

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 agosto 2015

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento n. 850/2015 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (15CE1201)	Pag. 1
Regolamento n. 851/2015 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (15CE1202)	Pag. 8
Regolamento n. 852/2015 della Commissione, del 27 marzo 2015, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (15CE1203)	Pag. 13
Regolamento n. 853/2015 della Commissione, del 1° giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1204)	Pag. 18
Decisione n. 854/2015 della Commissione, del 1° giugno 2015, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella diciannovesima regione (15CE1205)	Pag. 20
Indirizzo n. 855/2015 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (15CE1206)	Pag. 23
Indirizzo n. 856/2015 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (15CE1207)	Pag. 29
Decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE - Serbia, del 21 ottobre 2013, recante adozione del suo regolamento interno [2015/857] (15CE1208)	Pag. 35

Pubblicati nel n. L 135 del 2 giugno 2015



Regolamento n. 858/2015 della Commissione, del 29 maggio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Uva de mesa embolsada del Vinalopó (DOP)] (15CE1209)..... Pag. 43

Regolamento n. 859/2015 della Commissione, del 2 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1210)..... Pag. 45

Decisione n. 860/2015 del Consiglio, del 26 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (15CE1211)..... Pag. 47

Pubblicati nel n. L 136 del 3 giugno 2015

Regolamento n. 861/2015 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (15CE1212)..... Pag. 49

Regolamento n. 862/2015 della Commissione, del 3 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1213)..... Pag. 56

Direttiva n. 863/2015 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (15CE1214)..... Pag. 58

Pubblicati nel n. L 137 del 4 giugno 2015

Regolamento n. 864/2015 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (15CE1215)..... Pag. 61

Regolamento n. 865/2015 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (15CE1216)..... Pag. 72

Regolamento n. 866/2015 della Commissione, del 4 giugno 2015, che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (15CE1217)..... Pag. 90

Regolamento n. 867/2015 della Commissione, del 4 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1218)..... Pag. 106

Pubblicati nel n. L 139 del 5 giugno 2015

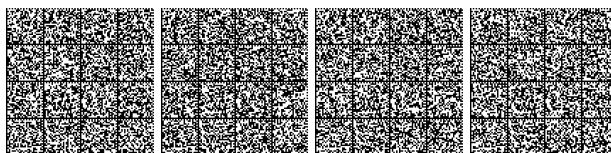
Regolamento n. 868/2015 della Commissione, del 26 maggio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti (15CE1219)..... Pag. 108

Pubblicato nel n. L 145 del 10 giugno 2015



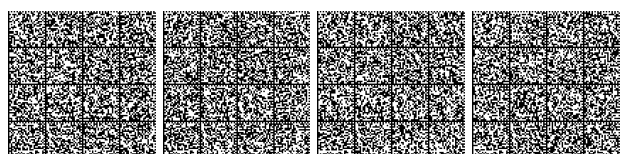
RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 861/2007 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GUL 199 del 31 luglio 2007) (15CE1220).....</u>	<i>Pag.</i> 179
<i>Pubblicata nel n. L 141 del 5 giugno 2015</i>	
<u>Rettifica della direttiva n. 41/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GUL 130 del 1º maggio 2014) (15CE1221)</u>	<i>Pag.</i> 179
<u>Rettifica della decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE - Serbia, del 21 ottobre 2013, recante adozione del suo regolamento interno [2015/857] (GUL 135 del 2 giugno 2015) (15CE1222).....</u>	<i>Pag.</i> 179
<u>Rettifica all'adozione definitiva (UE, Euratom) n. 367/2015, del bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (GUL 73 del 17 marzo 2015) (15CE1223).....</u>	<i>Pag.</i> 180
<u>Rettifica del regolamento n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GUL 58 del 3 marzo 2011) (15CE1224)</u>	<i>Pag.</i> 186
<i>Pubblicate nel n. L 143 del 9 giugno 2015</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/850 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'utilizzo dei fondi propri non dovrebbe essere sproporzionato né in termini di distribuzioni sul singolo strumento di capitale primario di classe 1 né in termini di distribuzioni sul totale dei fondi propri dell'ente. Pertanto, è opportuno precisare la nozione di utilizzo sproporzionato dei fondi propri prevedendo norme che disciplinino entrambi questi aspetti.
- (2) Il mandato, di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo al potenziale utilizzo sproporzionato dei fondi propri non riguarda gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 dello stesso regolamento, dato che questi ultimi beneficiano di esenzione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto iii), dello stesso regolamento.
- (3) Il significato di «distribuzioni preferenziali» dovrebbe essere basato sulle caratteristiche degli strumenti che riflettono quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il quale non deve esservi alcun trattamento di distribuzione preferenziale relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni né altri diritti preferenziali, neanche per le distribuzioni preferenziali di strumenti di capitale primario di classe 1 in relazione ad altri strumenti di capitale primario di classe 1. Dato che l'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 distingue tra diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni e preferenze relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, le norme in materia di distribuzioni preferenziali dovrebbero applicarsi ad entrambi i casi.
- (4) Agli strumenti di capitale primario di classe 1 degli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito «società diverse dalle società per azioni») dovrebbero applicarsi norme diverse, ove giustificato da caratteristiche specifiche degli strumenti con diritto di voto e degli strumenti senza diritto di voto. Quando solo i possessori di strumenti con diritto di voto possono sottoscrivere azioni senza diritto di voto, non ne consegue una privazione di diritti di voto a scapito dei possessori di strumenti senza diritto di voto. Pertanto, nel caso delle società diverse dalle società per azioni la distribuzione differenziata sullo strumento senza diritto di voto non è

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.



motivata dall'assenza di diritto di voto come avviene invece per le società per azioni. Inoltre, quando il diritto nazionale applicabile prevede un limite massimo alla distribuzione sullo strumento con diritto di voto, le norme in materia di limiti per le società per azioni dovrebbero essere sostituite da altre norme che garantiscano l'assenza di un diritto preferenziale per il pagamento delle distribuzioni.

- (5) Il trattamento differenziato per le società diverse dalle società per azioni è giustificato soltanto se queste ultime non procedono, in virtù di disposizioni contrattuali o dello statuto dell'ente, a emissioni di strumenti di capitale con distribuzione multipla predeterminata. Se invece lo fanno, le riserve in relazione ai diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni sono le stesse che per le società per azioni e pertanto dovrebbe applicarsi lo stesso trattamento.
- (6) Ciò non dovrebbe impedire alle società diverse dalle società per azioni di realizzare emissioni di altri strumenti di capitale con distribuzione differenziata, purché dimostrino che detti strumenti non creano un diritto preferenziale per il pagamento delle distribuzioni. Tale dimostrazione dovrebbe basarsi sulla valutazione del livello delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto e del livello delle distribuzioni sul totale degli strumenti di capitale primario di classe 1. L'ente dovrebbe dimostrare che il livello delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto è basso rispetto ad altri strumenti di capitale e che il tasso di distribuzione sugli strumenti di capitale primario di classe 1 è basso.
- (7) È opportuno fissare un parametro di riferimento che permetta alle società diverse dalle società per azioni di valutare se il livello del tasso di distribuzione è basso. Per tenere conto di possibili variazioni del tasso di distribuzione in funzione dei risultati dell'esercizio, il parametro di riferimento dovrebbe basarsi sulla media dei cinque anni precedenti. Dato il carattere di novità di questa regola e i suoi potenziali effetti su alcuni degli enti in parola, dovrebbe essere prevista, ove necessario, l'introduzione graduale delle norme in materia di calcolo del livello del tasso di distribuzione. L'introduzione di limiti al tasso di distribuzione può avvenire gradualmente nel corso dei primi cinque anni, con un'applicazione progressiva fino alla fine del 2017, mentre la regola dovrebbe essere pienamente applicata da tutti gli enti nel 2018.
- (8) Alcune società diverse dalle società per azioni non sono in grado di emettere strumenti che presentino la stessa flessibilità delle azioni ordinarie in caso di ricapitalizzazione d'urgenza, quando gli enti sono soggetti a misure di intervento precoce. In tali casi, gli enti in parola sarebbero costretti a emettere strumenti di capitale per facilitare la ripresa; pertanto, dovrebbe essere consentito a detti enti, i cui strumenti senza diritto di voto sono di norma detenuti solo da possessori di strumenti con diritto di voto, di vendere in via eccezionale gli strumenti senza diritto di voto anche a investitori esterni. Inoltre, gli strumenti di capitale previsti per la ricapitalizzazione d'urgenza dovrebbero contemplare la prospettiva di un adeguato vantaggio futuro conseguibile dopo la fase di ripresa. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli enti in parola di superare i limiti imposti per il tasso di distribuzione dopo la fase di ripresa, per assicurare il predetto potenziale aumento a favore dei possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1 offerti ai fini della ricapitalizzazione di urgenza.
- (9) A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto del medesimo regolamento agli enti creditizi che sono affiliati ad un organismo centrale. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, le autorità competenti possono derogare all'applicazione delle parti da due a otto dello stesso regolamento all'organismo centrale su base individuale, qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati. Sulla base del predetto articolo, le autorità competenti dovrebbero poter derogare all'applicazione dei requisiti del presente regolamento agli strumenti di capitale infragruppo. Le autorità competenti dovrebbero anche poter valutare la conformità ai requisiti fissati dal presente regolamento sulla base della situazione consolidata degli enti rientranti nell'ambito di applicazione delle predette deroghe, in particolare per quanto riguarda il calcolo del tasso di distribuzione.
- (10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (11) L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (12) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato:

(1) Sono inseriti i seguenti articoli da 7 bis a 7 quinquies:

«Articolo 7 bis

Distribuzioni multiple che costituiscono un utilizzo sproporzionato dei fondi propri

1. Si ritiene che le distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013 non costituiscano un utilizzo sproporzionato del capitale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;
- b) il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;
- c) il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;
- d) lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;
- e) l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto.

Questo viene espresso con la seguente formula:

$$l \leq 1,25 \times k$$

dove:

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

- f) l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto.

Questo viene espresso con la seguente formula:

$$kX + lY \leq (1,05) \times k \times (X + Y)$$

dove:

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;

Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.

La formula si applica su base annuale.

2. Se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.

3. Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), non è soddisfatta, si ritiene che tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo determinino un utilizzo sproporzionato del capitale.»



2. Il seguente articolo 7 *ter* è aggiunto:

«Articolo 7 *ter*

Distribuzioni preferenziali relativamente ai diritti preferenziali per i pagamenti delle distribuzioni

1. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, la distribuzione su detti strumenti è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 quando vi sono livelli differenziati di distribuzione, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 *bis* del presente regolamento.

2. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto e se detta distribuzione multipla è prevista contrattualmente o per statuto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;
- b) il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;
- c) il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;
- d) lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;
- e) l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto.

Questo è espresso con la seguente formula:

$$l \leq 1,25 \times k$$

dove:

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

- f) l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto.

Questo è espresso con la seguente formula:

$$kX + lY \leq (1,05) \times k \times (X + Y)$$

dove:

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

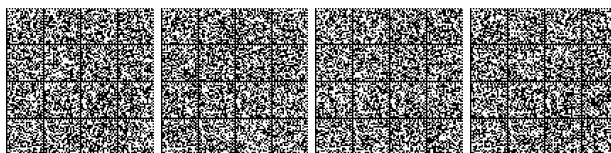
X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;

Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.

La formula si applica su base annuale.

3. Se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.

4. Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), non è soddisfatta, tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo non sono classificati nel capitale primario di classe 1.



5. Ai fini del paragrafo 2, se le distribuzioni su strumenti di capitale primario di classe 1 sono espresse, per gli strumenti con diritto e senza diritto di voto, con riferimento al prezzo di acquisto dello strumento all'emissione, le formule sono adattate come segue per lo strumento o gli strumenti espressi con riferimento al prezzo di acquisto all'emissione:

- a) l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione;
- b) k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione.

6. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione non è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte una delle due condizioni di cui al paragrafo 7 ed entrambe le condizioni di cui al paragrafo 8.

7. Ai fini del paragrafo 6, si applica la condizione di cui alla lettera a) o la condizione di cui alla lettera b):

- a) sono soddisfatte le condizioni indicate in entrambi i seguenti punti i) e ii):
 - i) lo strumento con minori diritti di voto o senza diritti di voto può essere sottoscritto e detenuto solo dai possessori di strumenti con diritto di voto;
 - ii) il numero di diritti di voto di ogni singolo possessore è limitato;
- b) alle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto emessi dagli enti si applica un massimale stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

8. Ai fini del paragrafo 6, si applicano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'ente dimostra che la media delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto nei precedenti cinque esercizi è bassa rispetto ad altri strumenti analoghi;
- b) l'ente dimostra che il tasso di distribuzione, calcolato in conformità dell'articolo 7 *quater*, è basso. È considerato basso un tasso di distribuzione inferiore al 30 %.

9. Ai fini del paragrafo 7, lettera a), i diritti di voto di ogni singolo possessore sono considerati limitati nei casi seguenti:

- a) se ogni possessore riceve solo un diritto di voto, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto detenuti;
- b) se il numero di diritti di voto è limitato, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto del possessore;
- c) se il numero di strumenti con diritto di voto che ogni possessore può detenere è limitato a norma dello statuto dell'ente o della normativa nazionale applicabile.

10. Ai fini del presente articolo, si ritiene che l'esercizio prenda fine alla data dell'ultimo bilancio dell'ente.

11. Gli enti valutano la conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 e informano l'autorità competente del risultato della loro valutazione almeno nelle seguenti situazioni:

- a) ogni volta che viene adottata una decisione sull'importo delle distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1;
- b) ogni volta che viene emessa una nuova classe di strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto.

12. Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera b), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti senza diritto di voto per i quali le distribuzioni superano la soglia stabilita alla stessa lettera determini distribuzioni preferenziali.

13. Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera a), non è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.



14. Se nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 7 è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.

15. Il requisito di cui al paragrafo 7, lettera a), punto i), o il requisito di cui al paragrafo 8, lettera b), o entrambi possono essere soggetti a deroga, a seconda dei casi, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'ente viola o, a causa tra l'altro del rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che violi nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) l'autorità competente ha chiesto all'ente di aumentare con urgenza il capitale primario di classe 1 entro un determinato periodo e ha accertato che l'ente non è in grado di rettificare o evitare la violazione di cui alla lettera a) entro il termine impartito senza avvalersi della deroga di cui al presente paragrafo.»

3. Il seguente articolo 7 *quater* è aggiunto:

«Articolo 7 *quater*

Calcolo del tasso di distribuzione ai fini dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 8, lettera b)

1. Ai fini dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 8, lettera b), per il calcolo del tasso di distribuzione l'ente può scegliere il metodo di cui alla lettera a) o quello di cui alla lettera b), e lo applica in maniera costante nel tempo:

- a) come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti cinque esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti cinque esercizi;
- b) solo per il periodo tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2017:
 - i) nel 2014, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nel precedente esercizio divisa per la somma degli utili relativi al precedente esercizio;
 - ii) nel 2015, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti due esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti due esercizi;
 - iii) nel 2016, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti tre esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti tre esercizi;
 - iv) nel 2017, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti quattro esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti quattro esercizi.

2. Ai fini del paragrafo 1, per utili si intende l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (*) o, ove applicabile, l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato IV dello stesso regolamento di esecuzione riguardante le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»

4. Il seguente articolo 7 *quinqies* è aggiunto:

«Articolo 7 *quinqies*

Distribuzioni preferenziali relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni

Ai fini dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, una distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le distribuzioni sono decise in momenti diversi;
- b) le distribuzioni sono pagate in momenti diversi;



- c) l'emittente ha l'obbligo di pagare le distribuzioni su un tipo di strumenti di capitale primario di classe 1 prima di pagare le distribuzioni su un altro tipo di strumenti di capitale primario di classe 1;
- d) la distribuzione è pagata su alcuni strumenti di capitale primario di classe 1 e non su altri, a meno che sia rispettata la condizione di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 7, lettera a).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

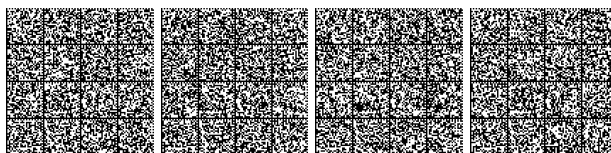
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

15CE1201



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

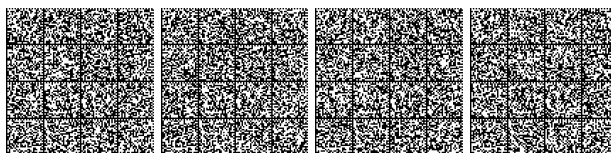
- (1) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Croazia ha comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, le superfici sminate e restituite ad usi agricoli nel 2014, il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre 2014 e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento alla stessa data.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'importo da aggiungere ai massimali nazionali stabiliti per la Croazia nell'allegato II dello stesso regolamento deve essere calcolato dalla Commissione in base ai dati comunicati dalla Croazia a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del suddetto regolamento e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all'anno considerato.
- (3) La media dei pagamenti diretti per ettaro per il 2015 dovrebbe essere calcolata dividendo il massimale nazionale per la Croazia nel 2015, ridotto dell'importo non speso della riserva speciale per lo sminamento al 31 dicembre 2014, per il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori alla stessa data. L'importo che deve essere aggiunto al massimale nazionale per il 2015 e gli anni successivi è calcolato sulla base dello schema di incrementi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e rispecchia il fatto che la comunicazione del 31 gennaio 2015 raggiunge gli importi massimi degli incrementi annui fissati all'allegato VII del regolamento per l'anno civile 2015 e gli anni successivi.
- (4) A norma dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'allegato VI del regolamento dovrebbe essere adattato per tener conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate nel 2014, quale comunicata dalla Croazia.
- (5) Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbero essere pertanto modificati di conseguenza.
- (6) Poiché il presente regolamento è essenziale per un'agevole e tempestiva adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ G.U. L 347 del 20.12.2013, pag. 608.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

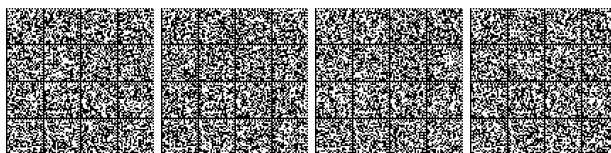
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER



ALLEGATO

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati come segue:

(1) l'allegato II è sostituito dal seguente:

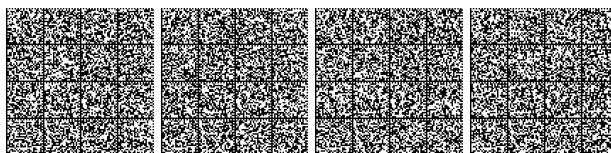
«ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgio	523 658	509 773	502 095	488 964	481 857	505 266
Bulgaria	721 251	792 449	793 226	794 759	796 292	796 292
Repubblica ceca	844 854	844 041	843 200	861 708	861 698	872 809
Danimarca	870 751	852 682	834 791	826 774	818 757	880 384
Germania	4 912 772	4 880 476	4 848 079	4 820 322	4 792 567	5 018 395
Estonia	114 378	114 562	123 704	133 935	143 966	169 366
Irlanda	1 215 003	1 213 470	1 211 899	1 211 482	1 211 066	1 211 066
Grecia	1 921 966	1 899 160	1 876 329	1 855 473	1 834 618	1 931 177
Spagna	4 842 658	4 851 682	4 866 665	4 880 049	4 893 433	4 893 433
Francia	7 302 140	7 270 670	7 239 017	7 214 279	7 189 541	7 437 200
Croazia (*)	183 735	202 865	241 125	279 385	317 645	306 080
Italia	3 902 039	3 850 805	3 799 540	3 751 937	3 704 337	3 704 337
Cipro	50 784	50 225	49 666	49 155	48 643	48 643
Lettonia	181 044	205 764	230 431	255 292	280 154	302 754
Lituania	417 890	442 510	467 070	492 049	517 028	517 028
Lussemburgo	33 604	33 546	33 487	33 460	33 432	33 432
Ungheria	1 345 746	1 344 461	1 343 134	1 343 010	1 342 867	1 269 158
Malta	5 241	5 241	5 242	5 243	5 244	4 690
Paesi Bassi	749 315	736 840	724 362	712 616	700 870	732 370
Austria	693 065	692 421	691 754	691 746	691 738	691 738
Polonia	3 378 604	3 395 300	3 411 854	3 431 236	3 450 512	3 061 518
Portogallo	565 816	573 954	582 057	590 706	599 355	599 355
Romania	1 599 993	1 772 469	1 801 335	1 872 821	1 903 195	1 903 195
Slovenia	137 987	136 997	136 003	135 141	134 278	134 278
Slovacchia	438 299	441 478	444 636	448 155	451 659	394 385
Finlandia	523 333	523 422	523 493	524 062	524 631	524 631
Svezia	696 890	697 295	697 678	698 723	699 768	699 768
Regno Unito	3 173 324	3 179 880	3 186 319	3 195 781	3 205 243	3 591 683

(*) Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2021 è pari a 344 340 000 EUR e per il 2022 è pari a 382 600 000 EUR.»



(2) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7

(in milioni di euro)

Anno civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgio	523,7	509,8	502,1	489,0	481,9	505,3
Bulgaria	720,9	788,8	789,6	791,0	792,5	798,9
Repubblica ceca	840,1	839,3	838,5	856,7	856,7	872,8
Danimarca	870,2	852,2	834,3	826,3	818,3	880,4
Germania	4 912,8	4 880,5	4 848,1	4 820,3	4 792,6	5 018,4
Estonia	114,4	114,5	123,7	133,9	143,9	169,4
Irlanda	1 214,8	1 213,3	1 211,8	1 211,4	1 211,0	1 211,1
Grecia	2 109,8	2 087,0	2 064,1	2 043,3	2 022,4	2 119,0
Spagna	4 902,3	4 911,3	4 926,3	4 939,7	4 953,1	4 954,4
Francia	7 302,1	7 270,7	7 239,0	7 214,3	7 189,5	7 437,2
Croazia (*)	183,7	202,9	241,1	279,4	317,6	306,1
Italia	3 897,1	3 847,3	3 797,2	3 750,0	3 702,4	3 704,3
Cipro	50,8	50,2	49,7	49,1	48,6	48,6
Lettonia	181,0	205,7	230,3	255,0	279,8	302,8
Lituania	417,9	442,5	467,1	492,0	517,0	517,0
Lussemburgo	33,6	33,5	33,5	33,5	33,4	33,4
Ungheria	1 276,7	1 275,5	1 274,1	1 274,0	1 273,9	1 269,2
Malta	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	4,7
Paesi Bassi	749,2	736,8	724,3	712,5	700,8	732,4
Austria	693,1	692,4	691,8	691,7	691,7	691,7
Polonia	3 359,2	3 375,7	3 392,0	3 411,2	3 430,2	3 061,5
Portogallo	565,9	574,0	582,1	590,8	599,4	599,5
Romania	1 600,0	1 772,5	1 801,3	1 872,8	1 903,2	1 903,2
Slovenia	138,0	137,0	136,0	135,1	134,3	134,3
Slovacchia	435,5	438,6	441,8	445,2	448,7	394,4
Finlandia	523,3	523,4	523,5	524,1	524,6	524,6
Svezia	696,8	697,2	697,6	698,7	699,7	699,8
Regno Unito	3 169,8	3 176,3	3 182,7	3 191,4	3 200,8	3 591,7

(*) Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2021 è pari a 344 340 000 EUR e per il 2022 è pari a 382 600 000 EUR.»



(3) l'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 19

A. Importo per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a):

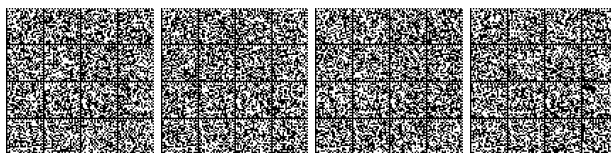
382 600 000 EUR

B. Importi complessivi dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 19, paragrafo 3:

(in migliaia di EUR)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
248 690	229 560	191 300	153 040	114 780	76 520	38 260»

15CE1202



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/852 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 102,

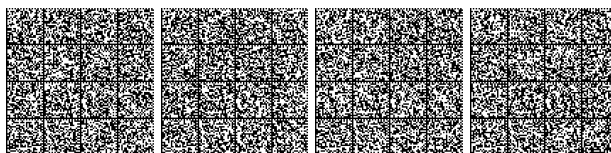
considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.
- (2) L'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 142, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ definiscono le condizioni alle quali può essere imposta, rispettivamente, l'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti. In base a questi due articoli, le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione e la sospensione dei pagamenti dovute all'inosservanza delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.
- (3) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, se uno Stato membro non ha adempiuto i propri obblighi nell'ambito della PCP o se la Commissione dispone di prove che lascino supporre tale inosservanza, la Commissione è autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014.
- (4) Oltre all'interruzione dei termini di pagamento e onde evitare il rischio di erogare fondi per spese non ammissibili, la Commissione è autorizzata, a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE) n. 508/2014, a sospendere i pagamenti in caso di grave inosservanza delle norme della PCP.
- (5) Le conseguenze finanziarie imposte agli Stati membri che non rispettino le norme della PCP dovrebbero essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inosservanza.
- (6) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri che attuano programmi operativi nell'ambito del FEAMP, è necessario definire i casi di inosservanza delle norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine che possono comportare l'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti in conformità del regolamento (UE) n. 508/2014. Tali casi sono definiti ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 e dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013, fatte salve eventuali altre sanzioni imposte dalle norme della PCP.
- (7) Dovrebbero essere definiti gravi i casi di inosservanza di norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine nei quali lo Stato membro non abbia adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione che comporta un'interruzione dei termini di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).



- (8) Prima dell'interruzione o della sospensione dei pagamenti, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 intesi a specificare ulteriormente l'inosservanza dello Stato membro agli obblighi ad esso imposti dalle norme della PCP che può incidere sulla spesa per la quale è chiesto il pagamento intermedio.
- (9) Data l'importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato degli operatori in tutti gli Stati membri a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Casi di inosservanza

I casi di inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso spettanti nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) che possono comportare l'interruzione dei termini di pagamento di una domanda di pagamento intermedio a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014 sono definiti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Casi di inosservanza

I casi di inosservanza grave, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso spettanti nell'ambito della PCP, che possono comportare una sospensione dei pagamenti a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono elencati nell'allegato del presente regolamento se, inoltre:

- a) danno luogo a un'interruzione dei termini di pagamento per una domanda di pagamento intermedio a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014 e
- b) lo Stato membro non ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il periodo di interruzione dei termini di pagamento in relazione ai casi considerati.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

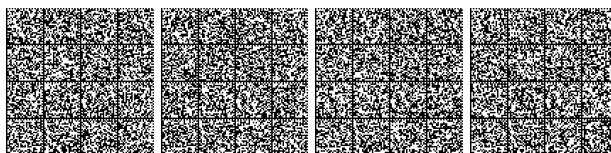
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Categoria 1: inosservanza dell'obbligo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca fissati all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine

- 1.1. Inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- 1.2. Inosservanza dell'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dai vari tipi di misure di conservazione enumerate all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Categoria 2: inosservanza degli obblighi internazionali in materia di conservazione

- 2.1. Inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Categoria 3: inosservanza dell'obbligo di garantire che la capacità della flotta sia commisurata alle risorse naturali

- 3.1. Inosservanza dell'obbligo di trasmettere una relazione sull'equilibrio tra capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca conforme a tutti i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- 3.2. Inosservanza dell'obbligo di attuare il piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se tale piano figura nella relazione trasmessa annualmente.
- 3.3. In caso di ritiro della capacità di pesca sovvenzionato con fondi pubblici, inosservanza dell'obbligo di garantire che vengano dapprima ritirate le corrispondenti autorizzazioni e licenze di pesca e che la capacità non sia sostituita, come disposto all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- 3.4. Inosservanza dell'obbligo di garantire che la capacità di pesca non superi in alcun momento i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 7, e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- 3.5. Inosservanza dell'obbligo di attuare un piano di entrata/uscita conformemente al disposto dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- 3.6. Inosservanza dell'obbligo di gestire il registro della flotta peschereccia in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ⁽¹⁾.

Categoria 4: inosservanza dell'obbligo di attuare il quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 come ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽²⁾, con conseguente impossibilità di disporre di informazioni sufficienti sulle risorse naturali

- 4.1. Inosservanza dell'obbligo di raccogliere e gestire i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca in conformità degli articoli 4, 13 e 17 del regolamento (CE) n. 199/2008.
- 4.2. Inosservanza dell'obbligo di presentare e pubblicare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei programmi nazionali di raccolta dati in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 199/2008.
- 4.3. Inosservanza dell'obbligo di coordinare a livello nazionale la raccolta e la gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008.
- 4.4. Inosservanza dell'obbligo di coordinare le attività di raccolta dati con altri Stati membri della stessa regione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 199/2008.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).



- 4.5. Inosservanza dell'obbligo di trasmettere tempestivamente i dati agli utilizzatori finali in conformità degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 199/2008.

Categoria 5: inosservanza dell'obbligo di attuare un sistema efficace di controllo ed esecuzione

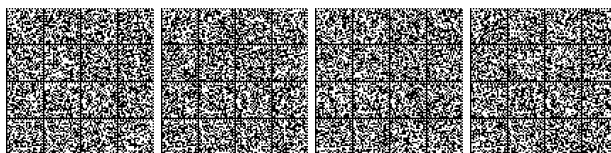
- 5.1. Inosservanza dei principi generali di controllo e di esecuzione in conformità del titolo II del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- 5.2. Inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto delle condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse in conformità del titolo III del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.3. Inosservanza dell'obbligo di controllare la commercializzazione per garantire un'effettiva tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità del titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.4. Inosservanza dell'obbligo di realizzare un'azione efficace di sorveglianza ed ispezione e di garantire che vengano sistematicamente adottate misure adeguate in relazione alle violazioni delle norme della PCP, conformemente ai titoli VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.5. Inosservanza dell'obbligo di istituire e attuare programmi nazionali di controllo in conformità dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, se del caso, di realizzare programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti dalla Commissione in conformità del titolo IX del medesimo regolamento.
- 5.6. Inosservanza dell'obbligo di collaborare con la Commissione per facilitare l'adempimento dei compiti dei suoi funzionari nel corso delle missioni di verifica, ispezione autonoma e audit in conformità del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.7. Inosservanza dell'obbligo di attuare le misure stabilite dalla Commissione per garantire il rispetto degli obiettivi della PCP da parte degli Stati membri, quali piani d'azione e ogni altra misura adottata in conformità del titolo XI del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.8. Inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'analisi, la convalida, l'accesso e lo scambio di dati e informazioni in conformità del titolo XII del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.9. Inosservanza dell'obbligo di controllare l'attuazione di un sistema efficace di certificazione delle catture anche in conformità del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽²⁾.
- 5.10. Inosservanza dell'obbligo di adottare provvedimenti in caso di attività INN (attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) presunte o segnalate in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Categoria 6: inosservanza dell'obbligo di istituire e gestire un sistema efficiente di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

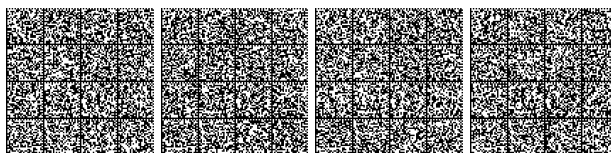
- 6.1. In caso di infrazione, inosservanza dell'obbligo di notificare allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro interessato al seguito dato all'infrazione, i provvedimenti adottati per garantire il rispetto delle norme in conformità dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 6.2. Inosservanza dell'obbligo di adottare misure immediate in conformità dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per impedire ai comandanti di pescherecci o ad altre persone fisiche o giuridiche, colti in flagrante nella commissione di un'infrazione grave, di continuare a commettere tale infrazione.
- 6.3. Inosservanza dell'obbligo di stabilire i criteri per determinare la gravità di un'infrazione alle norme della PCP di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).



- 6.4. Inosservanza dell'obbligo di garantire l'applicazione sistematica di sanzioni efficaci alle violazioni delle norme della PCP, che siano sufficientemente severe e proporzionate alla gravità delle infrazioni, in modo da scoraggiare i trasgressori o quanto meno da privarli dei vantaggi economici derivanti dall'infrazione, in conformità del titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 6.5. Inosservanza dell'obbligo di applicare un sistema di punti per le infrazioni gravi sia per i titolari di licenze di pesca che per i comandanti delle navi in conformità dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 6.6. Inosservanza dell'obbligo di istituire e gestire opportunamente il registro nazionale delle infrazioni in conformità all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

15CE1203

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/853 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

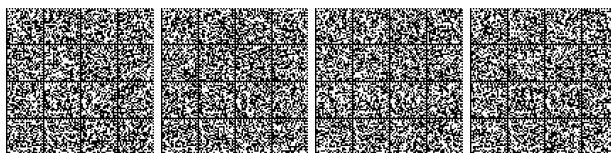
Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

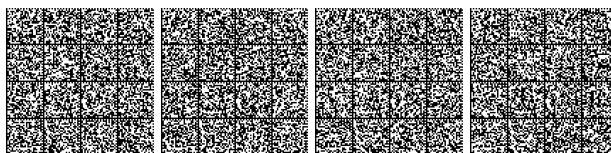
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	56,4
	MA	94,4
	MK	108,8
	TR	80,1
	ZZ	84,9
0707 00 05	AL	34,4
	MK	36,9
	TR	105,8
	ZZ	59,0
0709 93 10	TR	126,8
	ZZ	126,8
0808 10 80	AR	92,8
	BR	102,7
	CL	160,8
	NZ	129,3
	US	221,5
	ZA	121,9
	ZZ	138,2
0809 29 00	US	715,4
	ZZ	715,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

15CE1204



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/854 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2015

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella diciannovesima regione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

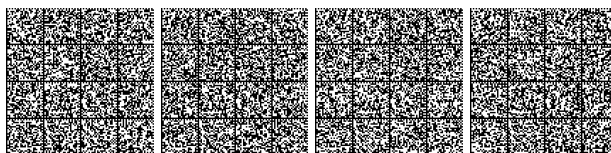
considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione ⁽²⁾, la diciannovesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Cina, Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Corea del Sud e Taiwan.
- (2) Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tale regione, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.
- (3) La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella diciannovesima regione.
- (4) Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha deciso di dare attuazione al regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽³⁾; il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GUL 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GUL 268 del 10.10.2013, pag. 13).

⁽³⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).



- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽¹⁾; l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (8) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (10) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (11) In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nella diciannovesima regione nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema d'informazione visti entra in funzione a partire dal 12 ottobre 2015 nella diciannovesima regione determinata con decisione di esecuzione 2013/493/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽²⁾ GUL 176 del 10.7.1999, pag. 36.

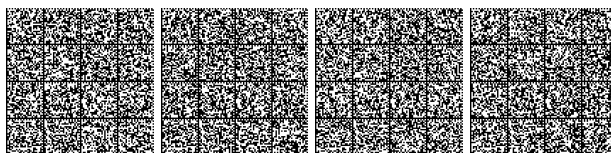
⁽³⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁴⁾ GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁵⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁶⁾ GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁷⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).



Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

15CE1205



INDIRIZZO (UE) 2015/855 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 12 marzo 2015**

che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

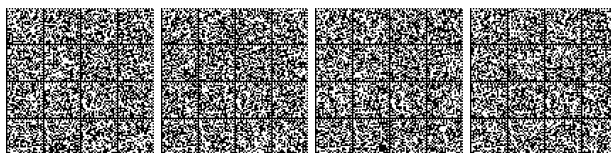
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, in combinato disposto con l'articolo 3.1, e gli articoli 5 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'Eurosistema attribuisce la massima importanza ad un modello di governance interna che ponga la responsabilità, la trasparenza e i più elevati standard etici al centro dell'Eurosistema. L'adesione a tali principi è un elemento fondamentale della credibilità dell'Eurosistema, ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini europei.
- (2) In tale contesto, si ritiene necessario stabilire un quadro etico per l'Eurosistema, che fissi norme deontologiche il cui rispetto preservi la sua credibilità e reputazione, nonché la fiducia del pubblico nell'integrità ed imparzialità dei componenti degli organi e del personale della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, il «quadro etico dell'Eurosistema»). Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe comporsi del presente indirizzo, che fissa i principi, di una serie di migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, e delle norme e prassi interne adottate da ciascuna banca centrale dell'Eurosistema.
- (3) L'Indirizzo BCE/2002/6 ⁽¹⁾ stabilisce norme deontologiche minime applicabili alle banche centrali dell'Eurosistema nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE. Il Consiglio direttivo ritiene necessario estendere tali norme deontologiche minime allo svolgimento di tutti i compiti attribuiti all'Eurosistema, in modo da assicurare che le stesse norme deontologiche si applichino ai componenti degli organi ed al personale coinvolti nell'esercizio di tali funzioni e preservare la reputazione dell'Eurosistema nel suo complesso. L'Indirizzo BCE/2002/6 dovrebbe pertanto essere sostituito dal presente indirizzo.
- (4) Inoltre, le esistenti norme minime di comportamento relative alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate, fissate nell'Indirizzo BCE/2002/6, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate, per rafforzare la prevenzione di tale abuso da parte dei componenti degli organi della BCE e delle BCN e del loro personale, e per escludere potenziali conflitti di interesse derivanti da operazioni finanziarie private. A tale scopo, il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe definire chiaramente i concetti fondamentali, nonché i ruoli e le responsabilità dei diversi organi coinvolti. Inoltre, dovrebbe specificare, oltre al generale divieto di abusare di informazioni privilegiate, restrizioni aggiuntive per le persone che hanno accesso a tali informazioni. Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe altresì fissare i requisiti per la verifica sul rispetto delle norme e la segnalazione dei casi di mancato rispetto.
- (5) Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe inoltre includere norme minime di comportamento relative alla prevenzione dei conflitti di interesse e all'accettazione di doni e manifestazioni di cortesia.

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2002/6 del 26 settembre 2002 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 14).



- (6) Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe applicarsi nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema. È auspicabile che le banche centrali dell'Eurosistema applichino norme di comportamento equivalenti ai membri del personale o agli agenti esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni non afferenti all'Eurosistema.
- (7) Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata la legislazione nazionale applicabile. Qualora una BCN sia impossibilitata ad attuare una disposizione del presente indirizzo a causa della legislazione nazionale applicabile, dovrebbe informarne la BCE. Inoltre, la BCN interessata dovrebbe considerare l'adozione di misure ragionevoli, rientranti nella propria competenza, per superare l'ostacolo derivante dal diritto nazionale.
- (8) Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicato il Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo ⁽¹⁾.
- (9) Mentre il quadro etico dell'Eurosistema è limitato all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo, il Consiglio direttivo ha adottato un quadro etico equivalente per lo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte della BCE e delle autorità nazionali competenti come componenti del Meccanismo di vigilanza unico ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

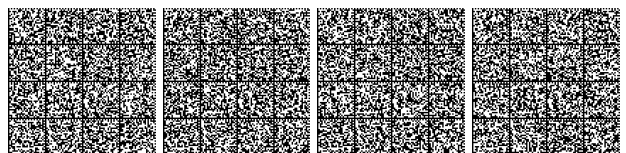
Ai fini del presente indirizzo:

- (1) per «banca centrale dell'Eurosistema» si intendono la BCE e le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- (2) per «funzioni dell'Eurosistema» si intendono i compiti affidati all'Eurosistema sulla base del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
- (3) per «informazioni privilegiate» si intendono informazioni in grado di influenzare il mercato, che riguardano l'esercizio di funzioni dell'Eurosistema da parte delle banche centrali dell'Eurosistema, che non sono state rese pubbliche o non sono accessibili al pubblico;
- (4) per «informazioni in grado di influenzare il mercato» si intendono le informazioni, di carattere preciso, la cui pubblicazione è suscettibile di avere un effetto significativo sui prezzi delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari;
- (5) per «possessore di informazioni privilegiate» si intende un componente di un organo o un membro del personale che ha accesso a informazioni privilegiate su base non occasionale;
- (6) per «membro del personale» si intende qualsiasi persona che abbia un rapporto di lavoro con una banca centrale dell'Eurosistema, ad eccezione di coloro cui sono affidati esclusivamente compiti non afferenti all'esercizio di funzioni dell'Eurosistema;
- (7) per «componente di un organo» si intendono i componenti di organi decisionali e di altri organi interni delle banche centrali dell'Eurosistema, che non siano membri del personale;
- (8) «società finanziarie» ha lo stesso significato di cui al paragrafo 2.55 del capitolo 2 del Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- (9) per «conflitto di interesse» si intende una situazione in cui un componente di un organo o un membro del personale siano portatori di interessi personali che possano influenzare, anche solo apparentemente, l'adempimento dei loro doveri in modo imparziale e obiettivo;

⁽¹⁾ Codice di condotta della Banca centrale europea per i membri del Consiglio direttivo (GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).



- (10) per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di carattere finanziario o non finanziario, per i componenti di un organo o i membri del personale, i loro familiari, altri parenti o appartenenti alla cerchia di amici e stretti conoscenti;
- (11) per «vantaggio» si intende qualsiasi dono, manifestazione di cortesia o altro beneficio, di carattere finanziario o non finanziario, che migliora in modo oggettivo la situazione finanziaria, giuridica o personale del beneficiario, e al quale il beneficiario non ha diritto ad altro titolo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente indirizzo si applica alle banche centrali dell'Eurosistema nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema stesso. Al riguardo, le norme interne adottate dalle banche centrali dell'Eurosistema in osservanza delle disposizioni del presente indirizzo si applicano ai componenti dei loro organi ed ai membri del loro personale.
2. Per quanto è giuridicamente possibile, le banche centrali dell'Eurosistema perseguono l'obiettivo di estendere gli obblighi definiti nell'attuazione delle disposizioni del presente indirizzo alle persone coinvolte nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema che non appartengano al personale delle banche centrali stesse.
3. Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata l'applicazione da parte delle banche centrali dell'Eurosistema, ai componenti dei propri organi ed al proprio personale, di norme deontologiche più rigorose.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità

1. Il Consiglio direttivo delinea nel presente indirizzo i principi del quadro etico dell'Eurosistema, e stabilisce le migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, alla luce della propria responsabilità nel determinare la cultura istituzionale e deontologica nell'ambito dell'Eurosistema.
2. Il Comitato di Audit, il Comitato dei revisori interni e il Comitato per lo sviluppo organizzativo sono coinvolti nell'applicazione e nel controllo del quadro etico dell'Eurosistema, in conformità ai rispettivi mandati.
3. Le banche centrali dell'Eurosistema specificano i ruoli e le responsabilità degli organi, delle strutture e dei membri del personale coinvolti a livello locale nell'attuazione, applicazione e controllo del quadro etico dell'Eurosistema.

Articolo 4

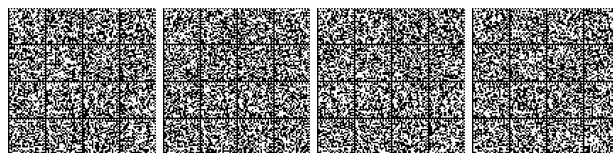
Comunicazione e sensibilizzazione

1. Le banche centrali dell'Eurosistema formulano le proprie norme interne di attuazione del presente indirizzo in maniera chiara e trasparente, le comunicano ai componenti dei propri organi ed al proprio personale e assicurano che esse siano facilmente accessibili.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano misure appropriate per sensibilizzare i componenti dei propri organi ed il proprio personale, in maniera tale che essi abbiano consapevolezza dei loro obblighi ai sensi del quadro etico dell'Eurosistema.

Articolo 5

Verifica sul rispetto delle norme

1. Le banche centrali dell'Eurosistema verificano il rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. La verifica include, ove appropriato, lo svolgimento di controlli di conformità con cadenza periodica e/o ad hoc. Le banche centrali dell'Eurosistema stabiliscono procedure adeguate per reagire in maniera sollecita ai casi di mancata osservanza delle norme, ed affrontarli.
2. La verifica del rispetto delle norme lascia impregiudicate le disposizioni interne che consentono lo svolgimento di indagini interne nell'ipotesi in cui il componente di un organo o un membro del personale siano sospettati di aver violato le norme di attuazione del presente indirizzo.



Articolo 6

Segnalazione dei casi di mancata osservanza delle norme e provvedimenti conseguenti

1. Le banche centrali dell'Eurosistema si dotano di procedure interne per la segnalazione dei casi di mancato rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo, comprese le norme sulla denuncia delle irregolarità, in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano misure che garantiscano una adeguata tutela delle persone che segnalano casi di mancata osservanza delle norme.
3. Le banche centrali dell'Eurosistema garantiscono che ai casi di mancata osservanza delle norme sia dato seguito, compresa, ove del caso, l'imposizione di proporzionate misure disciplinari, in conformità alle norme e procedure disciplinari applicabili.
4. Le banche centrali dell'Eurosistema segnalano tempestivamente al Consiglio direttivo qualsiasi episodio di rilievo legato alla mancata osservanza delle norme di attuazione del presente indirizzo, attraverso il Comitato per lo sviluppo organizzativo, in conformità alle procedure interne applicabili. In casi urgenti, una Banca centrale dell'Eurosistema può segnalare un episodio di rilievo relativo alla mancata osservanza delle norme direttamente al Consiglio direttivo. In ogni caso, le banche centrali dell'Eurosistema informano parallelamente il Comitato di Audit.

CAPO II

NORME SULLA PREVENZIONE DELL'ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Articolo 7

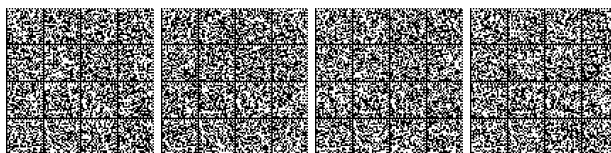
Divieto generale di abuso di informazioni privilegiate

1. Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che ai componenti dei propri organi ed al proprio personale sia vietato abusare di informazioni privilegiate.
2. Il divieto di abuso di informazioni privilegiate comprende, come minimo: a) l'uso delle informazioni privilegiate per operazioni private per conto proprio o di terze parti; b) la divulgazione di informazioni privilegiate a qualsiasi altra persona, salvo che tale divulgazione sia effettuata nello svolgimento di compiti professionali sulla base del principio della «necessità di sapere» (need-to-know); e c) l'uso di informazioni privilegiate al fine di consigliare o indurre altre persone ad effettuare operazioni finanziarie private.

Articolo 8

Specifiche restrizioni per i possessori di informazioni privilegiate

1. Le banche centrali dell'Eurosistema garantiscono che l'accesso a informazioni privilegiate sia limitato ai componenti degli organi ed al personale che hanno bisogno di accedere a tali informazioni per lo svolgimento dei propri compiti.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che tutti i possessori di informazioni privilegiate siano soggetti a specifiche restrizioni in materia di operazioni finanziarie private di natura critica. Un'operazione finanziaria privata è considerata di natura critica quando sia strettamente collegata all'esercizio di funzioni dell'Eurosistema, o possa essere percepita come tale. Le banche centrali dell'Eurosistema stabiliscono nelle proprie norme interne un elenco di tali operazioni di natura critica, che include, in particolare:
 - a) operazioni in azioni e obbligazioni emesse da società finanziarie stabilite nell'Unione;
 - b) operazioni in valuta, operazioni su oro, negoziazione di titoli governativi dell'area dell'euro;
 - c) operazioni a breve termine, ossia l'acquisto e la successiva vendita, o viceversa, del medesimo strumento finanziario entro un determinato periodo di riferimento;
 - d) operazioni su strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari elencati nelle lettere da a) a c) e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in tali strumenti finanziari.



3. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano norme interne che prevedono restrizioni specifiche per i possessori di informazioni privilegiate, tenendo conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità. Tali restrizioni specifiche possono comprendere una delle seguenti misure, o una combinazione di esse:

- a) divieto di specifiche operazioni finanziarie;
- b) necessità di preventiva autorizzazione per specifiche operazioni finanziarie;
- c) necessità di segnalazione preventiva o successiva di specifiche operazioni finanziarie; e/o
- d) periodi di divieto per specifiche operazioni finanziarie.

4. Le banche centrali dell'Eurosistema possono scegliere di applicare tali restrizioni specifiche a membri del personale diversi dai possessori di informazioni privilegiate.

5. Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che i propri elenchi di operazioni finanziarie private di natura critica possano essere modificati in tempi rapidi per riflettere le decisioni del Consiglio direttivo.

6. Le banche centrali dell'Eurosistema specificano nelle proprie norme interne le condizioni e le garanzie in base alle quali i componenti degli organi ed i membri del personale che affidano la gestione delle proprie operazioni finanziarie private ad un soggetto terzo indipendente, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale, sono esonerati dalle specifiche restrizioni previste nel presente articolo.

CAPO III

NORME SULLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 9

Conflitti di interesse

1. Le banche centrali dell'Eurosistema prevedono l'adozione di meccanismi atti ad evitare situazioni in cui un candidato oggetto di valutazione ai fini dell'assunzione quale membro del personale sia portatore di un conflitto di interesse derivante da precedenti attività lavorative o da rapporti personali.

2. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano norme interne che impongono ai componenti degli organi ed al personale di evitare, in pendenza del rapporto di impiego, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni. Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che, qualora sia segnalato un conflitto di interessi, siano disponibili misure appropriate per evitarlo, compresa la possibilità di sollevare il soggetto interessato dai compiti relativi alla materia in cui il conflitto si manifesta.

3. Le banche centrali dell'Eurosistema si dotano di una procedura per valutare e prevenire possibili conflitti di interesse derivanti da attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di impiego, intraprese dai componenti dei loro organi e dai membri del personale di grado superiore, che rispondono direttamente al livello esecutivo.

4. Le banche centrali dell'Eurosistema, se del caso, si dotano di una procedura per valutare e prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti da attività lavorative intraprese da membri del proprio personale durante i periodi di congedo non retribuito.

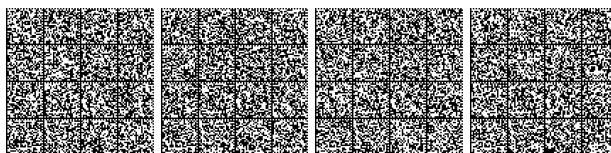
CAPO IV

NORME SULL'ACCETTAZIONE DI DONI E MANIFESTAZIONI DI CORTESIA

Articolo 10

Divieto di ricevere vantaggi

1. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano norme interne che vietino ai componenti dei loro organi ed al personale di sollecitare o ricevere, per se stessi o per altri, qualsiasi vantaggio in qualunque modo connesso con l'adempimento dei loro doveri d'ufficio, o di accettarne la promessa.



2. Le banche centrali dell'Eurosistema possono specificare nelle proprie norme interne deroghe al divieto stabilito al paragrafo 1, in relazione a vantaggi offerti da banche centrali, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e uffici governativi, nonché per quanto riguarda vantaggi di valore conforme agli usi o di entità trascurabile offerti dal settore privato, purché in tale ultimo caso tali vantaggi non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte. Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che tali deroghe non influenzino, né possa apparire che influenzino, l'indipendenza e l'imparzialità dei componenti dei loro organi e del personale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Abrogazione

L'Indirizzo BCE/2002/6 è abrogato.

Articolo 12

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per l'attuazione e l'osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 18 marzo 2016. Le BCN informano la BCE di qualsiasi impedimento relativo all'attuazione del presente indirizzo e comunicano ad essa i testi e le modalità relative alle misure attuative entro e non oltre il 18 gennaio 2016.

Articolo 13

Relazioni e riesame

1. Le BCN riferiscono con cadenza annuale alla BCE sull'attuazione del presente indirizzo.
2. Il Consiglio direttivo riesamina il presente indirizzo con cadenza almeno triennale.

Articolo 14

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

15CE1206



INDIRIZZO (UE) 2015/856 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 12 marzo 2015****che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾ (di seguito, il «regolamento sull'MVU»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, unitamente all'articolo 6, paragrafo 7,

Considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) attribuisce la massima importanza ad un modello di governance interna che ponga la responsabilità, la trasparenza e i più elevati standard etici al centro del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). L'adesione a tali principi è un elemento fondamentale della credibilità dell'MVU, ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini europei.
- (2) In tale contesto, si ritiene necessario stabilire un quadro etico per l'MVU, che fissi norme deontologiche il cui rispetto preservi la sua credibilità e reputazione, nonché la fiducia del pubblico nell'integrità ed imparzialità dei componenti degli organi e del personale della BCE e delle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti all'MVU (di seguito, il «quadro etico dell'MVU»). Il quadro etico dell'MVU dovrebbe comporsi del presente indirizzo, che fissa i principi, di una serie di migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, e delle norme e prassi interne adottate dalla BCE e da ciascuna ANC.
- (3) Norme minime di comportamento relative alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate dovrebbero rafforzare la prevenzione di tale abuso da parte dei componenti degli organi della BCE e delle ANC e del loro personale, ed escludere potenziali conflitti di interesse derivante da operazioni finanziarie private. A tale scopo, il quadro etico dell'MVU dovrebbe definire chiaramente i concetti fondamentali, nonché i ruoli e le responsabilità dei diversi organi coinvolti. Inoltre, dovrebbe specificare, oltre al generale divieto di abusare di informazioni privilegiate, misure restrittive aggiuntive per le persone che hanno accesso a tali informazioni. Il quadro etico dell'MVU dovrebbe altresì fissare i requisiti per il controllo sul rispetto delle norme e la segnalazione dei casi di mancato rispetto.
- (4) Il quadro etico dell'MVU dovrebbe inoltre includere norme minime di comportamento relative alla prevenzione dei conflitti di interesse e all'accettazione di doni e manifestazioni di cortesia.
- (5) Il quadro etico dell'MVU dovrebbe applicarsi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. È auspicabile che la BCE e le ANC applichino norme di comportamento equivalenti ai membri del personale o agli agenti esterni impiegati nello svolgimento di altre funzioni.
- (6) Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata la legislazione nazionale applicabile. Qualora un'ANC sia impossibilitata ad attuare una disposizione del presente indirizzo a causa della legislazione nazionale applicabile, è tenuta ad informarne la BCE. Inoltre, l'ANC interessata è tenuta a considerare l'adozione di misure ragionevoli, rientranti nella propria competenza, per superare l'ostacolo derivante dal diritto nazionale.
- (7) Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicato il Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo ⁽²⁾ ed il Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza ⁽³⁾.
- (8) Mentre il quadro etico dell'MVU è limitato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Consiglio direttivo ha adottato un quadro etico equivalente per lo svolgimento delle funzioni dell'Eurosistema da parte della BCE e delle banche centrali nazionali ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Codice di condotta della Banca centrale europea per i membri del Consiglio direttivo (GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9).

⁽³⁾ Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU C 93 del 20.3.2015, pag. 2).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale).



HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

- (1) per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale competente come definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento sull'MVU. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In tal caso, il riferimento a un'ANC contenuto nel presente indirizzo si applica, se del caso, alla BCN, in riferimento ai compiti ad essa assegnati dal diritto nazionale;
- (2) per «informazioni privilegiate» si intendono informazioni in grado di influenzare il mercato, che riguardano l'esercizio delle funzioni di vigilanza conferite alla BCE, che non sono state rese pubbliche o non sono accessibili al pubblico;
- (3) per «informazioni in grado di influenzare il mercato» si intendono le informazioni, di carattere preciso, la cui pubblicazione è suscettibile di avere un effetto significativo sui prezzi delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari;
- (4) per «possessore di informazioni privilegiate» si intende un componente di un organo o un membro del personale che ha accesso a informazioni privilegiate su base non occasionale;
- (5) per «membro del personale» si intende qualsiasi persona che abbia un rapporto di lavoro con la BCE o con un'ANC, ad eccezione di coloro cui sono affidati esclusivamente compiti non afferenti all'esercizio di funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento sull'MVU;
- (6) per «componente di un organo» si intendono i componenti di organi decisionali e di altri organi interni della BCE o delle ANC, che non siano membri del personale;
- (7) «società finanziarie» ha lo stesso significato di cui al paragrafo 2.55 del capitolo 2 del Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- (8) per «conflitto di interesse» si intende una situazione in cui un componente di un organo o un membro del personale siano portatori di interessi personali che possano influenzare, anche solo apparentemente, l'adempimento dei loro doveri in modo imparziale e obiettivo;
- (9) per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di natura finanziaria o non finanziaria, per i componenti di un organo o i membri del personale, i loro familiari, altri parenti o appartenenti alla cerchia di amici e stretti conoscenti;
- (10) per «vantaggio» si intende qualsiasi dono, manifestazione di cortesia o altro beneficio, di carattere finanziario o non finanziario, che migliora in modo oggettivo la situazione finanziaria, giuridica o personale del beneficiario, e al quale il beneficiario non ha diritto ad altro titolo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente indirizzo si applica alla BCE e alle ANC nell'esercizio delle funzioni di vigilanza conferite alla BCE. Al riguardo, le norme interne adottate dalla BCE e dalle ANC in osservanza delle disposizioni del presente indirizzo si applicano ai componenti dei loro organi ed ai membri del loro personale.
2. Per quanto è giuridicamente possibile, la BCE e le ANC perseguono l'obiettivo di estendere gli obblighi definiti nell'attuazione delle disposizioni del presente indirizzo alle persone coinvolte nell'esercizio delle funzioni di vigilanza che non siano parte del personale.
3. Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata l'applicazione da parte della BCE o delle ANC, ai componenti dei propri organi ed al proprio personale, di norme deontologiche più rigorose.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).



*Articolo 3***Ruoli e responsabilità**

1. Il Consiglio direttivo stabilisce nel presente indirizzo i principi del quadro etico dell'MVU, e determina le migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, alla luce della propria responsabilità nel delineare la cultura istituzionale e deontologica nell'ambito dell'MVU.
2. Il Comitato di Audit, il Comitato dei revisori interni e il Comitato per lo sviluppo organizzativo sono coinvolti nell'applicazione e nel controllo del quadro etico dell'MVU, in conformità ai rispettivi mandati.
3. La BCE e le ANC specificano i ruoli e le responsabilità degli organi, delle strutture e dei membri del personale coinvolti a livello locale nell'attuazione, applicazione e controllo del quadro etico dell'MVU.

*Articolo 4***Comunicazione e sensibilizzazione**

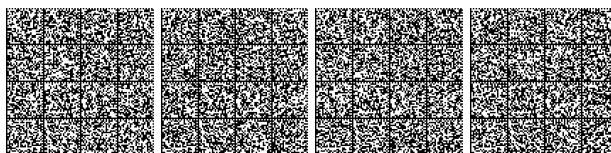
1. La BCE e le ANC formulano le proprie norme interne di attuazione del presente indirizzo in maniera chiara e trasparente, le comunicano ai componenti dei propri organi ed al proprio personale e assicurano che esse siano facilmente accessibili.
2. La BCE e le ANC adottano misure appropriate per sensibilizzare i componenti dei propri organi ed il proprio personale, in maniera tale che essi abbiano consapevolezza dei loro obblighi ai sensi del quadro etico dell'MVU.

*Articolo 5***Verifica sul rispetto delle norme**

1. La BCE e le ANC verificano il rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. La verifica include, ove appropriato, lo svolgimento di controlli di conformità con cadenza periodica e/o ad hoc. La BCE e le ANC stabiliscono procedure adeguate per reagire in maniera sollecita ai casi di mancata osservanza delle norme, ed affrontarli.
2. La verifica del rispetto delle norme lascia impregiudicate le disposizioni interne che consentono lo svolgimento di indagini interne nell'ipotesi in cui il componente di un organo o un membro del personale siano sospettati di aver violato le norme di attuazione del presente indirizzo.

*Articolo 6***Segnalazione dei casi di mancata osservanza delle norme e provvedimenti conseguenti**

1. La BCE e le ANC si dotano di procedure interne per la segnalazione dei casi di mancato rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo, comprese le norme sulla denuncia delle irregolarità, in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
2. La BCE e le ANC adottano misure che garantiscano una adeguata tutela delle persone che segnalano casi di mancata osservanza delle norme.
3. La BCE e le ANC garantiscono che ai casi di mancata osservanza delle norme sia dato seguito, compresa, ove del caso, l'imposizione di proporzionate misure disciplinari, in conformità alle norme e procedure disciplinari applicabili.
4. La BCE e le ANC segnalano tempestivamente al Consiglio direttivo, attraverso il Comitato per lo sviluppo organizzativo ed il Consiglio di vigilanza, qualsiasi episodio di rilievo legato alla mancata osservanza delle norme di attuazione del presente indirizzo, in conformità alle procedure interne applicabili. In casi urgenti, la BCE o un'ANC possono segnalare un episodio di rilievo relativo alla mancata osservanza delle norme direttamente al Consiglio direttivo. In ogni caso, la BCE e le ANC informano parallelamente il Comitato di Audit.



CAPO II

NORME SULLA PREVENZIONE DELL'ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Articolo 7

Divieto generale di abuso di informazioni privilegiate

1. La BCE e le ANC assicurano che ai componenti dei propri organi ed al proprio personale sia vietato abusare di informazioni privilegiate.
2. Il divieto di abuso di informazioni privilegiate comprende, come minimo: a) l'uso delle informazioni privilegiate per operazioni private per conto proprio o di terze parti; b) la divulgazione di informazioni privilegiate a qualsiasi altra persona, salvo che tale divulgazione sia effettuata nello svolgimento di compiti professionali sulla base del principio della «necessità di sapere» (need-to-know); e c) l'uso di informazioni privilegiate al fine di consigliare o indurre altre persone ad effettuare operazioni finanziarie private.

Articolo 8

Specifiche restrizioni per i possessori di informazioni privilegiate

1. La BCE e le ANC garantiscono che l'accesso a informazioni privilegiate sia limitato ai componenti degli organi ed al personale che hanno bisogno di accedere a tali informazioni per lo svolgimento dei propri compiti.
2. La BCE e le ANC assicurano che tutti i possessori di informazioni privilegiate siano soggetti a specifiche restrizioni in materia di operazioni finanziarie private di natura critica. Un'operazione finanziaria privata è considerata di natura critica quando sia strettamente collegata all'esercizio di funzioni di vigilanza, o possa essere percepita come tale. La BCE e le ANC stabiliscono nelle proprie norme interne un elenco di tali operazioni di natura critica, che include, in particolare:
 - a) operazioni in azioni e obbligazioni emesse da società finanziarie stabilite nell'Unione;
 - b) operazioni a breve termine, ossia l'acquisto e la successiva vendita, o viceversa, del medesimo strumento finanziario entro un determinato periodo di riferimento;
 - c) operazioni su strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari di cui alla lettera a) e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in tali strumenti finanziari.
3. La BCE e le ANC adottano norme interne che prevedono restrizioni specifiche per i possessori di informazioni privilegiate, tenendo conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità. Tali restrizioni specifiche possono comprendere una delle seguenti misure, o una combinazione di esse:
 - a) divieto di specifiche operazioni finanziarie;
 - b) necessità di preventiva autorizzazione per specifiche operazioni finanziarie;
 - c) necessità di segnalazione preventiva o successiva di specifiche operazioni finanziarie; e/o
 - d) periodi di divieto per specifiche operazioni finanziarie.
4. La BCE e le ANC possono scegliere di applicare tali restrizioni specifiche a membri del personale diversi dai possessori di informazioni privilegiate.
5. La BCE e le ANC assicurano che i propri elenchi di operazioni finanziarie private di natura critica possano essere modificati in tempi rapidi per riflettere le decisioni del Consiglio direttivo.
6. La BCE e le ANC specificano nelle proprie norme interne le condizioni e le garanzie in base alle quali i componenti degli organi ed i membri del personale che affidano la gestione delle proprie operazioni finanziarie private ad un soggetto terzo indipendente, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale, sono esonerati dalle specifiche restrizioni previste nel presente articolo.



CAPO III

NORME SULLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 9

Conflitti di interesse

1. La BCE e le ANC prevedono l'adozione di meccanismi atti ad evitare situazioni in cui un candidato oggetto di valutazione ai fini dell'assunzione quale membro del personale sia portatore di un conflitto di interesse derivante da precedenti attività lavorative o da rapporti personali.
2. La BCE e le ANC adottano norme interne che impongono ai componenti degli organi ed al personale di evitare, in pendenza del rapporto di impiego, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni. La BCE e le ANC assicurano che, qualora sia segnalato un conflitto di interessi, siano disponibili misure appropriate per evitarlo, compresa la possibilità di sollevare il soggetto interessato dai compiti relativi alla materia in cui il conflitto si manifesta.
3. La BCE e le ANC si dotano di una procedura per valutare e prevenire possibili conflitti di interesse derivanti da attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di impiego, intraprese dai componenti dei loro organi e dai membri del personale di grado superiore, che rispondono direttamente al livello esecutivo.
4. La BCE e le ANC, se del caso, si dotano di una procedura per valutare e prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti da attività lavorative intraprese da membri del proprio personale durante i periodi di congedo non retribuito.

CAPO IV

NORME SULL'ACCETTAZIONE DI DONI E MANIFESTAZIONI DI CORTESIA

Articolo 10

Divieto di ricevere vantaggi

1. La BCE e le ANC adottano norme interne che vietino ai componenti dei loro organi ed al personale di sollecitare o ricevere, per se stessi o per altri, qualsiasi vantaggio in qualunque modo connesso con l'adempimento dei loro doveri d'ufficio, o di accettarne la promessa.
2. La BCE e le ANC possono specificare nelle proprie norme interne eccezioni al divieto stabilito al paragrafo 1, in relazione a vantaggi offerti da banche centrali, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e uffici governativi, o per quanto riguarda vantaggi di valore conforme agli usi o di entità trascurabile offerti dal settore privato, purché in tale ultimo caso tali vantaggi non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte. La BCE e le ANC assicurano che tali eccezioni non influenzino, né possa apparire che influenzino, l'indipendenza e l'imparzialità dei componenti dei loro organi e del personale.
3. In deroga al paragrafo 2, non sono ammesse eccezioni in relazione a vantaggi offerti a membri del personale della BCE o delle ANC da enti creditizi in occasione di ispezioni in loco o verifiche, fatte salve le manifestazioni di cortesia di valore trascurabile offerte in occasione di riunioni di lavoro.

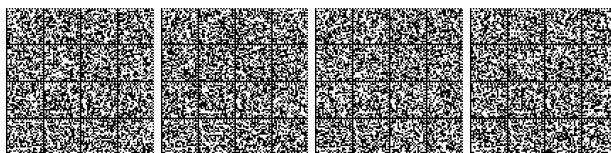
CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.
2. La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per l'attuazione e l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 18 marzo 2016. Le ANC informano la BCE di qualsiasi impedimento relativo all'attuazione del presente indirizzo e comunicano ad essa i testi e le modalità relative alle misure attuative entro e non oltre il 18 gennaio 2016.



*Articolo 12***Relazioni e riesame**

1. Le ANC riferiscono con cadenza annuale alla BCE sull'attuazione del presente indirizzo.
2. Il Consiglio direttivo riesamina il presente indirizzo con cadenza almeno triennale.

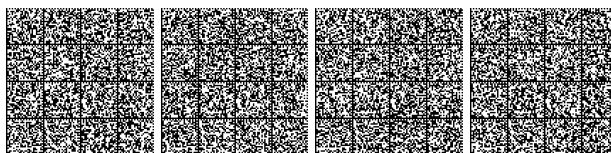
*Articolo 13***Destinatari**

La BCE e le ANC sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

15CE1207



DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — SERBIA**del 21 ottobre 2013****recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia (in appresso «Serbia»), dall'altra (in appresso l'«Accordo»), in particolare gli articoli 119, 120, 122, e 124,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Presidenza**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.

*Articolo 2***Riunioni**

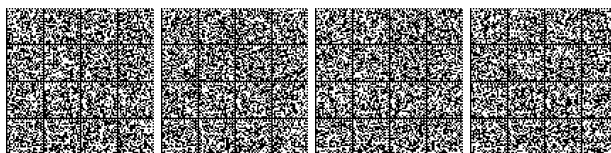
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle Parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

*Articolo 3***Rappresentanza**

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione, se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato notifica al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

*Articolo 4***Delegazioni**

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.



*Articolo 5***Segreteria**

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione della Serbia presso l'Unione europea.

*Articolo 6***Corrispondenza**

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della Serbia presso l'Unione europea.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione come specificato nel secondo comma.

*Articolo 7***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 8***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ai destinatari di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

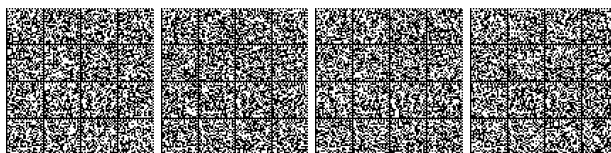
*Articolo 9***Verbale**

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.



Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle Parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

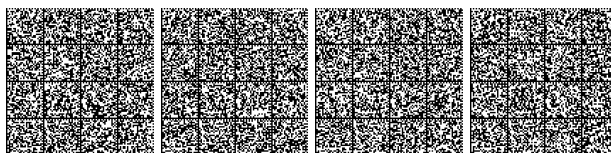
L'Unione europea e la Serbia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua serba, che sono a carico della Serbia. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1. È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia, di norma alti funzionari.

2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.



3. Laddove l'accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le Parti.

4. Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Articolo 14

Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe

1. È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Serbia. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia sollevati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

- a) preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;
- b) preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l'adesione della Serbia;
- c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe a questo processo;
- d) favorire gli scambi di esperienze e buone pratiche e un dialogo strutturato tra a) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe e b) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possono costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;
- e) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.

2. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da nove rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e da nove rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe. Il comitato consultivo misto può anche invitare osservatori.

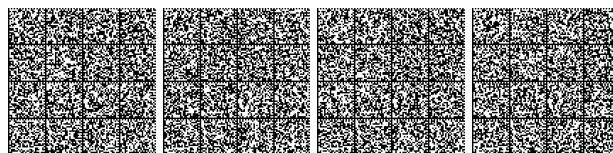
3. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.

4. I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile.

5. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe.

6. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno.

7. Il Comitato economico e sociale europeo e il governo serbo sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati alle riunioni del comitato consultivo misto e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno.



8. Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 15

Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell'Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe

1. È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell'Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Serbia. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

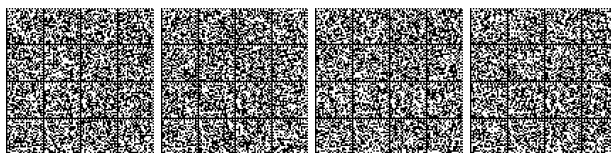
- a) preparare le autorità locali e regionali serbe a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;
- b) preparare le autorità locali e regionali serbe a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Serbia;
- c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione e sui settori in cui il trattato prevede la consultazione del Comitato delle regioni nonché sulla preparazione delle autorità locali e regionali serbe a queste politiche;
- d) promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità locali e regionali serbe e b) le autorità locali e regionali degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse;
- e) organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri;
- f) incoraggiare lo scambio di esperienze e conoscenze, nei settori per i quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la consultazione del Comitato delle regioni, tra i) le autorità locali e regionali serbe e ii) le autorità locali e regionali degli Stati membri, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locale e regionale e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali;
- g) assistere le autorità locali e regionali serbe mediante scambi di informazioni riguardanti l'applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale;
- h) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.

2. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da sette rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da sette rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali della Serbia, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

3. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa.

4. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 può rivolgere raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

5. I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta fedelmente i diversi livelli delle autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali serbe, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali.



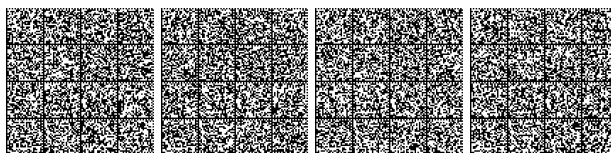
6. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno.
7. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali della Serbia.
8. Il Comitato delle regioni e il governo della Serbia sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.
9. Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2013

Per il comitato di stabilizzazione e di associazione

Il presidente

C. ASHTON



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le Parti. Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti. Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo serbo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.



2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione. Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle Parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 122 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, tali atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle Parti. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente, autenticate dai due segretari e inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Spese

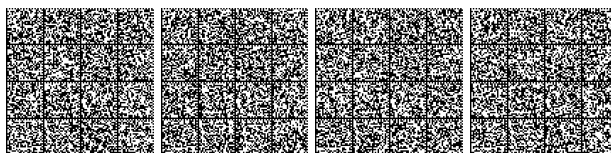
L'Unione europea e la Serbia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua serba, che sono a carico della Serbia. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi speciali

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l'autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di eliminare i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi suddetti non hanno potere decisionale.

15CE1208



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/858 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Uva de mesa embolsada del Vinalopó (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Uva de mesa embolsada del Vinalopó», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Uva de mesa embolsada del Vinalopó» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 18 del 21.1.2015, pag. 6.

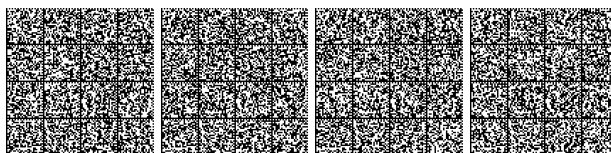


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

15CE1209



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/859 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

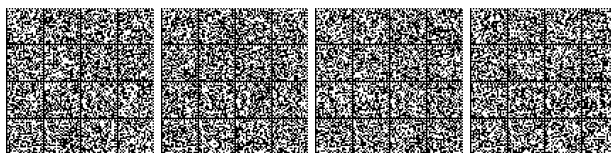
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	46,1
	MA	76,7
	MK	108,8
	TR	80,1
	ZZ	77,9
0707 00 05	AL	34,4
	MK	29,9
	ZZ	32,2
0709 93 10	TR	126,8
	ZZ	126,8
0805 50 10	BO	145,2
	BR	107,1
	ZA	124,3
	ZZ	125,5
0808 10 80	AR	100,0
	BR	122,5
	CL	135,1
	NZ	143,9
	US	219,4
	ZA	156,5
	ZZ	146,2
	ZZ	146,2
0809 10 00	TR	304,7
	ZZ	304,7
0809 29 00	US	715,4
	ZZ	715,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

15CE1210



DECISIONE (UE) 2015/860 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ⁽¹⁾, al fine di allineare l'accordo con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.
- (2) Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera hanno partecipato attivamente ai lavori dell'OCSE. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Confederazione svizzera.
- (3) Il protocollo di modifica dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 385 del 29.12.2004, pag. 30.

⁽²⁾ Il testo del protocollo di modifica sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.

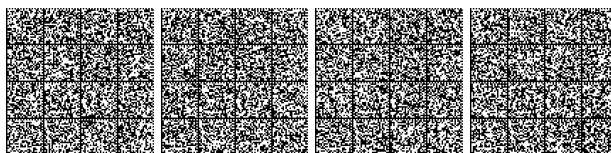
Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2015

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

15CE1211



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/861 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2015
relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in
granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Lo ioduro di potassio e lo iodato di calcio anidro sono stati autorizzati a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE modificata dal regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione ⁽³⁾. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di rivalutazione dello ioduro di potassio e dello iodato di calcio anidro quali additivi per mangimi per tutte le specie animali. È stata inoltre presentata una domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, per la rivalutazione dello iodato di calcio anidro in forma di granuli rivestiti per tutte le specie animali. Per le tre componenti dello iodio è stato richiesto che gli additivi fossero classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel pareri pubblicati il 19 maggio 2014 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, lo ioduro di potassio, lo iodato di calcio anidro e lo iodato di calcio anidro in granuli rivestiti non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente.

⁽¹⁾ G.U.L. 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (G.U.L. 270 del 14.12.1970, pag. 1).

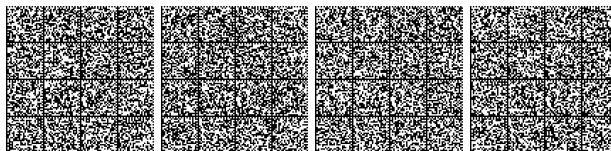
⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (G.U.L. 233 del 9.9.2005, pag. 8).

⁽⁴⁾ The EFSA Journal (2013); 11(2):3099.

⁽⁵⁾ The EFSA Journal (2013); 11(2):3100.

⁽⁶⁾ The EFSA Journal (2013); 11(2):3101.

⁽⁷⁾ The EFSA Journal (2013); 11(3):3178.



- (5) L'Autorità ha inoltre concluso che lo ioduro di potassio, lo iodato di calcio anidro e lo iodato di calcio anidro in granuli rivestiti sono fonti efficaci di iodio nelle rispettive specie bersaglio e che non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Dalla valutazione dello ioduro di potassio, dello iodato di calcio anidro e dello iodato di calcio anidro in granuli rivestiti emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze e preparati, secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dello ioduro di potassio e dello iodato di calcio anidro, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze e i preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», sono autorizzati per l'impiego quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1459/2005

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1459/2005, le voci «ioduro di potassio» e «iodato di calcio anidro», relative all'elemento E2 Iodio-I, sono soppresse.

Articolo 3

Misure transitorie

1. Lo ioduro di potassio e lo iodato di calcio anidro autorizzati dalla direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 24 dicembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 24 giugno 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nel paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 24 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 24 giugno 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il periodo per la produzione e l'etichettatura di cui alla prima frase termina il 24 giugno 2017.



*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

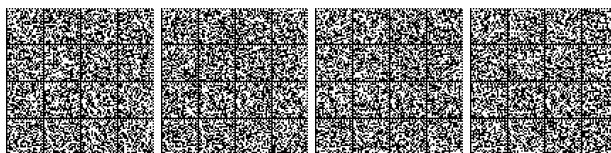
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

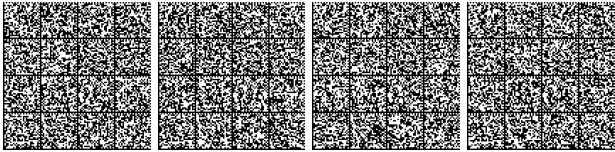


ALLEGATO

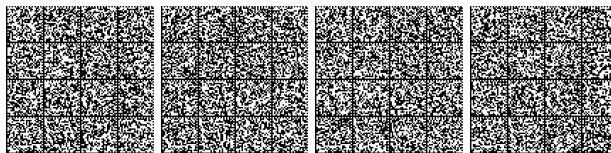
Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
						Elemento (l) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.

3b201	—	Ioduro di potassio	<i>Composizione dell'additivo</i> Ioduro di potassio e stearato di calcio, in polvere, con un tenore minimo di 69 % di iodio <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Ioduro di potassio Formula chimica: KI Numero CAS: 7681-11-0 <i>Metodi di analisi ⁽¹⁾</i> Per la determinazione dello ioduro di potassio nell'additivo per mangimi: — titrimetria — <i>Food Chemicals Codex</i>, monografia; o — titrimetria — <i>Farmacopea europea</i>, monografia (Eur.Ph. 6.01/2008:0186). Per la quantificazione del potassio totale nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869:2000); o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510:2007).	Tutte le specie	—	—	Equini: 4 (in totale) Ruminanti per la produzione di latte e galline ovaiole: 5 (in totale) Pesci: 20 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)	1. L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. 2. Lo ioduro di potassio può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. 3. Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti nazionali che attuano le norme dell'Unione relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive del Consiglio 89/391/CEE ⁽²⁾, 89/656/CEE ⁽³⁾, 92/85/CEE ⁽⁴⁾ e 98/24/CE ⁽⁵⁾. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾. 4. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.	24 giugno 2025
-------	---	--------------------	--	-----------------	---	---	--	---	----------------



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			Per la quantificazione dello iodio totale nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) (EN 15111:2007).				Elemento (I) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	5. Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nel mangime completo per: — equini è di 3 mg/kg, — cani è di 4 mg/kg, — gatti è di 5 mg/kg, — ruminanti per la produzione di latte è di 2 mg/kg — galline ovaiole è di 3 mg/kg.	
3b202	—	Iodato di calcio anidro	<i>Composizione dell'additivo</i> Iodato di calcio anidro, in polvere, con un tenore minimo di 63,5 % di iodio <i>Caratterizzazione delle sostanze attive</i> Formula chimica: $\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$ Numero CAS: 7789-80-2 <i>Metodi di analisi</i> (1) Per la determinazione dello iodato di calcio nell'additivo per mangimi: — titrimetria — <i>Food Chemicals Codex</i> , monografia: o — titrimetria — Farmacopea europea, monografia (Eur.Ph. 6.01/2008:20504). Per la quantificazione del calcio totale nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869:2000); o	Tutte le specie	—	—	Equini: 4 (in totale) Ruminanti per la produzione di latte e galline ovaiole: 5 (in totale) Pesci: 20 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)	1. L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. 2. Lo iodato di calcio anidro può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. 3. Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti nazionali che attuano le norme dell'Unione relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE e 98/24/CE. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE.	24 giugno 2025



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Elemento (l) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510:2007). Per la quantificazione dello iodio totale nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) (EN 15111:2007).					4. Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nel mangime completo per:	
								— equini è di 3 mg/kg, — cani è di 4 mg/kg, — gatti è di 5 mg/kg, — ruminanti per la produzione di latte è di 2 mg/kg — galline ovaiole è di 3 mg/kg.	
3b203	—	Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di iodato di calcio anidro in granuli rivestiti con un tenore di iodio dall'1 % al 10 % Agenti di rivestimento e disperdenti [scelta del poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E484) polietilenglicole 300, sorbitolo (E420ii), e maltodestrinali]: < 5 %. Materie prime per mangimi (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tuoli di mais) come agenti di granulazione. Particelle < 50 µm: < 1,5 %. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Formula chimica: Ca(IO₃)₂ Numero CAS: 7789-80-2	Tutte le specie	—	—	Equini: 4 (in totale) Ruminanti per la produzione di latte e galline ovaiole: 5 (in totale) Pesci: 20 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)	1. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. 2. Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nel mangime completo per: — equini è di 3 mg/kg, — cani è di 4 mg/kg, — gatti è di 5 mg/kg, — ruminanti per la produzione di latte è di 2 mg/kg — galline ovaiole è di 3 mg/kg.	24 giugno 2025



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore minimo	Elemento (l) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
			<i>Metodi di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dello iodato di calcio nell'additivo per mangimi: — titrimetria — <i>Food Chemicals Codex</i>, monografia; o — titrimetria — Farmacopea europea, monografia (Eur.Ph. 6 01/2008:20504). Per la quantificazione del calcio totale nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869:2000); o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510:2007). Per la quantificazione dello iodio totale nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) (EN 15111:2007).						

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

⁽²⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

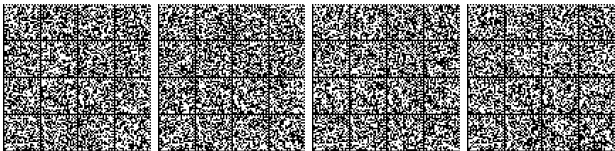
⁽³⁾ Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

⁽⁴⁾ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁽⁶⁾ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

15CE1212



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/862 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

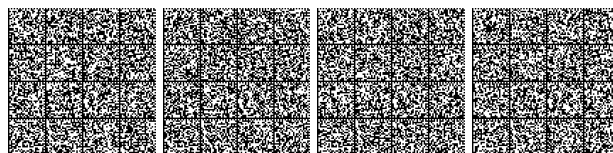
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	46,1
	MA	77,9
	MK	71,9
	TN	138,3
	TR	80,1
	ZZ	82,9
0707 00 05	AL	34,4
	MK	40,6
	ZZ	37,5
0709 93 10	TR	70,0
	ZZ	70,0
0805 50 10	AR	109,6
	BO	145,2
	BR	107,1
	TR	67,0
	ZA	166,3
	ZZ	119,0
0808 10 80	AR	93,1
	BR	100,6
	CL	138,8
	NZ	131,1
	US	219,4
	ZA	132,9
	ZZ	136,0
0809 10 00	TR	288,5
	ZZ	288,5
0809 29 00	US	507,5
	ZZ	507,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/863 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2015

**recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

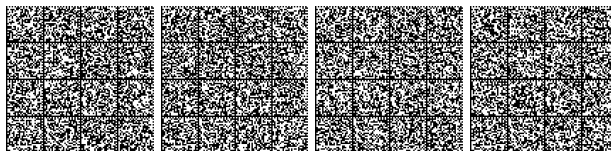
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 65/2011/UE istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
- (2) La direttiva 65/2011/UE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche commercializzate sul mercato unionale. L'allegato II di detta direttiva elenca tali sostanze soggette a restrizioni.
- (3) In occasione del riesame periodico dell'elenco di sostanze soggette a restrizioni d'uso di cui all'allegato II dovrebbero essere considerati a titolo prioritario i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall'uso dell'esabromociclododecano (HBCDD), dello ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), del benzilbutilftalato (BBP) e del dibutilftalato (DBP). Ai fini di un ampliamento delle restrizioni d'uso, la Commissione dovrebbe riesaminare le sostanze precedentemente sottoposte a valutazione.
- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE, sono state consultate le parti interessate, compresi gli operatori economici, gli operatori del settore del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e si è proceduto a una valutazione accurata.
- (5) Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), il butilbenzilftalato (BBP), il dibutilftalato (DBP) e il diisobutilftalato (DIBP) sono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Il DIBP può essere usato come sostituto del DBP ed è stato oggetto di precedenti valutazioni da parte della Commissione. Le prove disponibili indicano che queste quattro sostanze, se usate nelle AEE, possono incidere negativamente sul riciclaggio, sulla salute umana e sull'ambiente durante le operazioni di gestione dei rifiuti delle AEE.
- (6) Per la maggior parte delle AEE esistono sostituti dagli impatti meno negativi per DEHP, BBP, DBP e DIBP. Va quindi soggetto a restrizione l'uso di tali sostanze nelle AEE. DEHP, BBP e DBP sono già soggetti a restrizioni d'uso alla voce 51 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, affinché i giocattoli contenenti DEHP, BBP o DBP in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, calcolato cumulativamente per i tre ftalati, non possano essere commercializzati nell'UE. Al fine di evitare una doppia regolamentazione, la restrizione di cui all'allegato XVII, voce 51, di detto regolamento continua pertanto a costituire l'unica restrizione applicabile a DEHP, BBP e DBP nei giocattoli.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (7) Al fine di agevolare la transizione e ridurre i possibili impatti socioeconomici, è opportuno concedere un adeguato periodo di transizione, che consenta agli operatori economici di presentare domanda di esenzione dalle restrizioni della sostanza, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2011/65/UE. Nella determinazione del periodo transitorio è necessario tener conto dei cicli d'innovazione più lunghi dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo. La restrizione d'uso di DEHP, BBP, DBP e DIBP dovrebbe quindi applicarsi ai dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, a decorrere dal 22 luglio 2021.
- (8) Gli eventuali adeguamenti degli allegati III o IV della direttiva 2011/65/UE per esentare le domande relative al DEHP o al DBP dovrebbero evitare la doppia regolamentazione nonché oneri eccessivi, garantire la coerenza con l'amministrazione delle eventuali autorizzazioni concesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione all'integrazione di tali sostanze nelle AEE. Gli operatori che prevedono di presentare domande di esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE dovrebbero tenere presente che tali esenzioni possono riguardare l'intero ciclo di vita dell'AEE, compresa la fase di fabbricazione.
- (9) È quindi necessario modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2011/65/UE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

Piombo (0,1 %)

Mercurio (0,1 %)

Cadmio (0,01 %)

Cromo esavalente (0,1 %)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)

Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)

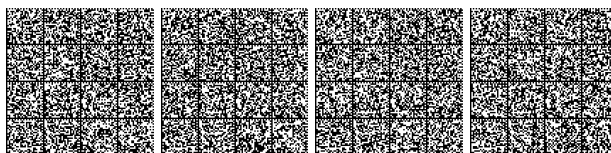
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)

Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.»

15CE1214

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

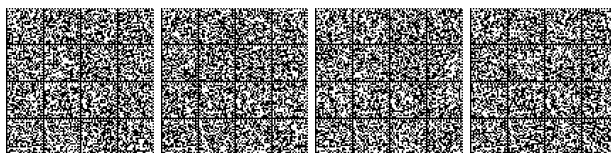
considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione⁽²⁾, le tariffe e gli oneri di cui a tale regolamento sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità al regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio⁽³⁾.
- (2) A seguito di questa revisione annuale realizzata nel 2014, tali tariffe dovrebbero essere adattate secondo il tasso di inflazione media annuale applicabile pubblicato da Eurostat, che è pari a 1,5 % per l'anno 2013.
- (3) L'adeguamento delle tariffe e degli oneri è fissato a un livello tale che il gettito da essi derivante, insieme ad altre fonti di entrate dell'agenzia a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti.
- (4) Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbe continuare a monitorare gli sforzi profusi dall'Agenzia per migliorare l'efficienza al fine di ottenere il miglior rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti. La Commissione dovrebbe tener conto del parere del consiglio di amministrazione in occasione della prossima revisione delle tariffe e degli oneri pagabili all'Agenzia conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 340/2008.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).



- (6) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle domande valide che sono pendenti alla data della sua entrata in vigore.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

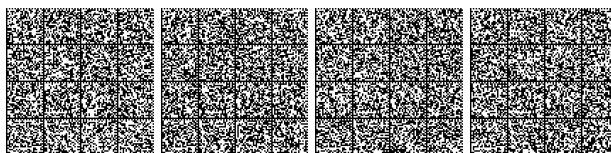
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate	1 739 EUR	1 304 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate	4 674 EUR	3 506 EUR
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate	12 501 EUR	9 376 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate	33 699 EUR	25 274 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

	MEDIA im- presa (presenta- zione indivi- duale)	MEDIA im- presa (presenta- zione con- giunta)	Piccola im- presa (presenta- zione indivi- duale)	Piccola im- presa (presenta- zione con- giunta)	Microim- presa (presenta- zione indivi- duale)	Microim- presa (presenta- zione con- giunta)
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate	1 131 EUR	848 EUR	609 EUR	457 EUR	87 EUR	65 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate	3 038 EUR	2 279 EUR	1 636 EUR	1 227 EUR	234 EUR	175 EUR
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate	8 126 EUR	6 094 EUR	4 375 EUR	3 282 EUR	625 EUR	469 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate	21 904 EUR	16 428 EUR	11 795 EUR	8 846 EUR	1 685 EUR	1 264 EUR

ALLEGATO II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Tariffa	1 739 EUR	1 304 EUR

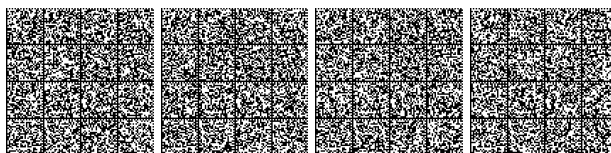


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

	MEDIA im- presa (presenta- zione indivi- duale)	MEDIA im- presa (presenta- zione con- giunta)	Piccola im- presa (presenta- zione indivi- duale)	Piccola im- presa (presenta- zione con- giunta)	Microim- presa (presenta- zione indivi- duale)	Microim- presa (presenta- zione con- giunta)
Tariffa	1 131 EUR	848 EUR	609 EUR	457 EUR	87 EUR	65 EUR

ALLEGATO III

**Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE)
n. 1907/2006**

Tabella 1

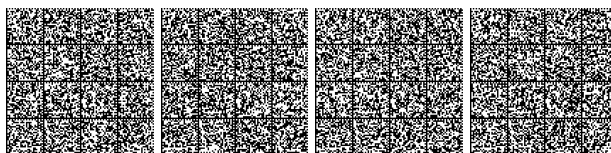
Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate	2 935 EUR	2 201 EUR
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	10 762 EUR	8 071 EUR
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	31 960 EUR	23 970 EUR
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	7 827 EUR	5 870 EUR
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	29 025 EUR	21 768 EUR
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	21 198 EUR	15 898 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

	MEDIA im- presa (presenta- zione indivi- duale)	MEDIA im- presa (presenta- zione con- giunta)	Piccola im- presa (presenta- zione indivi- duale)	Piccola im- presa (presenta- zione con- giunta)	Microim- presa (presenta- zione indivi- duale)	Microim- presa (presenta- zione con- giunta)
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate	1 908 EUR	1 431 EUR	1 027 EUR	770 EUR	147 EUR	110 EUR
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	6 995 EUR	5 246 EUR	3 767 EUR	2 825 EUR	538 EUR	404 EUR
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	20 774 EUR	15 580 EUR	11 186 EUR	8 389 EUR	1 598 EUR	1 198 EUR



	MEDIA im- presa (presenta- zione indivi- duale)	MEDIA im- presa (presenta- zione con- giunta)	Piccola im- presa (presenta- zione indivi- duale)	Piccola im- presa (presenta- zione con- giunta)	Microim- presa (presenta- zione indivi- duale)	Microim- presa (presenta- zione con- giunta)
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	5 087 EUR	3 816 EUR	2 739 EUR	2 055 EUR	391 EUR	294 EUR
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	18 866 EUR	14 150 EUR	10 159 EUR	7 619 EUR	1 451 EUR	1 088 EUR
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	13 779 EUR	10 334 EUR	7 419 EUR	5 564 EUR	1 060 EUR	795 EUR

Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento			
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica	1 631 EUR		
Tipo di aggiornamento		Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda	Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	4 892 EUR	3 669 EUR
	Fascia di tonnellaggio pertinente	1 631 EUR	1 223 EUR
	Sommario di studio o sommario esauriente di studio	4 892 EUR	3 669 EUR
	Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	3 261 EUR	2 446 EUR
	Nome commerciale della sostanza	1 631 EUR	1 223 EUR
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio	1 631 EUR	1 223 EUR
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 631 EUR	1 223 EUR

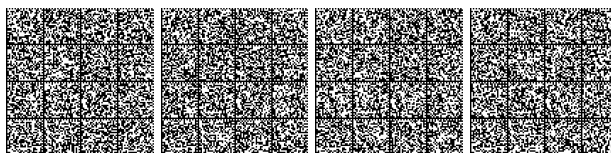


Tabella 4

Tariffe ridotte per le PMI per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento		MEDIA impresa		Piccola impresa		Microimpresa	
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica		1 060 EUR		571 EUR		82 EUR	
Tipo di aggiornamento		MEDIA im- presa (presenta- zione indi- viduale)	MEDIA im- presa (presenta- zione con- giunta)	Piccola im- presa (presenta- zione indi- viduale)	Piccola im- presa (presenta- zione con- giunta)	Microim- presa (presenta- zione indi- viduale)	Microim- presa (presenta- zione con- giunta)
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella do- manda	Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	3 180 EUR	2 385 EUR	1 712 EUR	1 284 EUR	245 EUR	183 EUR
	Fascia di tonnellaggio pertinente	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
	Sommario di studio o sommario esauriente di studio	3 180 EUR	2 385 EUR	1 712 EUR	1 284 EUR	245 EUR	183 EUR
	Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	2 120 EUR	1 590 EUR	1 141 EUR	856 EUR	163 EUR	122 EUR
	Nome commerciale della sostanza	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR

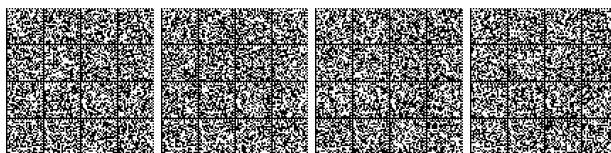
ALLEGATO IV

Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Oggetto della domanda di riservatezza	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	4 892 EUR	3 669 EUR
Fascia di tonnellaggio pertinente	1 631 EUR	1 223 EUR



Oggetto della domanda di riservatezza	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Sommario di studio o sommario esauriente di studio	4 892 EUR	3 669 EUR
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	3 261 EUR	2 446 EUR
Nome commerciale della sostanza	1 631 EUR	1 223 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio	1 631 EUR	1 223 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 631 EUR	1 223 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Oggetto della domanda di riservatezza	MEDIA impresa (presentazione individuale)	MEDIA impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	3 180 EUR	2 385 EUR	1 712 EUR	1 284 EUR	245 EUR	183 EUR
Fascia di tonnellaggio pertinente	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
Sommario di studio o sommario esauriente di studio	3 180 EUR	2 385 EUR	1 712 EUR	1 284 EUR	245 EUR	183 EUR
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	2 120 EUR	1 590 EUR	1 141 EUR	856 EUR	163 EUR	122 EUR
Nome commerciale della sostanza	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR



ALLEGATO V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe per la notifica di PPORD

Tariffa ordinaria	544 EUR
Tariffa ridotta per le medie imprese	353 EUR
Tariffa ridotta per le piccole imprese	190 EUR
Tariffa ridotta per le microimprese	27 EUR

Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD

Onere ordinario	1 087 EUR
Onere ridotto per le medie imprese	707 EUR
Onere ridotto per le piccole imprese	380 EUR
Onere ridotto per le microimprese	54 EUR

ALLEGATO VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base	54 100 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	10 820 EUR
Tariffa supplementare per impiego	10 820 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 EUR
	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR

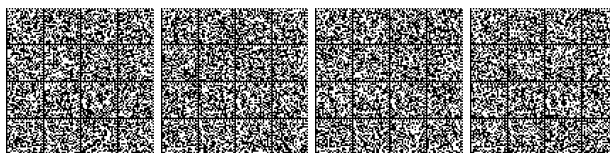


Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base	40 575 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	8 115 EUR
Tariffa supplementare per impiego	8 115 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR

Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base	24 345 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	4 869 EUR
Tariffa supplementare per impiego	4 869 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR

Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base	5 410 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	1 082 EUR
Tariffa supplementare per impiego	1 082 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Richiedente supplementare: 4 057 EUR

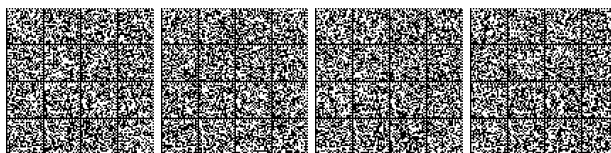
ALLEGATO VII

Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base	54 100 EUR
Onere supplementare per impiego	10 820 EUR



Onere supplementare per sostanza	10 820 EUR
Onere supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 EUR
	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR

Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base	40 575 EUR
Onere supplementare per impiego	8 115 EUR
Onere supplementare per sostanza	8 115 EUR
Onere supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR

Tabella 3

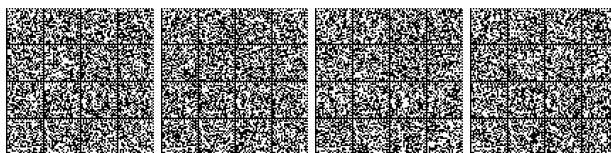
Oneri ridotti per le piccole imprese

Onere di base	24 345 EUR
Onere supplementare per impiego	4 869 EUR
Onere supplementare per sostanza	4 869 EUR
Onere supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR

Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base	5 410 EUR
Onere supplementare per impiego	1 082 EUR
Onere supplementare per sostanza	1 082 EUR
Onere supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR



ALLEGATO VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

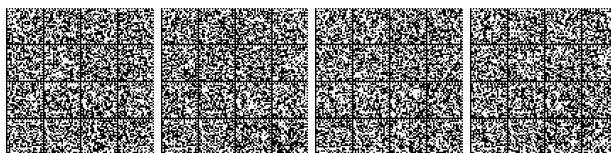
Ricorso contro una decisione a norma:	Tariffa
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006	2 392 EUR
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006	4 783 EUR
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006	7 175 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Ricorso contro una decisione a norma:	Tariffa
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006	1 794 EUR
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006	3 587 EUR
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006	5 381 EUR»

15CE1215



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Sulla base delle conclusioni di un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).
- (2) Le misure hanno assunto la forma di un'aliquota del 46,2 % di dazio ad valorem, fatta eccezione per Kiswire Qingdao Ltd (0 %) nonché per Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (aliquota del 31,1 % per entrambe).

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) Il 7 febbraio 2014, successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore⁽⁴⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) La domanda è stata presentata dall'European Stress Information Service («ESIS») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.
- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, in data 8 maggio 2014 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁵⁾ («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

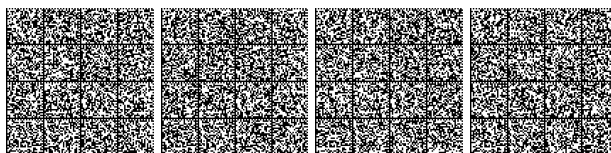
⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 270 del 19.9.2013, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU C 138 dell'8.5.2014, pag. 33.



4. Periodi pertinenti presi in considerazione dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

- (7) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° aprile 2013 e il 31 marzo 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

5. Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

- (8) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione ritenuti interessati e i rappresentanti della Cina. Alle parti interessate è stata concessa la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (9) Dato l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e di importatori indipendenti nell'Unione, la Commissione ha ventilato nell'avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento di queste parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione sulla base della produzione del prodotto simile. Tale campione era composto da cinque produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 64 % della produzione totale dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni in merito al campione provvisorio, senza ricevere tuttavia alcuna osservazione. Il campione provvisorio è stato quindi confermato ed è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (11) Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori indipendenti dell'Unione, tali parti sono state invitate a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Dato che nessuna di queste parti si è manifestata, non è stato tuttavia necessario ricorrere al campionamento per i produttori esportatori né per gli importatori indipendenti.

6. Questionari e verifica

- (12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni giudicate necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, nonché per accertare l'interesse dell'Unione.
- (13) A tal fine la Commissione ha inviato questionari a tutte le parti ritenute interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura, ossia i produttori esportatori cinesi noti, i produttori noti in otto paesi terzi a economia di mercato per i quali esistono indicazioni di una fabbricazione da parte loro del prodotto simile, i produttori dell'Unione inclusi nel campione e gli utilizzatori noti dell'Unione.
- (14) I cinque produttori dell'Unione inseriti nel campione e altri dodici produttori hanno compilato e trasmesso il questionario. Un utilizzatore ha risposto al questionario, mentre undici utilizzatori e tre fornitori hanno presentato osservazioni scritte. Nessun produttore esportatore cinese ha compilato il questionario. Tre produttori di paesi terzi a economia di mercato hanno compilato e trasmesso il questionario.
- (15) Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:
- a) produttori dell'Unione inseriti nel campione:
- CB Trafilati Acciai, Tezze sul Brenta, Italia;
 - D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi, Miskolc, Ungheria;
 - DWK Drahtwerk GmbH, Colonia, Germania;



- Nedri Spanstaal, BV, Venlo, Paesi Bassi;
- Trenzas y Cables de Acero PSC, Santander, Spagna;
- b) produttore del paese terzo ad economia di mercato:
 - Scaw South Africa (Pty) Limited, Germiston, Sud Africa.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (16) Il prodotto in esame è costituito da fili non zincati d'acciaio non legato, da fili zincati d'acciaio non legato e da trefoli, zincati e no, d'acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69, originari della Cina. Ai trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non si applicano le misure attualmente in vigore. Tali trefoli non sono oggetto del presente riesame.
- (17) Il prodotto in esame è usato prevalentemente dall'industria delle costruzioni nelle armature per calcestruzzo, ma altresì per elementi sospesi e ponti strallati. È fabbricato a partire da vergelle di acciaio ad alto tenore di carbonio che sono pulite, trafilate, riscaldate e — nel caso dei trefoli — avvolte elicoidalmente per ottenere specifiche caratteristiche in termini di diametro, resistenza e stabilità.

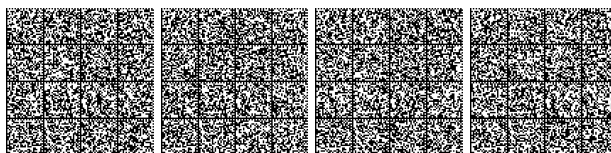
2. Prodotto simile

- (18) L'inchiesta di riesame ha confermato che i fili e i trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso fabbricati e venduti nell'UE dall'industria dell'Unione, quelli fabbricati e venduti sul mercato interno del Sud Africa, paese che è stato utilizzato come paese di riferimento, e quelli prodotti in Cina e potenzialmente venduti nell'Unione presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati alle medesime applicazioni di base.
- (19) Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (20) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping da parte della Cina.
- (21) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la Cina ha esportato quantitativi trascurabili del prodotto in esame. Non esiste pertanto alcun rischio di persistenza di dumping per quanto riguarda la Cina. La valutazione si è limitata al rischio di reiterazione del dumping in base ai prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi.
- (22) Come indicato al considerando 14 la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dai produttori esportatori cinesi. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Cina l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si basa pertanto sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Le autorità cinesi sono state informate dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili.
- (23) Il rischio di reiterazione del dumping è stato pertanto valutato utilizzando le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni (dati cinesi, di Eurostat e di altri paesi terzi) e documenti del settore in questione.



2. Paese di riferimento

- (24) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Cina non è considerata un paese a economia di mercato. Nell'inchiesta iniziale la Turchia è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale («paese di riferimento»).
- (25) Nell'avviso di apertura la Commissione: i) ha previsto di riutilizzare la Turchia come paese di riferimento nel presente riesame in previsione della scadenza, come suggerito dal richiedente; ii) ha individuato altri paesi terzi a economia di mercato che esportano nell'Unione fili e i trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, ossia Brasile, Corea del Sud, India, Russia, Sud Africa e Thailandia. Nel 2013 le importazioni nell'Unione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso da questi paesi hanno registrato i livelli più alti (in base ai dati Eurostat).
- (26) La Commissione ha verificato se fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono fabbricati e venduti in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali esistono indicazioni di una fabbricazione di tali prodotti. La Commissione ha contattato i produttori e le loro associazioni di categoria in sette paesi produttori di acciaio indicati nell'avviso di apertura e negli Stati Uniti.
- (27) Il questionario è stato compilato e trasmesso alla Commissione da produttori dell'India, del Sud Africa e della Turchia. Il richiedente si è opposto all'utilizzo dell'India come paese di riferimento, sostenendo che il mercato interno di tale paese è distorto da sovvenzioni statali che vanno a beneficio dell'industria dell'acciaio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da altre parti interessate.
- (28) La Commissione ha concluso che il Sud Africa è il paese di riferimento più appropriato nel presente riesame sulla base dei seguenti elementi:
- copertura completa dei vari tipi del prodotto in esame,
 - esistenza di norme di qualità per le caratteristiche fisiche e tecniche di base identiche a quelle del mercato dell'Unione,
 - qualità ed esaustività dei dati forniti nelle risposte al questionario,
 - esistenza di un sufficiente livello di concorrenza sul mercato interno,
 - entità sufficiente delle vendite sul mercato interno del produttore che ha collaborato.

3. Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1. Determinazione del valore normale

- (29) Le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono servite da base per la determinazione del valore normale per la Cina, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (30) La Commissione ha dapprima esaminato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento fosse rappresentativo. Le vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresentavano almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso verso paesi terzi utilizzati per il calcolo del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di quanto precede, il totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento era rappresentativo.
- (31) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione verso paesi terzi utilizzati per il calcolo del dumping.
- (32) La Commissione ha quindi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame per ciascun tipo di prodotto, allo scopo di decidere se utilizzare ai fini del calcolo del valore normale le vendite effettive realizzate sul mercato interno a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.



- (33) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, nel caso in cui:
- a) il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresenti più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto e
 - b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (34) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (35) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno dei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nel caso in cui:
- a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenti l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, oppure
 - b) il prezzo medio ponderato di questo tipo di prodotto sia inferiore al costo unitario di produzione.
- (36) Per un determinato tipo di prodotto per il quale non sono state riscontrate vendite sul mercato interno del paese di riferimento, il valore normale è stato calcolato maggiorando la media ponderata del costo di fabbricazione del prodotto simile di un dato importo a titolo di spese generali, amministrative e di vendita e di utili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (37) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, tale importo era basato sui dati effettivi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento.

3.2. Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

- (38) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione hanno dovuto essere basati sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (39) La Commissione ha analizzato le statistiche di Eurostat. I quantitativi dei prodotti importati dalla Cina sono stati molto modesti e i relativi prezzi non sono stati pertanto ritenuti rappresentativi.
- (40) La Commissione ha analizzato le statistiche del commercio cinesi. Tali statistiche classificavano il prodotto in esame applicando codici SA che comprendevano altri prodotti di valore nettamente superiore, come prodotti di acciaio inossidabile e cavi di fili di acciaio. La Commissione ha pertanto ritenuto che le statistiche del commercio cinesi non potessero essere utilizzate per stabilire il probabile prezzo all'esportazione del prodotto in esame.
- (41) La Commissione ha selezionato i principali paesi di destinazione delle esportazioni cinesi di cui ai codici SA comprendenti il prodotto in esame (Brasile, Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Stati Uniti d'America e Vietnam). La Commissione ha inoltre esaminato se le statistiche sulle importazioni di questi paesi consentissero di individuare i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso come il prodotto in esame e dimostrassero che tali prodotti erano stati importati in volumi significativi. Poiché solo le statistiche del commercio di alcuni di questi paesi soddisfacevano questi due criteri, il probabile prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base di tali statistiche sulle importazioni dalla Cina.

3.3. Confronto

- (42) Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello fob Cina.
- (43) Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, spese di assicurazione, IVA non rimborsabile, costi di esportazione, sconti e riduzioni.



3.4. *Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame*

- (44) Alla luce di quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è risultato pari al 27,2 %.

4. **Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure**

4.1. *Capacità produttiva dei produttori esportatori*

- (45) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi si è attinto alle seguenti fonti:
- informazioni fornite dal richiedente;
 - pubblicazioni disponibili pubblicamente;
 - informazioni raccolte nell'inchiesta iniziale.
- (46) È noto che l'industria cinese dell'acciaio è di gran lunga la più importante al mondo. Secondo le informazioni fornite dal richiedente, la Cina vantava nel 2013 una produzione annuale compresa tra 2,5 e 3 milioni di tonnellate di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso e una capacità produttiva compresa tra 4 e 5 milioni di tonnellate. Di questi prodotti, 1–1,5 milioni di tonnellate sono stati esportati verso paesi terzi e 1–2 milioni di tonnellate sono stati venduti sul mercato interno. Le importazioni in Cina di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono risultate trascurabili. La capacità di produzione inutilizzata in Cina (compresa tra 1,5 e 2 milioni di tonnellate) supera di almeno 3 volte le dimensioni del mercato dell'Unione.
- (47) Il richiedente ha stimato che la capacità produttiva di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso della Cina superi di gran lunga gli 11 milioni di tonnellate l'anno. A fronte di vendite sul mercato interno e all'esportazione comprese tra 6 e 7 milioni di tonnellate l'anno, la capacità di produzione inutilizzata complessiva sarebbe pertanto superiore a 4 milioni di tonnellate.
- (48) A questo proposito, prima dell'istituzione delle misure, le importazioni dalla Cina sono aumentate di sette volte in tre anni, fino a raggiungere quasi 87 000 tonnellate (ossia l'8,2 % dei consumi durante l'inchiesta iniziale, ma il 17 % dei consumi del mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame).
- (49) È pertanto considerevole il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi vendano quantitativi significativi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sul mercato dell'Unione.

4.2. *Attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione*

- (50) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi le conclusioni si basano sui dati disponibili. La valutazione del rischio di deviazione del traffico commerciale verso il mercato dell'Unione, in caso di abrogazione delle misure, si basa su fonti pubblicamente disponibili.
- (51) Il mercato dell'Unione è considerevole e rappresentava un valore stimato in 365 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta di riesame. Inoltre, rispetto alla media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, il livello di sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni cinesi verso i pertinenti paesi terzi di cui al considerando 41 è stato calcolato dalla presente inchiesta pari al 47 %. Questi differenziali dei prezzi dimostrano chiaramente l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione e le capacità della Cina di competere sui prezzi in caso di abrogazione delle misure.
- (52) Successivamente alla comunicazione delle conclusioni, le parti interessate hanno fornito elementi che attestano l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione in aggiunta ai prezzi che vi sono praticati. Tra questi elementi figurano:
- procedure di appalto trasparenti e prevedibili;
 - favorevoli condizioni di pagamento;
 - vasta clientela che consuma grandi quantità di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso;
 - ripresa del settore delle costruzioni in alcuni Stati membri.



Tali elementi dimostrano che il prezzo non è l'unico aspetto che rende il mercato dell'Unione attraente per gli esportatori cinesi.

- (53) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che in caso di abrogazione delle misure esiste un rischio significativo di deviazione del traffico commerciale da paesi terzi meno attraenti verso il mercato dell'Unione.

5. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

- (54) La capacità produttiva inutilizzata della Cina e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione portano a concludere che, nel caso in cui le misure in vigore vengano lasciate scadere, sussiste un rischio di forte aumento delle esportazioni cinesi oggetto di dumping del prodotto in esame.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (55) Il prodotto simile è stato fabbricato da 21 produttori dell'Unione durante il periodo in esame. Tali 21 società costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumi dell'Unione

- (56) La Commissione ha determinato i consumi dell'Unione addizionando alle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE le importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat a livello di codice TARIC (tariffa doganale integrata dell'Unione europea).
- (57) I consumi dell'Unione in tal modo determinati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumi dell'Unione

	2010	2011	2012	2013	PIR
Totale dei consumi dell'Unione (in tonnellate)	564 973	561 342	504 591	508 226	497 708
Indice	100	99	89	90	88

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

- (58) Nel periodo in esame i consumi dell'Unione sono diminuiti del 12 %. Tale contrazione della domanda si è verificata principalmente nel periodo 2011–2012 e rispecchia una tendenza generale riscontrabile in tutto il settore delle costruzioni all'indomani della crisi finanziaria.

2. Importazioni dal paese interessato

2.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

- (59) Il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat.



- (60) Il volume delle importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato della Cina

Paese		2010	2011	2012	2013	PIR
Cina	Volume (in tonnellate)	676	5	503	76	99
	Indice	100	1	74	11	15
	Quota di mercato	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %

Fonte: Eurostat (TARIC)

- (61) L'istituzione di misure antidumping ha pressoché interrotto le importazioni dalla Cina. Nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono state molto modeste, scendendo da 676 tonnellate nel 2010 (pari allo 0,1 % del mercato dell'Unione) a 99 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

2.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato*

- (62) Le vendite estremamente ridotte nell'Unione del prodotto in esame originario della Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame non hanno potuto essere utilizzate per trarre conclusioni significative.
- (63) Dal momento che non è stato possibile utilizzare le statistiche del commercio della Cina per quanto riguarda le esportazioni cinesi verso altri mercati (cfr. considerando 40), il probabile prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base delle statistiche del commercio di taluni paesi terzi relative alle importazioni dalla Cina di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso (cfr. considerando 41).
- (64) È stato effettuato un confronto tra i prezzi del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione e i prezzi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso fabbricati in Cina e venduti ad alcuni paesi terzi, rettificati al livello cif franco frontiera dell'Unione.
- (65) Il confronto tra i prezzi ha evidenziato un significativo probabile margine di sottoquotazione dei prezzi del 47 %.

3. Importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure

- (66) Il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato di altri paesi terzi

Paese		2010	2011	2012	2013	PIR
Thailandia	Volume (in tonnellate)	11 454	12 889	11 371	8 061	6 416
	Indice	100	113	99	70	56
	Quota di mercato	2,0 %	2,3 %	2,3 %	1,6 %	1,3 %



Paese		2010	2011	2012	2013	PIR
Sud Africa	Volume (in tonnellate)	1 681	561	1 727	6 682	6 463
	Indice	100	33	103	397	384
	Quota di mercato	0,3 %	0,1 %	0,3 %	1,3 %	1,3 %
Altri	Volume (in tonnellate)	12 981	15 867	16 690	12 036	10 911
	Indice	100	122	129	93	84
	Quota di mercato	2,3 %	2,8 %	3,3 %	2,4 %	2,2 %
Tutti i paesi terzi (ad eccezione della Cina)	Volume (in tonnellate)	26 112	29 316	29 788	26 779	23 790
	Indice	100	112	114	103	91
	Quota di mercato	4,6 %	5,2 %	5,9 %	5,3 %	4,8 %

Fonte: Eurostat (TARIC)

- (67) Le importazioni da altri paesi terzi ad eccezione della Cina hanno mantenuto una quota di mercato relativamente stabile compresa tra il 4,6 % ed il 5,9 % durante il periodo in esame. Più della metà di queste importazioni proviene dalla Thailandia e dal Sud Africa. Tra gli altri paesi esportatori figurano l'India, la Russia e l'Ucraina.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (68) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

4.1. Indicatori macroeconomici

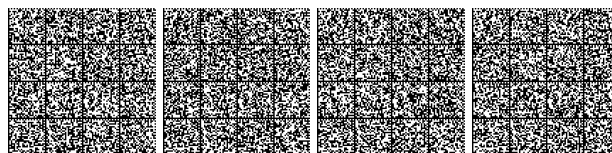
4.1.1. Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

- (69) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

	2010	2011	2012	2013	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	687 576	657 933	609 099	615 466	602 692
Indice	100	96	89	90	88
Capacità produttiva	1 047 810	1 043 810	922 270	934 170	858 170



	2010	2011	2012	2013	PIR
<i>Indice</i>	100	100	88	89	82
Tasso di utilizzo degli impianti	66 %	63 %	66 %	66 %	70 %
<i>Indice</i>	100	96	101	100	107

Fonte: risposte al questionario (di tutti i produttori)

- (70) La produzione dell'Unione ha registrato una diminuzione del 12 % nel periodo in esame. Considerata la stabilità della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la produzione ha seguito da vicino l'evoluzione dei consumi del prodotto in esame sul mercato dell'Unione.
- (71) L'industria dell'Unione ha reagito a questa contrazione dei volumi di produzione procedendo a un'ampia ristrutturazione. La ristrutturazione ha determinato una contrazione del 18 % della capacità produttiva nel periodo in esame, superiore alla flessione della domanda.
- (72) Il tasso di utilizzo degli impianti è pertanto salito dal 66 % al 70 % durante il periodo in esame, pur rimanendo al di sotto del suo livello ottimale, il che significa che nell'industria dell'Unione persiste tuttora un eccesso di capacità produttiva.

4.1.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (73) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato nell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

	2010	2011	2012	2013	PIR
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	538 185	532 021	474 300	481 370	473 819
<i>Indice</i>	100	99	88	89	88
Quota di mercato	95,3 %	94,8 %	94,0 %	94,7 %	95,2 %
<i>Indice</i>	100	99	99	99	100

Fonte: risposte al questionario (di tutti i produttori)

- (74) Il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione è diminuito del 12 % nel periodo in esame, in linea con l'andamento dei consumi dell'Unione.
- (75) Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta nel complesso stabile. La media dei prezzi dell'industria dell'Unione è risultata inferiore del 10 % alla media dei prezzi delle importazioni da paesi terzi negli ultimi tre anni del periodo oggetto del riesame, mentre era globalmente equivalente in precedenza.



4.1.3. Crescita

- (76) Il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato proporzionale alla flessione dei consumi dell'Unione, il che si è tradotto in una stabilità della quota di mercato (95,2 %).

4.1.4. Occupazione e produttività

- (77) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

	2010	2011	2012	2013	PIR
Numero di addetti	1 580	1 544	1 435	1 405	1 267
<i>Indice</i>	100	98	91	89	80
Produttività (tonnellata/dipendente)	435	426	424	438	476
<i>Indice</i>	100	98	98	101	109

Fonte: risposte al questionario (di tutti i produttori)

- (78) A seguito della ristrutturazione avviata, l'occupazione dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente durante il periodo in esame, scendendo da 1 580 addetti nel 2010 a 1 267 addetti nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (79) Nel corso del periodo in esame, la produttività è aumentata del 9 %. Ciò è da ascrivere alla maggiore rapidità del calo dell'occupazione rispetto alla flessione della produzione dell'Unione.

4.2. Indicatori microeconomici

4.2.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (80) I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato in media il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 7

MEDIA dei prezzi di vendita nell'Unione

	2010	2011	2012	2013	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)	767	822	782	741	726
<i>Indice</i>	100	107	102	97	95
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	784	834	789	741	726
<i>Indice</i>	100	106	101	95	93

Fonte: risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)



- (81) Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti è diminuito del 5 % nel periodo in esame. L'incremento tra il 2010 e il 2011 e la successiva diminuzione nell'anno successivo rispecchiavano in primo luogo l'aumento dei costi delle materie prime. La successiva diminuzione dei prezzi è più legata alla pressione sui prezzi esercitata dall'effetto combinato della contrazione dei consumi nell'Unione e dell'esistenza nell'industria dell'Unione di un eccesso di capacità produttiva.
- (82) Il costo unitario di produzione ha registrato una flessione del 7 % nel periodo in esame. Come indicato in precedenza, l'aumento osservato nei primi due anni era dovuto all'incremento del costo delle materie prime. Grazie ai notevoli sforzi di ristrutturazione e al miglioramento del tasso di utilizzo degli impianti e della produttività, l'industria è riuscita nel periodo dell'inchiesta di riesame a trovare un punto di equilibrio tra i costi di produzione e i prezzi medi di vendita.

4.2.2. Costo del lavoro

- (83) Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato nel periodo in esame l'andamento seguente:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per addetto

	2010	2011	2012	2013	PIR
Retribuzione media per addetto (in EUR)	41 351	43 035	44 440	43 429	43 942
<i>Indice</i>	100	104	107	105	106

Fonte: risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

- (84) Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 6 %. Al di là dell'effetto dell'inflazione, questo dato è indicativo principalmente della concentrazione delle perdite di posti di lavoro nei paesi con bassi costi salariali e degli sforzi compiuti per migliorare la produttività.

4.2.3. Scorte

- (85) Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato nel periodo in esame l'andamento seguente:

Tabella 9

Scorte

	2010	2011	2012	2013	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	16 885	15 314	17 596	16 073	17 352
<i>Indice</i>	100	91	115	91	108
Scorte finali in percentuale sulla produzione	2,5 %	2,3 %	2,9 %	2,6 %	2,9 %
<i>Indice</i>	100	95	118	106	117

Fonte: risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)



- (86) Nel periodo in esame le scorte finali sono aumentate complessivamente dell'8 %. Il valore delle scorte finali espresso in percentuale della produzione dell'Unione si è mantenuto tuttavia stabile e a un livello basso.

4.2.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (87) La redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

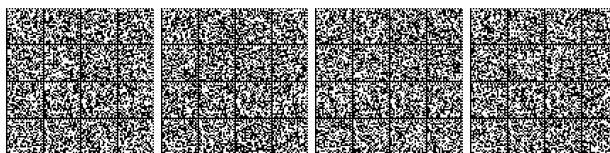
Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2010	2011	2012	2013	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 3,2 %	- 2,7 %	- 1,5 %	- 0,8 %	- 0,5 %
<i>Indice</i>	100	116	153	174	183
Flusso di cassa (in EUR)	- 3,1 %	- 1,3 %	0,3 %	1,5 %	0,6 %
<i>Indice</i>	100	158	211	248	221
Investimenti (in EUR)	3 204 173	1 851 350	1 300 200	1 464 117	1 673 643
<i>Indice</i>	100	58	41	46	52
Utile sul capitale investito	- 13 %	- 16 %	- 9 %	- 8 %	- 6 %
<i>Indice</i>	100	82	130	141	153

Fonte: Risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

- (88) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. In generale la redditività dei produttori inseriti nel campione è migliorata nel corso del periodo in esame, passando da un livello molto basso di - 3,2 % fino a raggiungere il punto di pareggio nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (89) Il flusso di cassa netto è indicativo della capacità dell'industria dell'Unione di finanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato lo stesso andamento della redditività, ossia un miglioramento continuo nel periodo in esame, con un netto miglioramento negli ultimi tre periodi fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (90) Gli investimenti sono diminuiti del 48 % durante il periodo in esame. Si è trattato principalmente degli investimenti necessari per la manutenzione.
- (91) Come nel caso degli altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla fabbricazione e dalla vendita del prodotto simile ha mostrato un segno negativo, ma ha registrato un miglioramento a partire dal 2011. La differenza in termini percentuali rispetto agli altri indicatori finanziari evidenzia la bassa intensità di capitale dell'industria dell'Unione e il calo delle attività nette a causa del limitato livello di investimenti.
- (92) In un contesto economico caratterizzato da un accesso limitato ai finanziamenti, in particolare per i comparti collegati al settore delle costruzioni, e tenendo in considerazione la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, la capacità di quest'ultima di reperire nuovi capitali è stata estremamente limitata.



4.2.5. Entità del margine di dumping

- (93) L'inchiesta ha constatato l'esistenza di un rischio di reiterazione del dumping con margini significativi. L'entità non può essere pertanto considerata trascurabile.

4.2.6. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (94) I macroindicatori esaminati in precedenza mostrano che, sebbene le misure antidumping istituite abbiano parzialmente ottenuto il risultato desiderato di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, l'industria è ancora estremamente fragile e vulnerabile. In effetti nel periodo in esame il volume della produzione è diminuito del 12 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE è calato del 12 % e l'occupazione è diminuita del 20 %. Durante tutto il periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato perdite. Non si è pertanto constatata una completa ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e la Commissione ritiene che l'industria dell'Unione resti estremamente vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni in dumping sul mercato dell'Unione.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (95) I principali indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo, correlato all'impatto della crisi che ha colpito il settore delle costruzioni. I consumi, il volume della produzione e le vendite sono calati del 12 % durante il periodo in esame.
- (96) Le misure si sono rivelate tuttavia efficaci nell'aiutare l'industria dell'Unione a superare questa crisi e ad avviare un'ampia ristrutturazione che si è tradotta in una riduzione della capacità produttiva e della manodopera.
- (97) Segnali di miglioramento sono apparsi negli ultimi anni del periodo in esame allorché si è potuto osservare un aumento della produttività e del tasso di utilizzo degli impianti. I costi di produzione sono stati inoltre portati a un livello prossimo al prezzo medio di vendita.
- (98) La situazione dell'industria dell'Unione resta comunque fragile. Gli indicatori finanziari non hanno raggiunto un livello sostenibile, sebbene la maggior parte di essi registri un miglioramento. I consumi e i prezzi restano a un livello basso e vi sono segnali del persistere nell'Unione di un eccesso di capacità produttiva.
- (99) Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il proprio scopo, eliminando una parte del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. Pur essendo migliorati durante tutto il periodo in esame, gli indicatori finanziari come la redditività e l'utile sul capitale investito mantengono un segno negativo. Anche il flusso di cassa ha registrato un miglioramento, diventando di poco positivo. È evidente pertanto che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti prodotti da precedenti pratiche di dumping, si trova ancora in una condizione di fragilità ed è pertanto molto vulnerabile a qualsiasi reiterazione di importazioni oggetto di dumping.
- (100) Benché la condizione di fragilità dell'industria dell'Unione sia stata ritenuta un pregiudizio notevole, questa non può essere attribuita alle importazioni dalla Cina, che detiene una quota del mercato dell'Unione inferiore all'1 %. In assenza di una pressione sui prezzi da parte della Cina, l'industria dell'Unione è stata in grado di mantenere la propria quota di mercato e di ridurre le sue perdite.

F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare

- (101) La situazione dell'industria dell'Unione è migliorata, ma resta fragile. Durante l'intero periodo in esame, il volume delle importazioni dalla Cina è risultato trascurabile. Contemporaneamente, come precisato nei considerando da 20 a 54, è emerso dall'inchiesta che esiste un rischio di reiterazione delle pratiche di dumping nel caso in cui le misure vengano lasciate scadere.



2. Incidenza del volume previsto delle importazioni dalla Cina ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

- (102) La Commissione ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore, ovvero l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato e sull'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (103) Tale analisi si è focalizzata sulla capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi e sulla loro politica dei prezzi all'esportazione verso altri paesi.
- (104) Come indicato al considerando 46, la capacità produttiva inutilizzata totale per la fabbricazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso in Cina nel 2013 è stata stimata in circa 1,7 milioni di tonnellate. Tale quantità ha superato ampiamente il totale dei consumi dell'Unione durante lo stesso periodo.
- (105) Si può ragionevolmente concludere che, in caso di abrogazione delle misure, almeno una parte di tale capacità produttiva inutilizzata verrebbe, con ogni probabilità, destinata al mercato dell'Unione.
- (106) A questo proposito, come rilevato al considerando 48, prima dell'istituzione delle misure attualmente in vigore, le importazioni dalla Cina erano aumentate di sette volte in tre anni, fino a raggiungere quasi 87 000 tonnellate, pari all'8,2 % dei consumi durante l'inchiesta iniziale o al 17 % dei consumi attuali del mercato dell'Unione. Ciò dimostra la capacità delle importazioni cinesi di penetrare rapidamente nel mercato dell'Unione in assenza di misure.
- (107) Come indicato al considerando 65, i prezzi delle importazioni cinesi in assenza di dazi antidumping sono destinati probabilmente a risultare inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione con un margine significativo (47 %). Tale probabile elevato margine di sottoquotazione, basato su un confronto tra i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi e i prezzi dell'industria dell'Unione, aumenta l'attrattiva esercitata per le esportazioni cinesi dal mercato UE rispetto ai mercati di altri paesi terzi. Se si lasciassero scadere le misure, i produttori esportatori cinesi potrebbero infatti esportare verso l'Unione a prezzi superiori a quelli verso paesi terzi, ma pur sempre inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.
- (108) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, in assenza di misure, i produttori esportatori cinesi probabilmente aumenterebbero la pressione sui prezzi e la loro quota del mercato dell'Unione, provocando un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

3. Conclusioni

- (109) Alla luce delle conclusioni dell'inchiesta, in particolare in merito alla stima della capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi e ai livelli dei prezzi attesi delle importazioni cinesi, si ritiene che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio e aggraverebbe ulteriormente la condizione di fragilità dell'industria dell'Unione a causa del probabile aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

- (110) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compreso l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei fornitori e degli utilizzatori.
- (111) In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base, a tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni.
- (112) Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.



1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (113) Dall'inchiesta è emerso che, in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni cinesi, vi è il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole.
- (114) In caso di mantenimento delle misure si prevede che l'industria dell'Unione sarebbe in grado di portare avanti pienamente la ristrutturazione e, in ultima analisi, di migliorare la propria redditività.
- (115) La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina.

2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (116) Nessun importatore operatore commerciale si è manifestato successivamente alla pubblicazione dell'avviso di apertura.
- (117) Sebbene non si possa escludere che l'istituzione delle misure abbia avuto un impatto negativo sulle loro attività, gli importatori non dipendono esclusivamente dalla Cina e possono rifornirsi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso presso altri paesi fornitori, come la Thailandia e il Sud Africa.

3. Interesse dei fornitori

- (118) Tre fornitori si sono espressi a favore delle misure. Due di essi sono produttori di vergella e sono collegati al richiedente. La terza società fornisce lubrificanti per trafilatura e prodotti chimici all'industria dell'Unione.
- (119) La vergella venduta all'industria dell'Unione rappresenta una piccola quota del fatturato del settore e l'abrogazione delle misure non dovrebbe avere pertanto un impatto significativo sui fornitori. Il mantenimento delle misure va tuttavia a favore dell'interesse dei fabbricanti di vergella.

4. Interesse degli utilizzatori

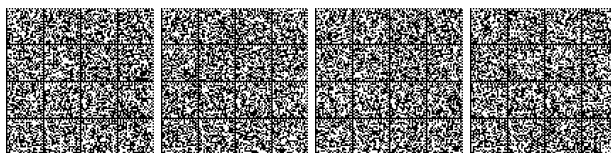
- (120) Dodici utilizzatori si sono espressi a favore delle misure nel corso dell'inchiesta, tra cui una società con un elevato volume di acquisti del prodotto simile.
- (121) Nessun utilizzatore ha compilato integralmente il questionario. L'inchiesta iniziale ha tuttavia accertato che i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso rappresentavano il 5 % dei loro costi di produzione ed erano inferiori all'1 % di quelli dei loro clienti finali.
- (122) In assenza di misure nei confronti di paesi diversi dalla Cina, gli utenti hanno accesso a fonti di approvvigionamento alternative. I maggiori produttori dell'Unione detengono inoltre quote di mercato analoghe, il che assicura un elevato livello di concorrenza interna.
- (123) Gli utilizzatori che si sono manifestati hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'abrogazione delle misure possa destabilizzare l'industria dell'Unione e quindi minare l'affidabilità della loro catena di approvvigionamento. Essi hanno attribuito maggiore importanza alla sicurezza degli approvvigionamenti che non a eventuali risparmi sui costi.

5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (124) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina.

H. MISURE ANTIDUMPING

- (125) Ne consegue che, come dispone l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese istituite dal regolamento (CE) n. 383/2009.



- (126) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (127) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione ⁽¹⁾ e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (128) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non zincati d'acciaio non legato, di fili zincati d'acciaio non legato e di trefoli, zincati e no, d'acciaio non legato, composti da 18 fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 e 7312 10 69 91), originari della Repubblica popolare cinese. Ai trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non si applica il dazio antidumping definitivo.

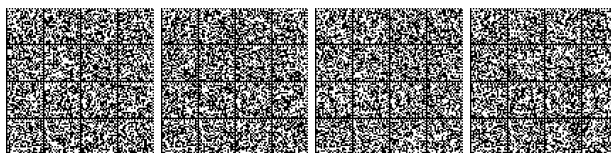
2. Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao	0 %	A899
Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang	31,1 %	A952
Tutte le altre società	46,2 %	A999

3. L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale stabilita per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile della società, redatta secondo il modello seguente:

1. nome e posizione occupata dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;
2. la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che i fili e i trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso (codice addizionale TARIC) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura per una quantità di (indicare il volume) sono stati fabbricati da (denominazione della società e sede sociale) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma»

15CE1216



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/866 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

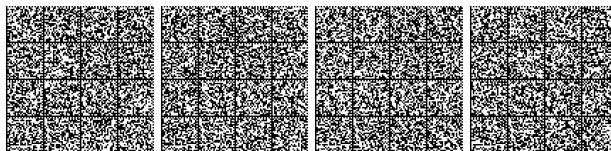
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche necessarie conseguenti all'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («i prodotti in questione»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in questione.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.⁽²⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.⁽³⁾ GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.⁽⁵⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori»), in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽¹⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione di misure definitive. L'allegato della presente decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, inclusi:
- a) CSI Solar Power (Cina) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., CSI Cells Co. Ltd e la loro società collegata nell'Unione europea, congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B805 («Canadian Solar»);
 - b) ET Solar Industry Limited, ET Energy Co. Ltd. e le loro società collegate nell'Unione europea, congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B819 («ET Solar»); e
 - c) Renesola Zhejiang Ltd, Renesola Jiangsu Ltd e le loro società collegate nell'Unione europea, congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B921 («ReneSola»).
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato una proposta dal gruppo dei produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC, attualmente designati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), prodotti dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al precedente considerando 4, unitamente all'impegno, saranno in seguito congiuntamente denominati «le misure».

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE SONO STATE OGGETTO DI VIOLAZIONE

- (7) I produttori esportatori hanno tra l'altro accettato di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») all'interno del relativo livello annuale di importazioni verso l'Unione stabilito dall'impegno stesso.
- (8) L'impegno chiarisce anche, in un elenco non esaustivo, ciò che costituisce una violazione dello stesso. Tale elenco include, in particolare, accordi di compensazione con i propri clienti e dichiarazioni mendaci circa l'origine del prodotto in questione o l'identità dell'esportatore.
- (9) I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a non vendere agli stessi clienti cui essi vendono il prodotto oggetto dell'impegno altri prodotti da loro fabbricati o commercializzati in quantitativi superiori a una determinata piccola percentuale limite del valore complessivo delle vendite del prodotto oggetto dell'impegno («limite di vendite parallele»).
- (10) I produttori esportatori sono altresì tenuti secondo l'impegno a fornire trimestralmente alla Commissione informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e che le transazioni riportate sono pienamente conformi alle condizioni dell'impegno.
- (11) Al fine di garantire il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori hanno altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei propri locali, volte a controllare l'accuratezza e la completezza dei dati trasmessi alla Commissione nelle relazioni trimestrali e a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

C. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE CONSENTONO UNA REVOCA DA PARTE DELLA COMMISSIONE IN ASSENZA DI VIOLAZIONE

- (12) L'impegno prevede inoltre che la Commissione possa revocare la sua accettazione in qualsiasi momento durante il suo periodo di applicazione qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili.

⁽¹⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

⁽²⁾ GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.



- (13) L'impegno prevede che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia; di conseguenza qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione giustifica la revoca dell'impegno.

D. CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (14) Nel monitorare il rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni rilevanti presentate dai produttori esportatori. Le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 32 illustrano i problemi individuati per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola, che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per questi tre produttori esportatori.

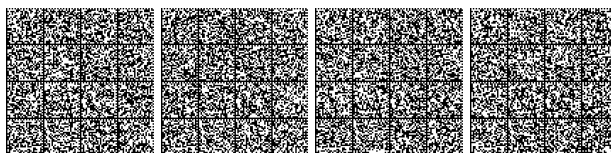
E. MOTIVAZIONI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI

i) Canadian Solar

- (15) Canadian Solar ha fornito a vari clienti alcuni vantaggi che non figuravano nelle sue relazioni trimestrali. La Commissione ha analizzato tali vantaggi non rendicontati e ha concluso che Canadian Solar ha violato l'obbligo di rendicontazione previsto dall'impegno.
- (16) Un'ulteriore analisi di tali benefici non rendicontati ha portato alla conclusione che Canadian Solar ha anche violato l'obbligo di rispettare il PMI (prezzo minimo d'importazione), poiché la deduzione di tali benefici dal prezzo di vendita nelle operazioni con i clienti interessati ha ridotto tali prezzi fino a portarli al di sotto del PMI.
- (17) Canadian Solar ha inoltre effettuato vendite parallele di moduli interessati e non interessati dall'impegno agli stessi clienti durante lo stesso anno calendariale: ha venduto su vasta scala e allo stesso cliente da un lato moduli importati nell'Unione senza che fossero sottoposti alle misure e in seguito immagazzinati (attraverso molteplici canali) e dall'altro il prodotto oggetto dell'impegno. Queste vendite hanno superato in maniera sostanziale il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno. Canadian Solar non ha pertanto rispettato tale limite.
- (18) La Commissione ha inoltre analizzato le conseguenze di tale configurazione degli scambi e ha concluso che vi è un elevato rischio di compensazione incrociata qualora i prodotti interessati e quelli non interessati dall'impegno vengano venduti agli stessi clienti, in particolare nel caso in cui i quantitativi delle vendite siano così significativi.
- (19) Nel proprio modello commerciale, Canadian Solar ha fatto inoltre ricorso a un costruttore di apparecchiature originali («OEM») non interessato dall'impegno. Tale OEM ha assemblato i moduli destinati a Canadian Solar in un paese terzo usando celle che proverrebbero da un altro paese terzo. Le importazioni di moduli effettuate da Canadian Solar da tale OEM nell'Unione non sono soggette all'impegno, poiché esso riguarda solo le vendite dirette dalla RPC nell'Unione. Tali importazioni e vendite, nonché l'OEM, non rientrano pertanto nell'ambito del monitoraggio da parte della Commissione.
- (20) La Commissione ha analizzato le conseguenze di tale configurazione degli scambi in relazione alla praticabilità dell'impegno e ha concluso che, sebbene di portata limitata, tale OEM rende impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Canadian Solar.

ii) ET Solar

- (21) ET Solar ha venduto il prodotto oggetto dell'impegno come parte delle vendite di parchi solari completi. Sebbene le importazioni del prodotto oggetto dell'impegno nell'Unione siano state elencate nelle relazioni trimestrali di ET Solar, così non è stato per le vendite di moduli nell'ambito di tali parchi solari o quale parte di parchi solari. In virtù dell'impegno tuttavia ET Solar era tenuta a riferire in merito a tali vendite. Con la vendita di un parco solare, ET Solar ha venduto un insieme di beni e servizi: i moduli installati nel parco, le altre apparecchiature necessarie per il parco, il servizio di costruzione del parco e il suo collegamento alla rete.



- (22) Inoltre, la vendita di parchi solari completi costituisce una vendita parallela del prodotto oggetto dell'impegno e dei prodotti e servizi non interessati dall'impegno agli stessi clienti. Tali vendite hanno superato in maniera sostanziale il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno. ET Solar non ha pertanto rispettato tale limite.
- (23) La Commissione ha inoltre analizzato le conseguenze di questa configurazione degli scambi e ha concluso che vi è un elevato rischio di compensazione incrociata qualora il prodotto interessato e i prodotti e servizi non interessati dall'impegno vengano venduti agli stessi clienti, in particolare quando le vendite sono effettuate in quantitativi così importanti.
- (24) ET Solar non è peraltro in grado di dimostrare che il PMI sia stato rispettato nella vendita di parchi solari completi; non vi è infatti un prezzo di vendita a parte per i moduli, poiché il cliente paga un prezzo totale per l'intero impianto e non è specificata nessun'altra ripartizione affidabile del prezzo dei moduli, delle altre apparecchiature e dei servizi.
- (25) Infine, la Commissione ha analizzato le conseguenze di tale configurazione degli scambi e ha anche concluso che ciò rende il controllo del rispetto dell'impegno di ET Solar impraticabile.

iii) **ReneSola**

- (26) Per l'assemblaggio dei propri moduli il modello commerciale di ReneSola, oltre all'utilizzo delle proprie capacità di produzione nella RPC, prevede il ricorso a una vasta rete di OEM indipendenti in paesi terzi e nell'Unione. Questi costruttori utilizzano celle di varia provenienza, incluse celle originarie o provenienti dalla RPC. In un certo numero di casi, tali celle sono importate nei paesi terzi e nell'Unione tramite società collegate situate in altri paesi terzi.
- (27) Le importazioni di moduli a partire da tali OEM ubicati in paesi terzi e le vendite di moduli assemblati dall'OEM nell'Unione non sono soggette all'impegno, poiché esso consente solo le vendite dirette dalla RPC nell'Unione. Tali importazioni e vendite, nonché gli OEM, non rientrano pertanto nell'ambito del monitoraggio da parte della Commissione.
- (28) La Commissione ha analizzato le conseguenze di questa configurazione degli scambi e ha concluso che essa rende il controllo del rispetto dell'impegno di ReneSola impraticabile.
- (29) Nelle relazioni trimestrali ReneSola ha inoltre fornito informazioni ingannevoli sulle operazioni relative a un importatore collegato nell'Unione. Il registro delle operazioni dell'importatore collegato ispezionato in loco non corrisponde alle vendite all'esportazione comunicate alla Commissione da ReneSola nell'ambito dell'impegno. Da un'ulteriore verifica è emerso che ReneSola non ha comunicato l'annullamento o le modifiche di un gran numero di spedizioni destinate a tale importatore collegato.
- (30) La Commissione ha analizzato tali incongruenze tra le relazioni di ReneSola e le effettive transazioni di vendita e ha concluso che ReneSola ha violato l'obbligo di rendicontazione previsto dall'impegno.

iv) **Conclusioni**

- (31) Le constatazioni di violazione dell'impegno e la sua impraticabilità accertate per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola richiedono la revoca dell'accettazione dell'impegno per questi tre produttori esportatori a norma dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base, conformemente alle condizioni dell'impegno.
- (32) Inoltre, la Commissione ha esaminato le conseguenze delle attività di Canadian Solar, ET Solar e ReneSola elencate ai considerando da 15 a 30 di cui sopra sul rapporto di fiducia instaurato con la Commissione al momento dell'accettazione dell'impegno e ha concluso che la combinazione di tali attività ha l'effetto di ledere il rapporto di fiducia con questi tre produttori esportatori. Pertanto, l'accumulo di tali violazioni costituisce un ulteriore elemento che giustifica la revoca dell'accettazione dell'impegno per i tre produttori esportatori conformemente alle condizioni dell'impegno.



F. VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

- (33) L'impegno prevede che qualsiasi violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In simili circostanze, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di tale specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (34) La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Canadian Solar, ET Solar e ReneSola sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (35) La responsabilità di dette violazioni è da attribuire unicamente ai tre produttori esportatori in questione; i controlli e le verifiche non hanno rilevato alcuna violazione sistematica da parte di altri produttori esportatori o della CCCME.
- (36) La Commissione conclude pertanto che il funzionamento globale dell'impegno non ne risente e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (37) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Canadian Solar, ET Solar e ReneSola hanno presentato le proprie osservazioni e sono stati ascoltati. Anche la CCCME ha partecipato alle audizioni. Sono state presentate osservazioni da parte di un'associazione che rappresenta gli importatori e gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'impegno e di un'associazione che rappresenta i produttori dell'Unione di moduli e celle solari.

i) Canadian Solar

- (38) Canadian Solar ha contestato di aver omissso di comunicare taluni vantaggi forniti a diversi clienti e che così facendo avrebbe violato il PMI. Sostiene che non aveva alcun obbligo di comunicare tali vantaggi per tre motivi:
- (39) In primo luogo, sostiene che tali vantaggi fanno parte delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») della sua entità cinese e che tali spese non possono, allo stesso tempo, essere considerate un vantaggio per gli acquirenti del prodotto oggetto dell'impegno. Tali categorie si escluderebbero reciprocamente.
- (40) In secondo luogo, sostiene che in base alle linee guida elaborate dai servizi della Commissione devono essere registrati e dedotti dal prezzo di vendita come vantaggi solo quei vantaggi versati nell'Unione da società collegate.
- (41) In terzo luogo, sostiene che in ogni caso tali spese non costituiscono un vantaggio per gli acquirenti del prodotto oggetto dell'impegno, in quanto i pagamenti corrispondono al valore di mercato dei servizi prestati.
- (42) La Commissione respinge tali argomentazioni, poiché Canadian Solar era tenuta a comunicare qualsiasi vantaggio fornito ai propri clienti e non ha quindi rispettato l'impegno, per le seguenti ragioni:
- (43) In primo luogo, l'impegno non prevede alcuna eccezione per benefici contabilizzati come SGAV. Infatti, una SGAV può essere allo stesso tempo un vantaggio per l'acquirente, qualora l'acquirente riceva il pagamento di un costo classificato come SGAV.
- (44) In secondo luogo, l'argomentazione di Canadian Solar presuppone che i pagamenti corrispondano effettivamente al valore di mercato dei servizi prestati. Canadian Solar non ha fornito prove sufficienti in tal senso. Inoltre, anche nel caso in cui i servizi prestati corrispondessero effettivamente al valore di mercato, *quod non*, ciò non significa che i pagamenti nell'ambito di tale classificazione non conferiscano un vantaggio al beneficiario, in questo caso il cliente della Canadian Solar, ove sussista un chiaro nesso fra l'acquisto del servizio e la vendita del prodotto oggetto dell'impegno.



- (45) In terzo luogo, Canadian Solar cita le linee guida redatte dai servizi della Commissione fuori contesto. Contrariamente a quanto afferma Canadian Solar, tali spese costituiscono di fatto un vantaggio per gli acquirenti. Il fatto che siano menzionate solo come vantaggi in una risposta a un quesito concernente le società collegate nell'Unione non può costituire *a contrario* una base per escludere che tali spese pagate dall'organismo cinese siano considerate dei vantaggi. Non vi è alcuna ragione economica o giuridica per trattare dette spese dell'organismo cinese in maniera diversa rispetto allo stesso tipo di spese delle società collegate nell'Unione.
- (46) In quarto luogo, le linee guida redatte dai servizi della Commissione sono dotate di una clausola di esclusione della responsabilità per la Commissione, che precisa che le risposte in esse contenute si basano su informazioni limitate e non sono riferibili a casi specifici. Per questi motivi, il documento non ha valore vincolante per la Commissione.
- (47) La Commissione conferma quindi le proprie conclusioni, ossia che Canadian Solar ha violato l'obbligo di rendicontazione previsto dall'impegno, nonché l'obbligo di rispettare il PMI, in quanto la deduzione di tali benefici dal prezzo di vendita nelle transazioni con i clienti interessati ha ridotto tali prezzi fino a portarli al di sotto del PMI.
- (48) Canadian Solar ha inoltre difeso le proprie vendite parallele di prodotti interessati e non interessati dall'impegno agli stessi clienti in eccesso rispetto al limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno.
- (49) Canadian Solar ha sostenuto che appena dopo l'entrata in vigore dell'impegno ha in un primo tempo venduto le proprie giacenze di prodotti prevalentemente originari della RPC che erano stati importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati. Solo dopo che le giacenze erano state esaurite, Canadian Solar ha venduto i prodotti oggetto dell'impegno agli stessi clienti.
- (50) Canadian Solar sostiene inoltre che non siano mai stati venduti prodotti oggetto dell'impegno ai clienti che hanno acquistato moduli OEM fabbricati in e originari di paesi terzi.
- (51) Inoltre, Canadian Solar fa riferimento a un documento di orientamento redatto dalla CCCME, secondo il quale le celle e i moduli diversi da quelli oggetto dell'impegno non sarebbero considerati come «qualsiasi altro tipo di prodotto fabbricato o commercializzato dalla società» e afferma che è solo con il messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2013 che i servizi della Commissione hanno chiarito il contrario.
- (52) Infine, Canadian Solar sostiene che le sue vendite di prodotti importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati sono escluse dagli obblighi dell'impegno; sostiene anche di aver venduto i moduli non interessati dall'impegno a un prezzo analogo al PMI e di aver liquidato le giacenze prima di vendere il prodotto oggetto dell'impegno. Per tali motivi, non ritiene che sussista un rischio di compensazione incrociata.
- (53) La Commissione non può accettare tali argomentazioni. Per le ragioni di cui al precedente considerando 46, le linee guida a cui fa riferimento Canadian Solar non possono vincolare la Commissione. Risulta chiaramente dalla formulazione e dalla struttura generale dell'impegno che il produttore esportatore non può vendere a un unico e medesimo cliente celle e moduli oggetto dell'impegno e celle e moduli non interessati dall'impegno oltre il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno stesso.
- (54) Ciò riguarda anche eventuali situazioni in cui i moduli sono stati importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati. Nel caso di vendite parallele di moduli, il rischio di compensazione incrociata è in realtà ancora più alto che nel caso di vendite parallele di altri prodotti.
- (55) La Commissione non è tenuta a provare l'esistenza di compensazioni incrociate, ma solo a dimostrare l'esistenza di un rischio di compensazione incrociata per un particolare produttore esportatore. Poiché è impossibile controllare a quale prezzo sono venduti i prodotti non interessati dall'impegno, le sue disposizioni mirano a prevenire la possibilità di una compensazione incrociata. Infine, il messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2013 non ha creato una nuova situazione giuridica, ma si è limitato a confermare il testo dell'impegno.
- (56) Nelle sue osservazioni successive all'udienza Canadian Solar ha confermato di aver venduto nel 2013 i moduli importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati agli stessi clienti cui ha anche venduto nello stesso anno il prodotto oggetto dell'impegno, e che il valore delle prime vendite è più che marginale. Per quanto riguarda le affermazioni di Canadian Solar sulla vendita in un primo tempo di tali moduli e solo successivamente del prodotto oggetto dell'impegno, la Commissione osserva che l'impegno non prevede alcuna eccezione basata sull'ordine delle vendite. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione.



- (57) Canadian Solar ha anche affermato di aver importato e rivenduto una quantità limitata di moduli OEM dopo l'entrata in vigore dell'impegno, e di aver nel frattempo interrotto l'acquisto di tali prodotti per il mercato dell'Unione.
- (58) Canadian Solar ha infatti confermato che la strategia dell'OEM è stata definita al fine di adeguare il proprio modello commerciale all'impegno, dato che sono stati utilizzati moduli OEM per la vendita di moduli anche in pacchetti in cui il valore degli altri prodotti contenuti supera il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno.
- (59) Inoltre, Canadian Solar ha sostenuto di non avere venduto moduli OEM ai clienti che hanno acquistato i moduli oggetto dell'impegno. Canadian Solar sostiene anche che l'impegno non vieta espressamente le vendite di moduli OEM.
- (60) La Commissione respinge tale argomentazione. Sebbene l'impegno non faccia espressamente riferimento alle vendite di moduli OEM, tali vendite OEM non sono soggette all'impegno, come indicato al precedente considerando 19. Di conseguenza, esse non rientrano nell'ambito del monitoraggio della Commissione.
- (61) Inoltre, l'impegno afferma chiaramente che qualsiasi modifica della configurazione degli scambi commerciali con l'Unione priva di una giustificazione economica diversa dall'elusione delle misure di difesa commerciale costituisce una violazione dell'impegno stesso.
- (62) In tal senso, le importazioni e le rivendite di moduli OEM nell'Unione da parte di Canadian Solar hanno costituito una modifica della configurazione degli scambi, intesa ad adeguarla per eludere i termini dell'impegno.
- (63) Il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base non contengono peraltro alcuna prescrizione relativa a una percentuale minima di vendite nel caso sia valutata la violazione di un impegno.
- (64) La Commissione conferma pertanto la propria conclusione: sebbene di portata limitata, tali vendite OEM hanno reso impossibile il controllo del rispetto dell'impegno di Canadian Solar e costituiscono per di più una violazione dello stesso, poiché hanno modificato la configurazione degli scambi di Canadian Solar.
- (65) Infine, Canadian Solar sostiene di aver sempre rispettato le norme applicabili e preso tutte le misure ragionevoli per una corretta interpretazione ed esecuzione dell'impegno. In particolare, sottolinea che essa e i suoi consulenti legali hanno effettuato più di 50 richieste alla Commissione e alla CCCME al fine di ottenere chiarimenti su questioni di conformità all'impegno, e che hanno sempre osservato le indicazioni ricevute.
- (66) Le argomentazioni di Canadian Solar non alterano la valutazione globale secondo cui l'accumulo di tutti i fatti riportati ha leso il rapporto di fiducia tra Canadian Solar e la Commissione sulla praticabilità dell'impegno e ne giustifica dunque la revoca. La strategia commerciale di Canadian Solar era infatti volta a ridurre al minimo la portata pratica dei suoi obblighi nel contesto dell'impegno, senza considerarne lo spirito e la necessità di preservare il rapporto di fiducia.

ii) **ET Solar**

- (67) Nel corso dell'udienza ET Solar ha precisato di non avere comunicato le vendite del prodotto oggetto dell'impegno nei casi in cui tali vendite facessero parte di un parco solare. Inoltre, ha spiegato che molte delle vendite verificatesi dopo l'entrata in vigore dell'impegno riguardavano moduli già sdoganati (ma non venduti) che non erano stati sottoposti alle misure. Ha poi anche chiarito un errore di formattazione e un'altra piccola rettifica. Il divario tra le vendite nei registri della società e le vendite comunicate alla Commissione poteva quindi essere considerato marginale.
- (68) ET Solar ha confermato allo stesso tempo di aver omesso di dichiarare tali presunti quantitativi marginali di vendite alla Commissione, e che quantità considerevoli di moduli solari sono state sdoganate senza essere state sottoposte alle misure, ma non vendute prima dell'entrata in vigore dell'impegno. Non è stato chiarito se tali vendite erano destinate agli stessi clienti con i quali sono state effettuate successivamente le vendite del prodotto oggetto dell'impegno.



- (69) ET Solar sostiene altresì che le vendite di parchi solari non sono vietate dall'impegno, poiché si tratta di prodotti complessi e integrati che dovrebbero essere considerati come un'unica entità e che, in quanto tali, non rientrano nella definizione di «prodotto oggetto dell'impegno».
- (70) ET Solar ritiene pertanto che il limite di vendite parallele di «altri prodotti» autorizzato dall'impegno non sia applicabile alle vendite di parchi solari, e che tali vendite non rientrino nell'obbligo di rendicontazione. ET Solar ha altresì confermato che le operazioni infragruppo che hanno dato luogo all'importazione del prodotto oggetto dell'impegno nell'Unione erano state comunicate.
- (71) La Commissione respinge tali argomenti di ET Solar per i seguenti motivi.
- (72) La portata della violazione è irrilevante. Come riportato al precedente considerando 63, il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base non contengono alcuna prescrizione relativa a una percentuale minima di vendite nel caso sia valutata la violazione di un impegno.
- (73) Inoltre, i presunti quantitativi marginali di cui al precedente considerando 67 non sono trascurabili, corrispondono al contrario a un importo considerevole di svariati container a pieno carico. Inoltre, ET Solar non è stata in grado di escludere che quantitativi considerevoli di moduli solari sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure siano stati venduti agli stessi clienti che acquistavano anche il prodotto oggetto dell'impegno; le spiegazioni di ET Solar mostrano pertanto che sono state violate le norme sul rischio di compensazione incrociata.
- (74) I parchi solari venduti da ET Solar consistono principalmente di moduli importati nell'ambito dell'impegno. ET Solar era tenuta a comunicare le vendite di questi moduli conformemente all'impegno. Inoltre, l'impegno afferma chiaramente e senza alcuna eccezione che non è possibile vendere allo stesso cliente più del limite di vendite parallele di «altri prodotti» con l'intento di evitare il rischio di una compensazione incrociata.
- (75) La Commissione conferma pertanto la propria conclusione: vendendo i propri moduli in parchi solari e non comunicando tali vendite ET Solar ha violato l'impegno. Di conseguenza, la Commissione conferma anche le proprie conclusioni sulla violazione del PMI e sull'impraticabilità dell'impegno di ET Solar.

iii) **ReneSola**

- (76) ReneSola ha affermato che il proprio modello commerciale, in base al quale produce moduli utilizzando le proprie capacità di produzione nella RPC e una vasta rete di OEM indipendenti in paesi terzi e nell'Unione, non è nuovo ed esisteva prima che l'impegno entrasse in vigore. ReneSola ha affermato che questo modello commerciale non era stato esplicitamente vietato fino al novembre 2014.
- (77) ReneSola si è dichiarata pronta a impegnarsi a non vendere sul mercato dell'Unione i moduli prodotti dai suoi costruttori OEM in paesi terzi.
- (78) ReneSola ha tuttavia manifestato interesse a utilizzare la produzione OEM nell'Unione per le vendite sul mercato dell'Unione e ha proposto di impegnarsi a semplificare il proprio modello commerciale per rendere possibile il controllo del rispetto dell'impegno.
- (79) Al fine di evitare potenziali compensazioni incrociate ReneSola si è detta disponibile a sviluppare un sistema di allerta interno che impedisca le vendite provenienti da fonti diverse destinate alla stessa impresa, a imprese dello stesso gruppo o ai propri progetti. ReneSola ha anche dichiarato di impegnarsi a garantire che i propri produttori OEM nell'Unione cooperino con la Commissione.
- (80) La Commissione respinge tali argomentazioni per i seguenti motivi.
- (81) Il monitoraggio di un modello commerciale OEM così ampio rimane impraticabile come già spiegato nei precedenti considerando da 26 a 28. Nonostante gli impegni proposti da ReneSola, l'uso di un OEM nell'Unione renderebbe il controllo del rispetto dell'impegno impraticabile. Le attività degli OEM, anche se nell'Unione, non rientrano nel campo di applicazione dell'impegno e di conseguenza neanche nell'ambito del monitoraggio della Commissione.



- (82) L'argomentazione di ReneSola relativa al sistema di allerta interno non è stata suffragata da alcun elemento di prova né da ulteriori spiegazioni. Inoltre, la precisazione fornita nel novembre 2014 in merito al modello commerciale non implica che il ricorso sistematico a OEM di ReneSola non rendesse l'impegno impraticabile in precedenza. Ciò può essere confermato dal fatto che ReneSola non contesta che i costruttori OEM ubicati in paesi terzi utilizzino almeno parzialmente celle originarie della RPC nella loro produzione, come si può evincere dai dati pre-verifica comunicati da ReneSola. Non è possibile controllare che i moduli contenenti tali celle non siano stati forniti all'interno dell'Unione.
- (83) ReneSola ha inoltre presentato ulteriori elementi relativi a una specifica spedizione per la quale aveva fornito informazioni fuorvianti nelle relazioni trimestrali. ReneSola ha dichiarato che ciò è accaduto in maniera non intenzionale, a causa di un'errata interpretazione dell'impegno e forse per negligenza. ReneSola ha osservato altresì che l'attuazione dell'impegno risulta complessa poiché comporta obblighi di rendicontazione separati per i certificati e per le fatture, e poiché tanto nel processo di segnalazione quanto in quello di rettifica sono coinvolte varie parti.
- (84) La Commissione respinge tale argomentazione per i seguenti motivi.
- (85) ReneSola non ha rettificato le informazioni (annullamento o modifica delle spedizioni) contenute nelle proprie relazioni trimestrali adattandole al registro delle operazioni dell'importatore collegato. Di conseguenza, le relazioni trimestrali di ReneSola non riflettono le effettive operazioni di vendita.
- (86) ReneSola ha informato la CCCME della differenza significativa esistente tra il quantitativo consegnato e il certificato d'impegno corrispondente e ha chiesto consulenza per rettificare la situazione solo dopo la visita in loco della Commissione.
- (87) Pertanto, la Commissione conferma la valutazione di violazione dell'impegno da parte di ReneSola per rendicontazione delle vendite incompleta ed errata.

iv) **Osservazioni di altre parti interessate**

- (88) Per compensare i danni arrecati al bilancio dell'Unione derivanti dalla presunta elusione dei dazi all'importazione, una delle parti interessate ha chiesto alla Commissione la revoca dell'accettazione dell'impegno per i tre produttori esportatori con effetto retroattivo a partire dalla data della prima violazione documentata o quanto meno dall'inizio dell'esercizio di verifica.
- (89) La Commissione respinge tale richiesta perché non vi sono motivi per invalidare fatture emesse nell'ambito dell'impegno dai tre produttori esportatori prima del giorno di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di giustificare una riscossione retroattiva dei dazi.
- (90) Un'altra parte interessata ha chiesto alla Commissione di concedere un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore dei dazi antidumping e dei dazi compensativi, per consentire agli importatori di attuare o concludere in tempi ragionevoli gli accordi contrattuali esistenti e di trovare fornitori alternativi.
- (91) La Commissione respinge tale richiesta a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, poiché in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno i dazi antidumping e i dazi compensativi si applicano automaticamente e non vi è alcuna base giuridica per l'introduzione di un periodo transitorio.
- (92) L'importatore è inoltre responsabile sia per il pagamento dei dazi all'importazione sia per la regolarità dei documenti da esso presentati alle autorità doganali. Le conseguenze negative degli atti illeciti compiuti dai suoi partner contrattuali non possono ripercuotersi sull'Unione. La possibilità che un impegno sui prezzi sia revocato è un rischio commerciale implicito all'attività di importazione.

v) **Conclusioni**

- (93) Nonostante gli argomenti di cui sopra la Commissione conferma le sue conclusioni sulle violazioni dell'impegno e sulla sua impraticabilità stabilite per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola. La Commissione conferma altresì la conclusione secondo cui la combinazione degli atti di Canadian Solar, ET Solar e ReneSola elencati ai considerando da 15 a 32 di cui sopra ha leso il rapporto di fiducia con ciascuno di questi tre produttori esportatori.



- (94) Ciò giustifica di per sé la revoca dell'accettazione dell'impegno per questi tre produttori esportatori conformemente alle condizioni dell'impegno.

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E IMPOSIZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (95) Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola.
- (96) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato da Canadian Solar (codice addizionale TARIC: B805), ET Solar (codice addizionale TARIC: B819), e ReneSola (codice addizionale TARIC: B921) a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (97) A titolo informativo, la tabella di cui all'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione non è interessata dalla presente revoca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno per quanto riguarda i) CSI Solar Power (Cina) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., e CSI Cells Co. Ltd congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B805; ii) ET Solar Industry Limited e ET Energy Co. Ltd. congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC B819; e iii) Renesola Zhejiang Ltd e Renesola Jiangsu Ltd congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC B921 è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

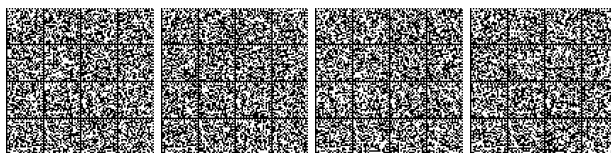
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

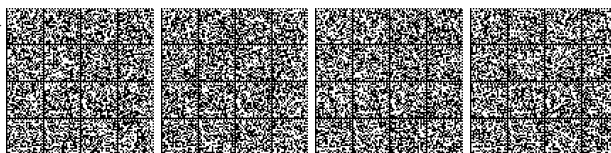
Jean-Claude JUNCKER



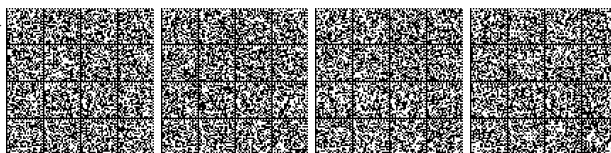
ALLEGATO

Elenco delle società:

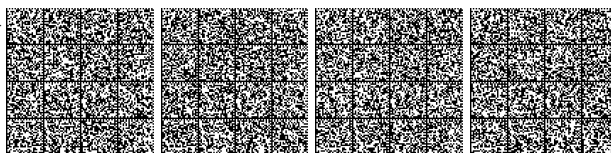
Nome della società	Codice aggiuntionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd	B791
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd	B813
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd	B810
Delsolar (Wujiang) Ltd	B792
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED	B850
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd	B825
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd	B836
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838



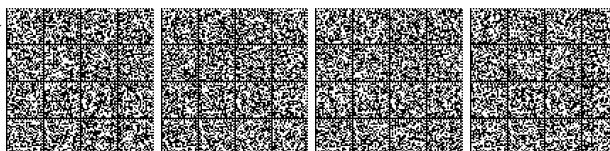
Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd	B842
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	B794
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD	B845
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD	B852
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854



Nome della società	Codice aggiuntionale TARIC
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd	B856
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd	B859
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd	B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd	B866
RISEN ENERGY CO. LTD	B868
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD	B869
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd	B871
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd	B878
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd	B880
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881

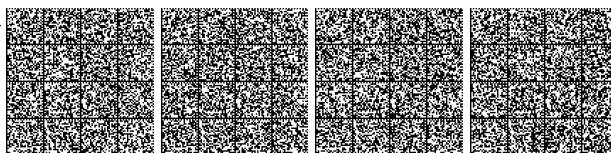


Nome della società	Codice aggiuntionale TARIC
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd	B796
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Xian LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd	B897
Years Solar Co. Ltd	B898
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	B797



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd	B919
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd	B922
ZNSHINE PV-TECH CO. LTD	B923

15CE1217



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/867 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

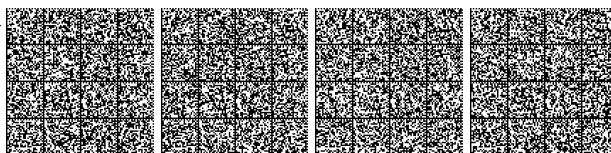
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

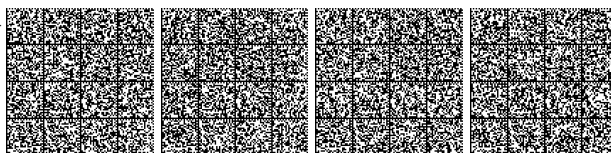
⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	46,1
	MA	78,9
	MK	71,9
	TN	138,3
	TR	80,1
	ZZ	83,1
0707 00 05	AL	34,4
	MK	40,6
	ZZ	37,5
0709 93 10	TR	120,5
	ZZ	120,5
0805 50 10	AR	109,6
	BO	145,2
	BR	107,1
	TR	67,0
	ZA	166,3
	ZZ	119,0
0808 10 80	AR	177,9
	BR	100,9
	CL	158,5
	NZ	147,3
	US	180,8
	ZA	133,1
	ZZ	149,8
0809 10 00	TR	283,7
	ZZ	283,7
0809 29 00	US	525,9
	ZZ	525,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO (UE) 2015/868 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2015

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

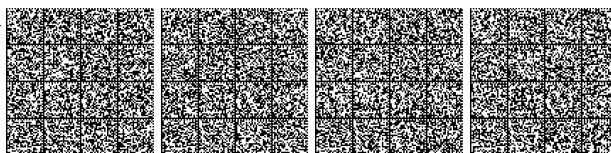
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Riguardo a 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina e tecnazene i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguardo a flucicloxuron e fenotrina gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Riguardo al vinclozolin gli LMR sono stati fissati nell'allegato V di detto regolamento.
- (2) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione (LOD). Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, lo sviluppo tecnico permette di fissare LOD inferiori.
- (3) Riguardo a binapacril, dinoseb, fentin acetato e fentin idrossido i laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno proposto di modificare la definizione del residuo.
- (4) Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti ai LOD pertinenti è opportuno elencare valori per difetto nell'allegato V a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (5) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.



- (7) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (8) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 30 giugno 2015.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 dicembre 2015.

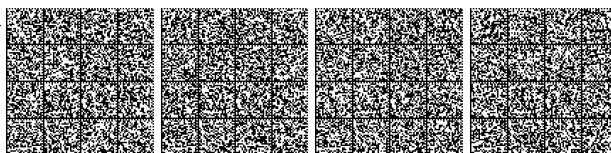
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



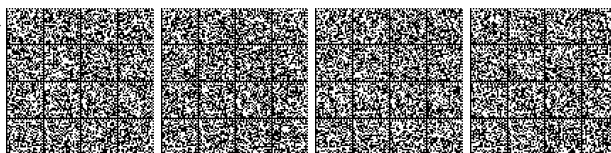
ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

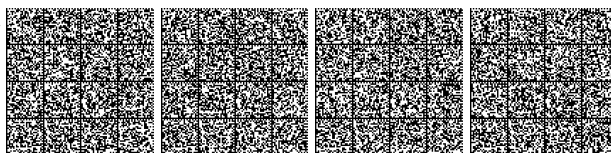
- 1) nell'allegato II, sono soppresse le colonne relative a 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina e tecnazene;
- 2) l'allegato III è così modificato:
 - a) nella parte A, sono soppresse le colonne relative a flucicloxiuron e fenotrina;
 - b) nella parte B, sono soppresse le colonne relative a 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina e tecnazene;
- 3) l'allegato V è così modificato:
 - a) la colonna relativa al vinclozolin è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Vinclozolin
(1)	(2)	(3)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA, FRUTTA A GUSCIO	
0110000	i) Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)	
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)	
0110030	Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))	
0110040	Limette	
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))	
0110990	Altri	
0120000	ii) Frutta a guscio	0,02 (*)
0120010	Mandorle	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)	
0120070	Noci del Queensland	



(1)	(2)	(3)
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	iii) Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele (Mela selvatica)	
0130020	Pere (Nashi)	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	iv) Drupacee	0,01 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliegie (Ciliegie dolci, amarene)	
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)	
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giug-giolo (Ziziphus ziziphus))	
0140990	Altri	
0150000	v) Bacche e piccola frutta	0,01 (*)
0151000	a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)	
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus))	
0153990	Altri	



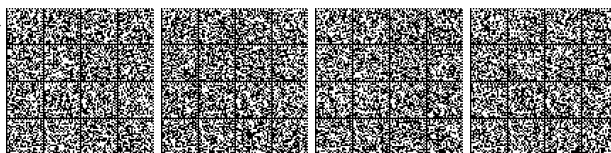
(1)	(2)	(3)
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli (Mirtilli)	
0154020	Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))	
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)	
0154050	Rose canine (cinorrodonti)	
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)	
0154070	Azzerruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))	
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	
0154990	Altri	
0160000	vi) Frutta varia	0,01 (*)
0161000	a) <i>Buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))	
0161050	Carambole (Bilimbi)	
0161060	Kaki	
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))	
0161990	Altri	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi	
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)	
0162030	Passiflore	
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	
0162050	Melastelle	
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mam-mey zapote/lucuma mammosa)	
0162990	Altri	



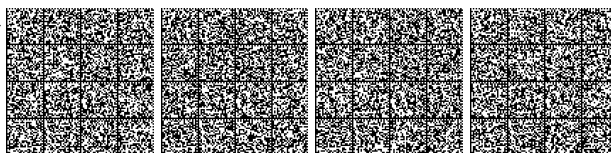
(1)	(2)	(3)
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melagrane	
0163060	Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)	
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananas	
0163090	Panassa (Jack)	
0163100	Durian	
0163110	Annona (guanabana)	
0163990	Altri	
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)	
0212040	Maranta	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>	
0213010	Bietole rosse	
0213020	Carote	
0213030	Sedani-rapa	
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)	
0213050	Topinambur (Crosne)	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice	



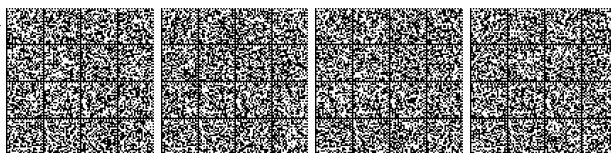
(1)	(2)	(3)
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))	
0213090	Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	ii) Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)	
0220990	Altri	
0230000	iii) Ortaggi a frutto	0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)	
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	
0231030	Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))	
0231040	Okra, gombo	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine (Zucchini dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>	
0233010	Meloni (Kiwano)	
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)	
0233030	Cocomeri	
0233990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0234000	d) <i>Granturco dolce (Baby corn)</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	iv) Cavoli	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)	
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	
0251000	a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)	
0251020	Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)	
0251030	Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)	
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)	
0251050	Crescione inglese	
0251060	Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))	
0251070	Senape nera	
0251080	Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravenello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)	
0251990	Altri	



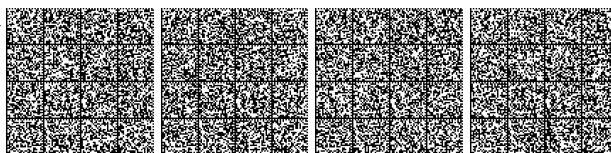
(1)	(2)	(3)
0252000	b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>	0,01 (*)
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, verno- nia/bitawiri)	
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))	
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/ kangkung (Ipomea aquatica))</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe aromatiche</i>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, le- vistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))	
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)	
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico ameri- cano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, al- bero del curry/murraya)	
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)	
0256100	Dragoncello (Issopo)	
0256990	Altri	
0260000	vi) Legumi (freschi)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)	
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)	
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)	



(1)	(2)	(3)
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi (Gambi di Borago officinalis)	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi	
0270050	Carciofi (Fiore di banano)	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	viii) Funghi	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))	
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)	
0280990	Altri	
0290000	ix) Alghe marine	0,01 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)	
0300040	Lupini	
0300990	Altri	
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)
0401000	i) Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	



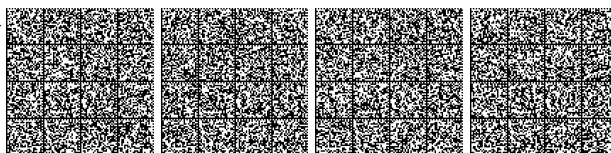
(1)	(2)	(3)
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))	
0401130	Semi di camelina	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	ii) Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri	
0500000	5. CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)	
0500030	Granturco	
0500040	Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)	
0500050	Avena	
0500060	Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	



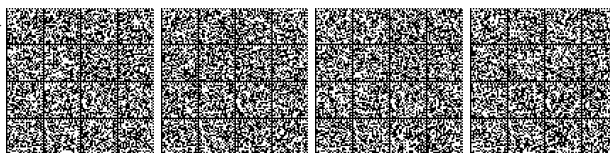
(1)	(2)	(3)
0500090	Frumento (Spelta, triticale)	
0500990	Altri (Scagliola/canaria (<i>Phalaris canariensis</i>))	
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,05 (*)
0610000	i) Tè	
0620000	ii) Chicchi di caffè	
0630000	iii) Infusioni di erbe (essiccate)	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Fiori di camomilla	
0631020	Fiori di ibisco	
0631030	Petali di rosa	
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>))	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie</i>	
0632010	Foglie di fragola	
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Radici di valeriana	
0633020	Radici di ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre infusioni di erbe</i>	
0640000	iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati)	
0650000	v) Carruba	
0700000	7. LUPPOLO (essiccato)	0,05 (*)



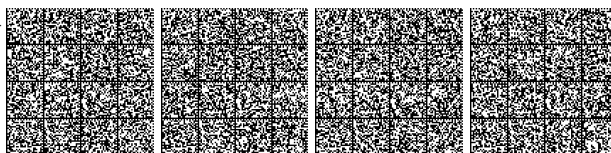
(1)	(2)	(3)
0800000	8. SPEZIE	
0810000	i) Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero	
0810030	Semi di sedano (Levistico)	
0810040	Semi di coriandolo	
0810050	Semi di cumino	
0810060	Semi di aneto	
0810070	Semi di finocchio	
0810080	Semi di fieno greco	
0810090	Noci moscate	
0810990	Altri	
0820000	ii) Frutta e bacche	0,05 (*)
0820010	Pimenti	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)	
0820070	Baccelli di vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	iii) Corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella (Cassia)	
0830990	Altri	
0840000	iv) Radici o rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)



(1)	(2)	(3)
0850000	v) Germogli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	vi) Stigma del fiore	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	vii) Arillo	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero	
0900020	Canna da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	i) Tessuto	0,01 (*)
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	
1011020	Grasso	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili	
1011990	Altri	
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	
1012020	Grasso	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili	



(1)	(2)	(3)
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Grasso	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili	
1016990	Altri	



(1)	(2)	(3)
1017000	g) <i>Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili	
1017990	Altri	
1020000	ii) Latte	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri	
1030000	iii) Uova di volatili	0,01 (*)
1030010	Galli e galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	iv) Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)	0,05 (*)
1050000	v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,01 (*)
1060000	vi) Gasteropodi	0,01 (*)
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

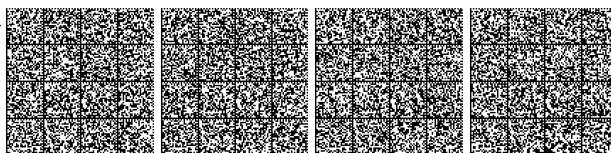
(^e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Idrosolubile

Vinclozolin

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

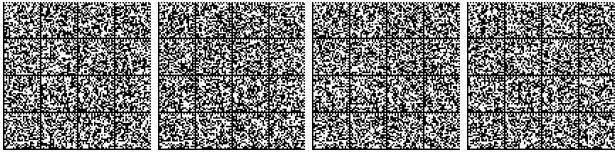
0840040 Barbaforte o cren»



b) sono aggiunte le colonne relative a 2,4,5-T, barbano, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozoline, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fenit, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrilfos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina e tecnazene.

«Residui e livelli massimi di residui (ng/kg) di antiparassitari

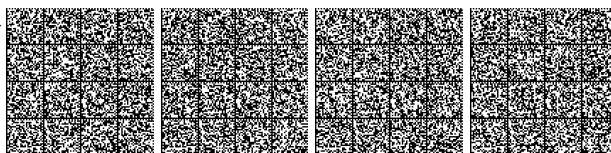
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽⁴⁾	2,4,5-T (somma di 2,4,5-T, suoi sali e suoi esteri, espressa in 2,4,5-T) (F)	Barbano (F)	Bromofos-etile (F)	Camfecloro (tossafene) (F) (R)	Clorbufam (F)	Cloroxuron (F)	Clozoline (F)	Diallato (somma di isomeri) (F)	Dinoseb (somma di dinoseb, suoi sali, dinoseb acetato e binapacril, espressa in dinoseb)	Dinoterb (somma di dinoterb, suoi sali e suoi esteri, espressa in dinoterb) (F)	Dioxation (somma di isomeri) (F)	DNOC	Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA, FRUTTA A GUSCIO													
0110000	i) Agrumi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)													
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)													
0110030	Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))													
0110040	Limette													
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))													



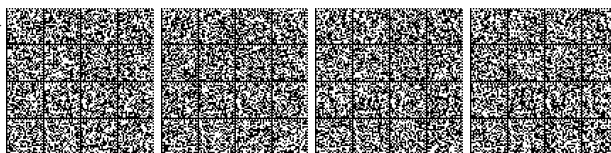
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0110990	Altri													
0120000	ii) Frutta a guscio	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0120010	Mandorle													
0120020	Noci del Brasile													
0120030	Noci di anacardi													
0120040	Castagne e marroni													
0120050	Noci di cocco													
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)													
0120070	Noci del Queensland													
0120080	Noci di pecàn													
0120090	Pinoli													
0120100	Pistacchi													
0120110	Noci comuni													
0120990	Altri													
0130000	iii) Pomacee	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0130010	Mele (Mela selvatica)													
0130020	Pere (Nashi)													
0130030	Cotogne													
0130040	Nespole													
0130050	Nespole del Giappone													
0130990	Altri													



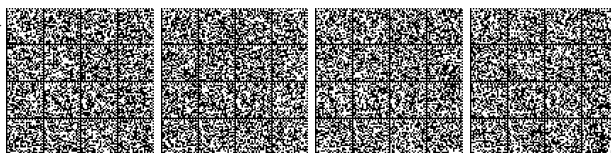
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0140000	iv) Drupacee	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0140010	Albicocche													
0140020	Ciliegie (Ciliegie dolci, amarene)													
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)													
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giungolo (Ziziphus ziziphus))													
0140990	Altri													
0150000	v) Bacche e piccola frutta	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0151000	a) <i>Uve da tavola e da vino</i>													
0151010	Uve da tavola													
0151020	Uve da vino													
0152000	b) <i>Fragole</i>													
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>													
0153010	More di rovo													
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, canemori e altri ibridi di Rubus)													



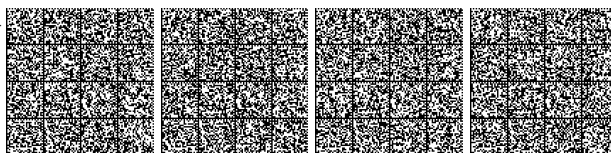
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (<i>Rubus arcticus</i>), ibrido di lampone artico (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))													
0153990	Altri													
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>													
0154010	Mirtilli (Mirtilli)													
0154020	Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (<i>V. Vitis-idaea</i>))													
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)													
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)													
0154050	Rose canine (cinorodonti)													
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)													
0154070	Azzeruolo (Baby kiwi (<i>Actinidia arguta</i>))													
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)													
0154990	Altri													



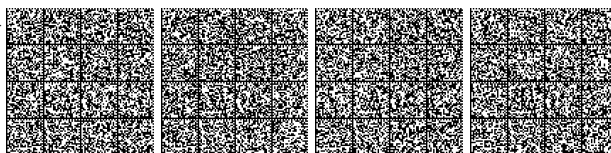
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0160000	vi) Frutta varia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0161000	a) <i>Buccia commestibile</i>													
0161010	Datteri													
0161020	Fichi													
0161030	Olive da tavola													
0161040	Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))													
0161050	Carambole (Bilimbi)													
0161060	Kaki													
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))													
0161990	Altri													
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>													
0162010	Kiwi													
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salsak)													
0162030	Passiflore													
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)													
0162050	Melastelle													



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammei zapote/lucuma mammosa)													
0162990	Altri													
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile													
0163010	Avocado													
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)													
0163030	Manghi													
0163040	Papaie													
0163050	Melagrane													
0163060	Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)													
0163070	Guava (Frutto del drago/pitaya (Hylocereus undatus))													
0163080	Ananas													
0163090	Panassa (Jack)													
0163100	Durian													
0163110	Annona (guanabana)													
0163990	Altri													



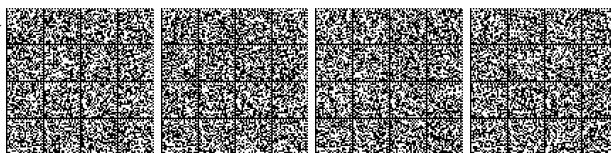
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI													
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0211000	a) Patate													
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali													
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)													
0212020	Patate dolci													
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)													
0212040	Maranta													
0212990	Altri													
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero													
0213010	Bietole rosse													
0213020	Carote													
0213030	Sedani-rapa													
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)													
0213050	Topinambur (Crosne)													
0213060	Pastinaca													
0213070	Prezzemolo a grossa radice													



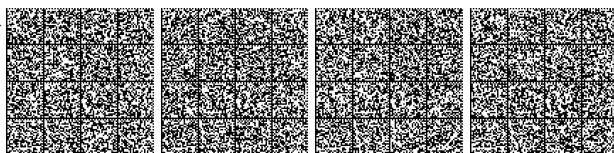
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))													
0213090	Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)													
0213100	Rutabaga													
0213110	Rape													
0213990	Altri													
0220000	ii) Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0220010	Aglio													
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)													
0220030	Scalogni													
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)													
0220990	Altri													
0230000	iii) Ortaggi a frutto	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>													
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)													



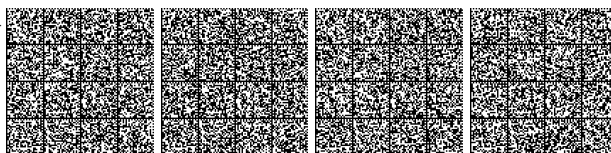
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)													
0231030	Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))													
0231040	Okra, gombo													
0231990	Altri													
0232000	b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)													
0232010	Cetrioli													
0232020	Cetriolini													
0232030	Zucchine (Zucchini dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/so- proprio/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)													
0232990	Altri													
0233000	c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)													
0233010	Meloni (Kiwano)													
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)													
0233030	Cocomeri													
0233990	Altri													
0234000	d) Granturco dolce (Baby corn)													
0239000	e) Altri ortaggi a frutto													



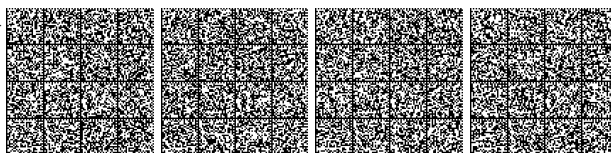
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0240000	iv) Cavoli	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>													
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)													
0241020	Cavolfiori													
0241990	Altri													
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>													
0242010	Cavoletti di Bruxelles													
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)													
0242990	Altri													
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>													
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choy, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choy, choy sum, cavolo cinese/pe-tsai)													
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)													
0243990	Altri													
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>													



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche													
0251000	a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)													
0251020	Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)													
0251030	Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)													
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)													
0251050	Crescione inglese													
0251060	Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))													
0251070	Senape nera													
0251080	Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere <i>brassica</i> (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)													
0251990	Altri													



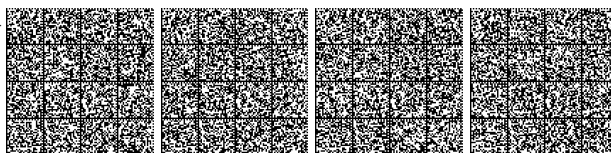
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0252000	b) Spinaci e simili (foglie)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)													
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))													
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)													
0252990	Altri													
0253000	c) Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0254000	d) Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0256000	f) Erbe aromatiche	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256010	Cerfoglio													
0256020	Erba cipollina													



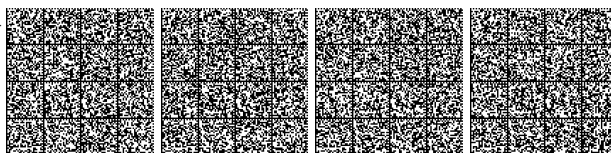
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0256030	Foglie di sedano (foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (<i>Eryngium foetidum</i>))													
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)													
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)													
0256060	Rosmarino													
0256070	Timo (Maggiorana, origano)													
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)													
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)													
0256100	Dragoncello (Issopo)													
0256990	Altri													
0260000	vi) Legumi (freschi)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)													



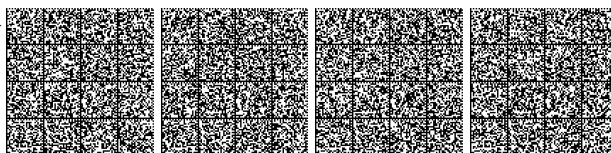
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)													
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)													
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)													
0260050	Lenticchie													
0260990	Altri													
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0270010	Asparagi													
0270020	Cardi (Gambi di Borago officinalis)													
0270030	Sedani													
0270040	Finocchi													
0270050	Carciofi (Fiore di banano)													
0270060	Porri													
0270070	Rabarbaro													
0270080	Germogli di bambù													
0270090	Cuori di palma													
0270990	Altri													
0280000	viii) Funghi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shiitake, micelio fungino (parti vegetative))													



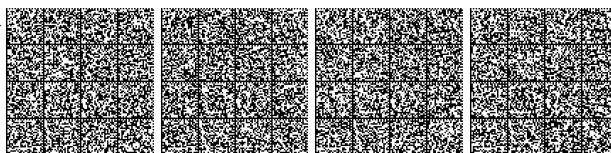
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)													
0280990	Altri													
0290000	ix) Alghe marine	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0300010	Fagioli (fave, fagioli comuni, flageoletts, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))													
0300020	Lenticchie													
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)													
0300040	Lupini													
0300990	Altri													
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0401000	i) Semi oleaginosi													
0401010	Semi di lino													
0401020	Semi di arachide													
0401030	Semi di papavero													
0401040	Semi di sesamo													
0401050	Semi di girasole													
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)													
0401070	Semi di soia													
0401080	Semi di senape													



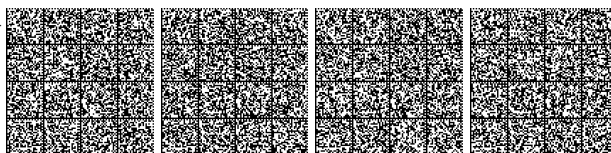
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0401090	Semi di cotone													
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)													
0401110	Semi di cartamo													
0401120	Semi di borragine (<i>Viperina plantaginea</i> (<i>Echium plantagineum</i>), erba-perla minore (<i>Buglossoides arvensis</i>))													
0401130	Semi di camelina													
0401140	Semi di canapa													
0401150	Semi di ricino													
0401990	Altri													
0402000	ii) Frutti oleaginosi													
0402010	Olive da olio													
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)													
0402030	Frutti di palma													
0402040	Capoc													
0402990	Altri													
0500000	5. CEREALI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0500010	Orzo													
0500020	Grano saraceno (<i>Amaranto</i> , quinoa)													
0500030	Granturco													
0500040	Miglio (<i>Panico</i> , tef, miglio africano, miglio perlato)													
0500050	Avena													



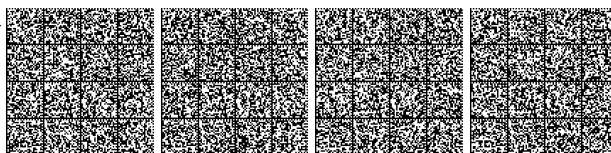
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0500060	Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))													
0500070	Segale													
0500080	Sorgo													
0500090	Frumento (Spelta, triticale)													
0500990	Altri (Scagliola/canaria (<i>Phalaris canariensis</i>))													
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CAO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0610000	i) Tè													
0620000	ii) Chicchi di caffè													
0630000	iii) Infusioni di erbe (essiccate)													
0631000	a) <i>Fiori</i>													
0631010	Fiori di camomilla													
0631020	Fiori di ibisco													
0631030	Petali di rosa													
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))													
0631050	Tiglio													
0631990	Altri													
0632000	b) <i>Foglie</i>													
0632010	Foglie di fragola													



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)													
0632030	Mate													
0632990	Altri													
0633000	c) Radici													
0633010	Radici di valeriana													
0633020	Radici di ginseng													
0633990	Altri													
0639000	d) Altre infusioni di erbe													
0640000	iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati)													
0650000	v) Carruba													
0700000	7. LUPPOLO (essiccato)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE													
0810000	i) Semi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde													
0810020	Grano nero													
0810030	Semi di sedano (Levistico)													
0810040	Semi di coriandolo													
0810050	Semi di cumino													
0810060	Semi di aneto													
0810070	Semi di finocchio													



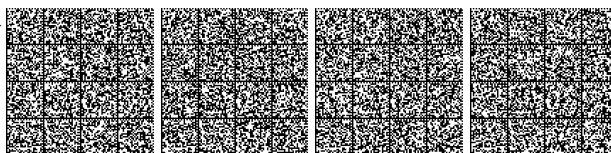
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0810080	Semi di fieno greco													
0810090	Noci moscate													
0810990	Altri													
0820000	ii) Frutta e bacche	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti													
0820020	Pepe di Sichuan													
0820030	Carvi													
0820040	Cardamomo													
0820050	Bacche di ginepro													
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)													
0820070	Baccelli di vaniglia													
0820080	Tamarindo													
0820990	Altri													
0830000	iii) Corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella (Cassia)													
0830990	Altri													
0840000	iv) Radici o rizomi													
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)



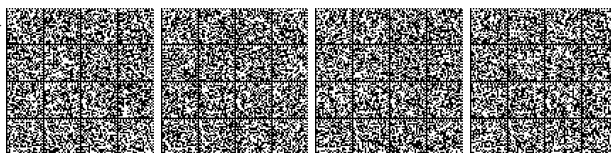
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0840040	Barbaforte o cren	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	v) Germogli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano													
0850020	Capperi													
0850990	Altri													
0860000	vi) Stigma del fiore	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano													
0860990	Altri													
0870000	vii) Arillo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis													
0870990	Altri													
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero													
0900020	Canna da zucchero													
0900030	Radici di cicoria													
0900990	Altri													
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI													
1010000	i) Tessuto	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
1011000	a) Suini													
1011010	Muscicolo													



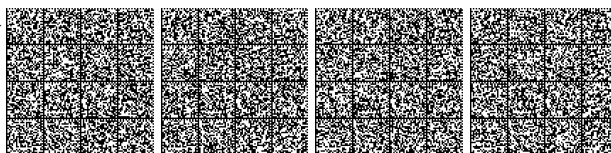
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1011020	Grasso													
1011030	Fegato													
1011040	Rene													
1011050	Frattaglie commestibili													
1011990	Altri													
1012000	b) Bovini													
1012010	Muscolo													
1012020	Grasso													
1012030	Fegato													
1012040	Rene													
1012050	Frattaglie commestibili													
1012990	Altri													
1013000	c) Ovini													
1013010	Muscolo													
1013020	Grasso													
1013030	Fegato													
1013040	Rene													
1013050	Frattaglie commestibili													
1013990	Altri													
1014000	d) Caprini													
1014010	Muscolo													
1014020	Grasso													
1014030	Fegato													
1014040	Rene													



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1014050	Frattaglie commestibili													
1014990	Altri													
1015000	e) Cavalli, asini, muli e bardotti													
1015010	Muscolo													
1015020	Grasso													
1015030	Fegato													
1015040	Rene													
1015050	Frattaglie commestibili													
1015990	Altri													
1016000	f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni													
1016010	Muscolo													
1016020	Grasso													
1016030	Fegato													
1016040	Rene													
1016050	Frattaglie commestibili													
1016990	Altri													
1017000	g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)													
1017010	Muscolo													
1017020	Grasso													
1017030	Fegato													



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1017040	Rene													
1017050	Frattaglie commestibili													
1017990	Altri													
1020000	ii) Latte	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
1020010	Bovini													
1020020	Ovini													
1020030	Caprini													
1020040	Equini													
1020990	Altri													
1030000	iii) Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
1030010	Galli e galline													
1030020	Anatre													
1030030	Oche													
1030040	Quaglie													
1030990	Altri													
1040000	iv) Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1060000	vi) Gasteropodi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- (+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
- (F) = Idrosolubile

2,4,5-T (somma di 2,4,5-T, suoi sali e suoi esteri, espressa in 2,4,5-T) (F)

- (+)
- Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Barbano (F)

- (+)
- Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Bromofos-etile (F)

- (+)
- Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Camfecloro (tossafene) (F) (R)

- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Camfecloro — codice 1000000 eccetto 1040000: somma dei tre composti indicatori Parlar n. 26, 50 e 62, ove:

Parlar n. 26 = 2-endo,3-eso,5-endo,6-eso,8,8,10,10-octaclorobornano
Parlar n. 50 = 2-endo,3-eso,5-endo,6-eso,8,8,9,10,10-nonaclorobornano
Parlar n. 62 = 2,2,5,5,8,9,10,10-nonaclorobornano

- (+)
- Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Clorbufam (F)

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Cloroxuron (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Clozolinat (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Diallato (somma di isomeri) (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Dinoseb (somma di dinoseb, suoi sali, dinoseb acetato e binapacril, espressa in dinoseb)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Dinoterb (somma di dinoterb, suoi sali e suoi esteri, espressa in dinoterb)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Dioxation (somma di isomeri) (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

DNOC

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene) (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Fentin (fentin inclusi i suoi sali, espresso in cationi di trifenilstagno) (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Flucicloxuron (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Flutrinato (flutrinato incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (F)**

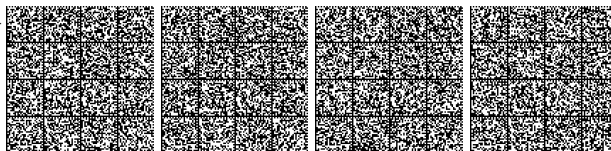
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Formotion**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Mecarbam**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Metacrifos

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Monolinuron

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Fenotrina (fenotrina incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Profam

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Pirazofos (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Quinalfos (F)

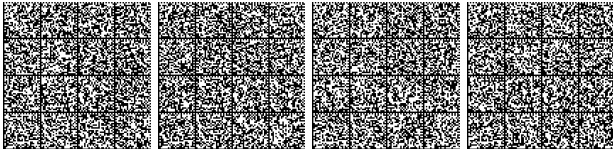
(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Resmetrina (resmetrina incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren



Tecnazene (F)

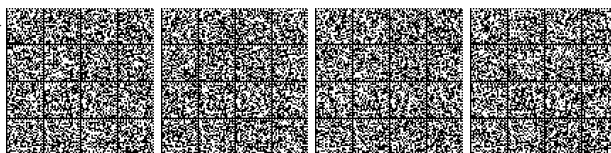
(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

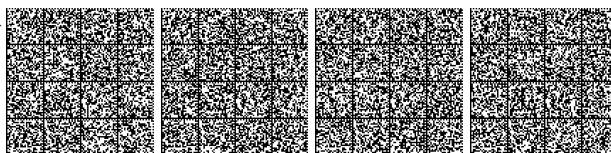
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (+)	Fentin (fentin inclusi i suoi sali, espresso in catoni di trifluralina) (F)	Flucicloxuron (F)	Flucitrinato (flucitrinato incluse altre miscele degli isomeri) (F)	Formotion	Mecarbam	Metacrilos	Monolinuron	Fenotrina (fenotrina incluse altre miscele degli isomeri) (F)	Profam	Pirazofos (F)	Quinalfos (F)	Resmetrina (resmetrina incluse altre miscele degli isomeri) (F)	Tecnazene (F)
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA, FRUTTA A GUSCIO					0,01 (*)								
0110000	i) Agrumi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mi-neola), ugli e altri ibridi)													
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)													
0110030	Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sar-codactylus))													
0110040	Limette													



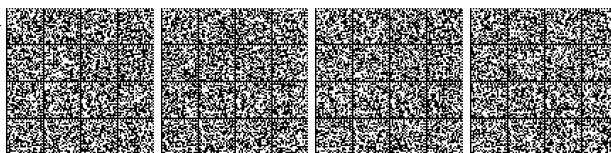
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))													
0110990	Altri													
0120000	ii) Frutta a guscio	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0120010	Mandorle													
0120020	Noci del Brasile													
0120030	Noci di anacardi													
0120040	Castagne e marroni													
0120050	Noci di cocco													
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)													
0120070	Noci del Queensland													
0120080	Noci di pecan													
0120090	Pinoli													
0120100	Pistacchi													
0120110	Noci comuni													
0120990	Altri													
0130000	iii) Pomacee	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0130010	Mele (Mela selvatica)													
0130020	Pere (Nashi)													
0130030	Cotogne													
0130040	Nespole													



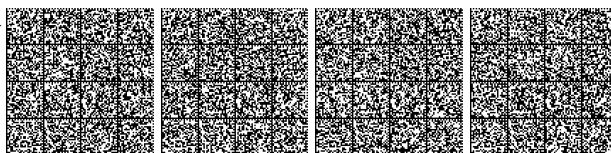
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0130050	Nespole del Giappone													
0130990	Altri													
0140000	iv) Drupacee	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0140010	Albicocche													
0140020	Ciliegie (Ciliegie dolci, amarene)													
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)													
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giugiolio (Ziziphus ziziphus))													
0140990	Altri													
0150000	v) Bacche e piccola frutta	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0151000	a) <i>Uve da tavola e da vino</i>													
0151010	Uve da tavola													
0151020	Uve da vino													
0152000	b) <i>Frugole</i>													
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>													
0153010	More di rovo													
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camedori e altri ibridi di Rubus)													



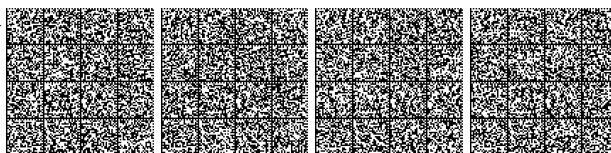
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (<i>Rubus arcticus</i>), ibrido di lampone artico (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))													
0153990	Altri													
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>													
0154010	Mirtilli (Mirtilli)													
0154020	Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (<i>V. Vitis-idaea</i>))													
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)													
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)													
0154050	Rose canine (cinorodonti)													
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)													
0154070	Azzeruolo (Baby kiwi (<i>Actinidia arguta</i>))													
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)													
0154990	Altri													



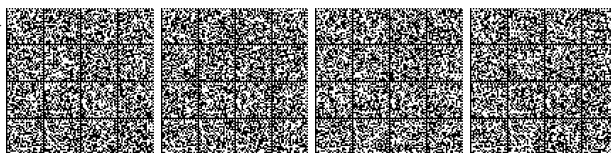
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0160000	Frutta varia	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0161000	a) <i>Buccia commestibile</i>													
0161010	Datteri													
0161020	Fichi													
0161030	Olive da tavola													
0161040	Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))													
0161050	Carambole (Bilimbi)													
0161060	Kaki													
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))													
0161990	Altri													
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>													
0162010	Kiwi													
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)													
0162030	Passiflore													
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)													
0162050	Melastelle													



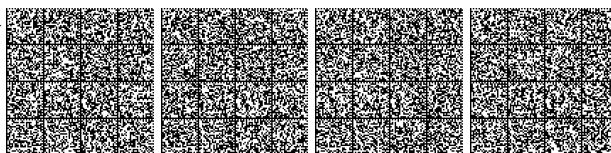
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammei zapote/lucuma mammosa)													
0162990	Altri													
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile													
0163010	Avocado													
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)													
0163030	Manghi													
0163040	Papaie													
0163050	Melagrane													
0163060	Cirimoie (Annona, mela can- nella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media gran- dezza)													
0163070	Guava (Frutto del dragone/ pitaya (Hylocereus undatus))													
0163080	Ananas													
0163090	Panassa (jack)													
0163100	Durian													
0163110	Annona (guanabana)													
0163990	Altri													



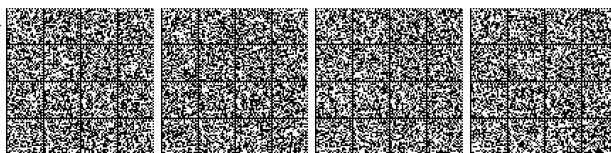
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI													
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0211000	a) Patate													
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali													
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)													
0212020	Patate dolci													
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)													
0212040	Maranta													
0212990	Altri													
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero													
0213010	Bietole rosse													
0213020	Carote													
0213030	Sedani-rapa													
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)													
0213050	Topinambur (Crosne)													
0213060	Pastinaca													
0213070	Prezzemolo a grossa radice													



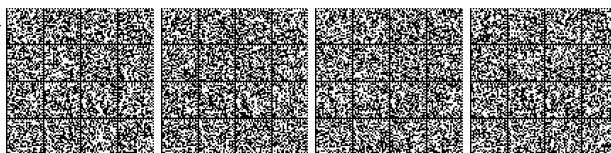
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))													
0213090	Salsefica (Scorzonera, scorzonbianca, bardana maggiore)													
0213100	Rutabaga													
0213110	Rape													
0213990	Altri													
0220000	ii) Ortaggi a bulbo	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio													
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)													
0220030	Scalogni													
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)													
0220990	Altri													
0230000	iii) Ortaggi a frutto	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>													
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)													
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)													
0231030	Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))													



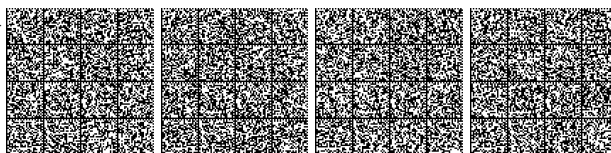
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0231040	Okra, gombo													
0231990	Altri													
0232000	b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>													
0232010	Cetrioli													
0232020	Cetriolini													
0232030	Zucchine (Zucchini dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/so- propo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)													
0232990	Altri													
0233000	c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>													
0233010	Meloni (Kiwano)													
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)													
0233030	Cocomeri													
0233990	Altri													
0234000	d) <i>Granturco dolce (Baby corn)</i>													
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>													
0240000	iv) Cavoli	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>													
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)													



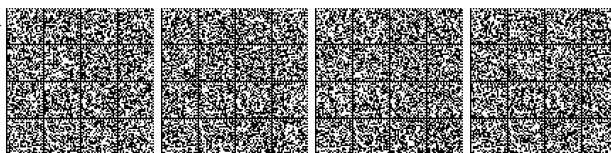
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0241020	Cavolfiori													
0241990	Altri													
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>													
0242010	Cavoletti di Bruxelles													
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)													
0242990	Altri													
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>													
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choy, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choy, choy sum, cavolo cinese/pe-tsai)													
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)													
0243990	Altri													
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>													
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche													
0251000	a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)													



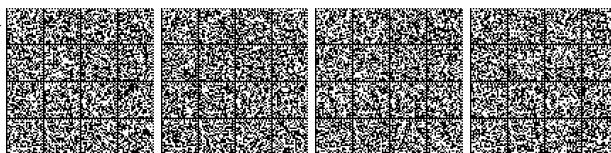
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0251020	Lattuga (lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)													
0251030	Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)													
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)													
0251050	Crescione inglese													
0251060	Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))													
0251070	Senape nera													
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)													
0251990	Altri													
0252000	b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)													



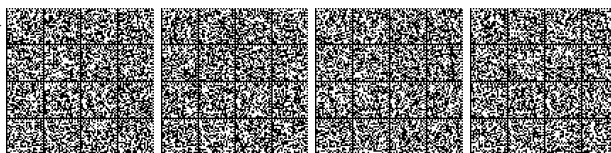
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))													
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)													
0252990	Altri													
0253000	c) Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) Erbe aromatiche	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio													
0256020	Erba cipollina													
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchio, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))													



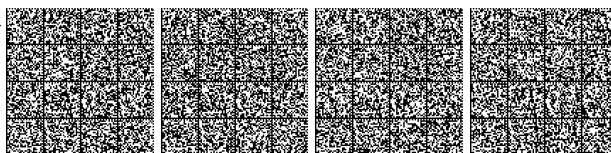
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)													
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)													
0256060	Rosmarino													
0256070	Timo (Maggiorana, origano)													
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)													
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)													
0256100	Dragoncello (Issopo)													
0256990	Altri													
0260000	vi) Legumi (freschi)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)													
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)													



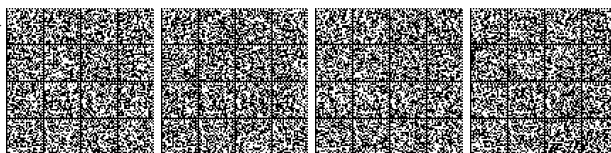
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/fac-cole)													
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)													
0260050	Lenticchie													
0260990	Altri													
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi													
0270020	Cardi (Gambi di Borago officinalis)													
0270030	Sedani													
0270040	Finocchi													
0270050	Carciofi (Fiore di banano)													
0270060	Porri													
0270070	Rabarbaro													
0270080	Germogli di bambù													
0270090	Cuori di palma													
0270990	Altri													
0280000	viii) Funghi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shiitake, micelio fungino (parti vegetative))													
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)													



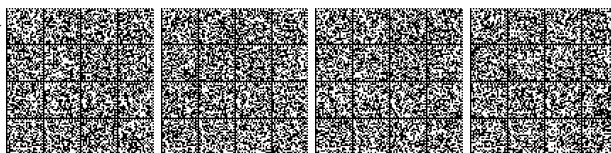
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0280990	Altri													
0290000	ix) Alghe marine	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageoletts, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))													
0300020	Lenticchie													
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)													
0300040	Lupini													
0300990	Altri													
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0401000	i) Semi oleaginosi													
0401010	Semi di lino													
0401020	Semi di arachide													
0401030	Semi di papavero													
0401040	Semi di sesamo													
0401050	Semi di girasole													
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)													
0401070	Semi di soia													
0401080	Semi di senape													
0401090	Semi di cotone													
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)													



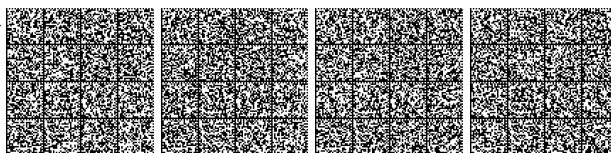
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0401110	Semi di cartamo													
0401120	Semi di borragine (<i>Viperina plantaginea</i> (<i>Echium plantagineum</i>), erba-perla minore (<i>Buglossoides arvensis</i>))													
0401130	Semi di camelina													
0401140	Semi di canapa													
0401150	Semi di ricino													
0401990	Altri													
0402000	ii) Frutti oleaginosi													
0402010	Olive da olio													
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)													
0402030	Frutti di palma													
0402040	Capoc													
0402990	Altri													
0500000	5. CEREALI	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo													
0500020	Grano saraceno (<i>Amaranto</i> , quinoa)													
0500030	Granturco													
0500040	Miglio (<i>Panico</i> , tef, miglio africano, miglio perlato)													
0500050	Avena													
0500060	Riso (<i>Riso selvatico</i> / <i>riso d'acqua</i> / <i>riso d'America</i> / <i>riso indiano</i> / <i>tuscarora</i> (<i>Zizania aquatica</i>))													
0500070	Segale													



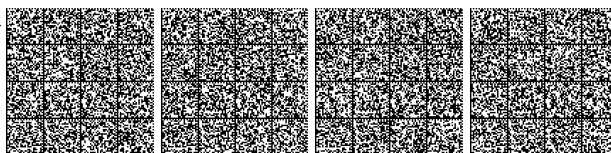
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0500080	Sorgo													
0500090	Frumento (Spelta, triticale)													
0500990	Altri (Scagliola/canaria (<i>Phalaris canariensis</i>))													
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CAO	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	i) Tè													
0620000	ii) Chicchi di caffè													
0630000	iii) Infusioni di erbe (essiccate)													
0631000	a) Fiori													
0631010	Fiori di camomilla													
0631020	Fiori di ibisco													
0631030	Petali di rosa													
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>))													
0631050	Tiglio													
0631990	Altri													
0632000	b) Foglie													
0632010	Foglie di fragola													
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)													



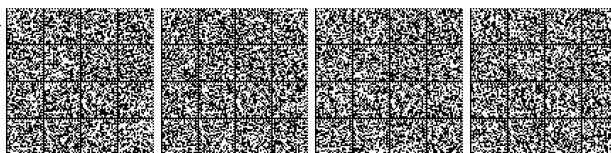
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0632030	Mate													
0632990	Altri													
0633000	c) <i>Radici</i>													
0633010	Radici di valeriana													
0633020	Radici di ginseng													
0633990	Altri													
0639000	d) <i>Altre infusioni di erbe</i>													
0640000	iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati)													
0650000	v) Carruba													
0700000	7. LUPPOLO (essiccato)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE													
0810000	i) Semi	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde													
0810020	Grano nero													
0810030	Semi di sedano (Levistico)													
0810040	Semi di coriandolo													
0810050	Semi di cumino													
0810060	Semi di aneto													
0810070	Semi di finocchio													
0810080	Semi di fieno greco													
0810090	Noci moscate													
0810990	Altri													



(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0820000	ii) Frutta e bacche	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti													
0820020	Pepe di Sichuan													
0820030	Carvi													
0820040	Cardamomo													
0820050	Bacche di ginepro													
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)													
0820070	Baccelli di vaniglia													
0820080	Tamarindo													
0820990	Altri													
0830000	iii) Corteccia	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella (Cassia)													
0830990	Altri													
0840000	iv) Radici o rizomi													
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)



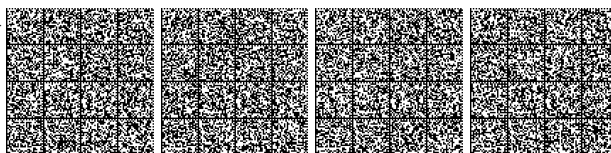
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0850000	v) Germogli	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano													
0850020	Capperi													
0850990	Altri													
0860000	vi) Stigma del fiore	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano													
0860990	Altri													
0870000	vii) Arillo	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis													
0870990	Altri													
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero													
0900020	Canna da zucchero													
0900030	Radici di cicoria													
0900990	Altri													
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI								0,05 (*)					
1010000	i) Tessuto	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1011000	a) Suini													
1011010	Muscolo													
1011020	Grasso													



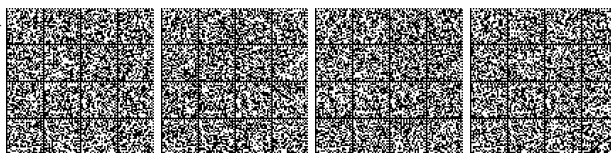
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1011030	Fegato													
1011040	Rene													
1011050	Frattaglie commestibili													
1011990	Altri													
1012000	b) Bovini													
1012010	Muscolo													
1012020	Grasso													
1012030	Fegato													
1012040	Rene													
1012050	Frattaglie commestibili													
1012990	Altri													
1013000	c) Ovini													
1013010	Muscolo													
1013020	Grasso													
1013030	Fegato													
1013040	Rene													
1013050	Frattaglie commestibili													
1013990	Altri													
1014000	d) Caprini													
1014010	Muscolo													
1014020	Grasso													
1014030	Fegato													
1014040	Rene													



(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1014050	Frattaglie commestibili													
1014990	Altri													
1015000	e) Cavalli, asini, muli e bardotti													
1015010	Muscolo													
1015020	Grasso													
1015030	Fegato													
1015040	Rene													
1015050	Frattaglie commestibili													
1015990	Altri													
1016000	f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni													
1016010	Muscolo													
1016020	Grasso													
1016030	Fegato													
1016040	Rene													
1016050	Frattaglie commestibili													
1016990	Altri													
1017000	g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)													
1017010	Muscolo													
1017020	Grasso													
1017030	Fegato													



(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1017040	Rene													
1017050	Frattaglie commestibili													
1017990	Altri													
1020000	ii) Latte	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini													
1020020	Ovini													
1020030	Caprini													
1020040	Equini													
1020990	Altri													
1030000	iii) Uova di volatili	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1030010	Galli e galline													
1030020	Anatre													
1030030	Oche													
1030040	Quaglie													
1030990	Altri													
1040000	iv) Miele (Pappa reale, poline, miele in favo)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)



(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1060000	vi) Gasteropodi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)

- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- (+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
- (F) = Idrosolubile
- 2,4,5-T (somma di 2,4,5-T, suoi sali e suoi esteri, espressa in 2,4,5-T) (F)**
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Barbano (F)

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Bromofos-etile (F)

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Camfecoloro (tossafene) (F) (R)

- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Camfecoloro — codice 1000000 eccetto 1040000: somma dei tre composti indicatori Parlar n. 26, 50 e 62, ove:

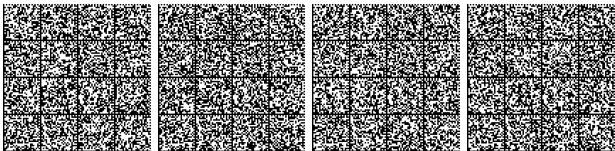
Parlar n. 26 = 2-endo,3-eso,5-endo,6-eso,8,8,10,10-octaclorobornano

Parlar n. 50 = 2-endo,3-eso,5-endo,6-eso,8,8,9,10,10-nonaclorobornano

Parlar n. 62 = 2,2,5,5,8,9,10,10-nonaclorobornano

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren



Clorbufam (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Cloroxuron (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Clozoline (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Diallato (somma di isomeri) (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Dinoseb (somma di dinoseb, suoi sali, dinoseb acetato e binapacril, espressa in dinoseb)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Dinoterb (somma di dinoterb, suoi sali e suoi esteri, espressa in dinoterb)

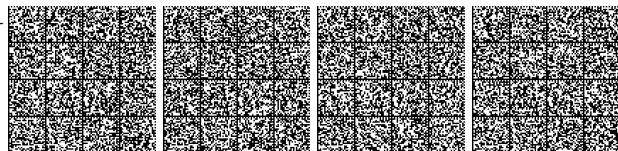
(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Dioxation (somma di isomeri) (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren



DNOC

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene) (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Fentin (fentin inclusi i suoi sali, espresso in cationi di trifenilstagno) (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Flucicloxuron (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Flucitrinato (flucitrinato incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (F)**

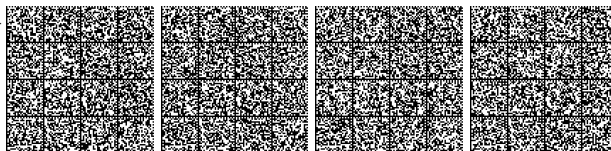
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Formotion**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Mecarbam**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Metacrifos

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Monolinuron**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Fenotrina (fenotrina incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Profam**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Pirazofos (F)**

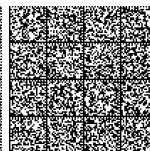
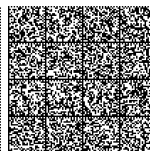
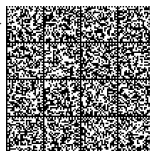
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Quinalfos (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren**Resmetrina (resmetrina incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

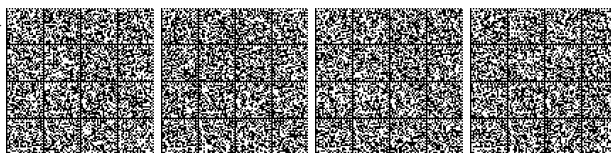
0840040 Barbaforte o cren

Tecnazene (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren»

15CE1219



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 31 luglio 2007)

A pagina 12, punto 4.7:

anziché: «Organo giurisdizionale concordato dalle parti»,

leggi: «Organo giurisdizionale concordato dalle parti ☐».

15CE1220

Rettifica della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 1° maggio 2014)

A pagina 24, allegato A, sezione C, seconda riga:

il numero «1» è soppresso.

15CE1221

Rettifica della decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Serbia del 21 ottobre 2013 recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]

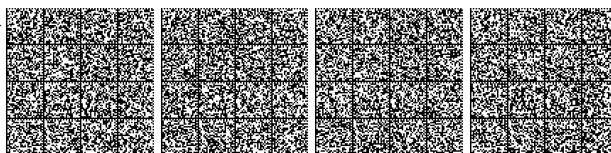
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 del 2 giugno 2015)

In copertina e a pagina 35:

anziché: «Decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Serbia del 21 ottobre 2013 recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]»,

leggi: «Decisione n. 1/2013 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Serbia del 21 ottobre 2013 recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]».

15CE1222



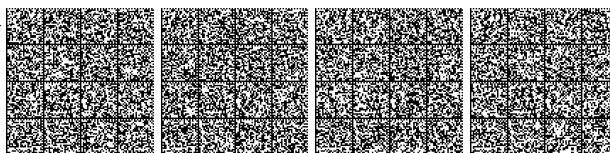
Rettifica all'adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/367 del bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2014

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73 del 17 marzo 2015)

Alle pagine 401 e 402, la tabella è sostituita dalla seguente:

«SPESE

Tito- lo	Denominazione	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	253 013 066	320 994 951			253 013 066	320 994 951
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		255 013 066	322 994 951			255 013 066	322 994 951
02	IMPRESE E INDUSTRIA	2 515 114 410	2 158 422 405			2 515 114 410	2 158 422 405
03	CONCORRENZA	94 449 737	94 449 737			94 449 737	94 449 737
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	13 839 015 158	11 290 667 447			13 839 015 158	11 290 667 447
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	58 046 833 802	55 607 081 983			58 046 833 802	55 607 081 983
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	2 867 184 572	1 003 421 856			2 867 184 572	1 003 421 856
07	AMBIENTE	407 273 961	345 906 574			407 273 961	345 906 574
08	RICERCA E INNOVAZIONE	6 198 702 491	4 090 645 420			6 198 702 491	4 090 645 420
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	1 637 393 330	1 065 238 820			1 637 393 330	1 065 238 820
10	RICERCA DIRETTA	419 601 970	414 982 955			419 601 970	414 982 955
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	949 186 023	735 433 493	– 3 701 500	p.m.	945 484 523	735 433 493
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	115 342 000	42 775 000	– 71 000 000		44 342 000	42 775 000
		1 064 528 023	778 208 493	– 74 701 500		989 826 523	778 208 493
12	MERCATO INTERNO E SERVIZI	116 892 170	115 128 367			116 892 170	115 128 367
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	33 073 249 094	43 017 623 117			33 073 249 094	43 017 623 117
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	157 040 580	132 361 974			157 040 580	132 361 974
15	ISTRUZIONE E CULTURA	2 820 016 221	2 420 679 427			2 820 016 221	2 420 679 427
16	COMUNICAZIONE	246 345 359	250 385 333			246 345 359	250 385 333
17	SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI	618 152 949	555 734 531			618 152 949	555 734 531
18	AFFARI INTERNI	1 201 387 424	765 344 466			1 201 387 424	765 344 466
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	732 731 450	517 534 455			732 731 450	517 534 455

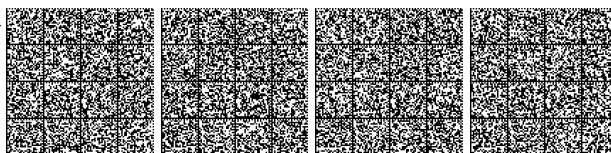


Tito- lo	Denominazione	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20	COMMERCIO	121 099 618	117 577 301			121 099 618	117 577 301
21	SVILUPPO E COOPERAZIONE	5 083 838 180	3 994 827 425			5 083 838 180	3 994 827 425
22	ALLARGAMENTO	1 519 904 352	948 883 056			1 519 904 352	948 883 056
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CI- VILE	1 006 460 596	1 106 531 677		248 460	1 006 460 596	1 106 780 137
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	78 220 900	76 524 355			78 220 900	76 524 355
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMIS- SIONE	194 089 509	194 812 309			194 089 509	194 812 309
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMIS- SIONE	1 001 412 220	1 000 789 177			1 001 412 220	1 000 789 177
27	BILANCIO	95 779 570	95 779 570			95 779 570	95 779 570
28	AUDIT	11 632 266	11 632 266			11 632 266	11 632 266
29	STATISTICHE	131 883 729	130 895 146			131 883 729	130 895 146
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 449 531 000	1 449 531 000			1 449 531 000	1 449 531 000
31	SERVIZI LINGUISTICI	387 604 805	387 604 805			387 604 805	387 604 805
32	ENERGIA	933 444 642	653 022 040			933 444 642	653 022 040
33	GIUSTIZIA	203 409 105	185 843 405			203 409 105	185 843 405
34	AZIONE PER IL CLIMA	121 468 679	51 536 974			121 468 679	51 536 974
40	RISERVE	573 523 000	194 775 000	- 71 000 000		502 523 000	194 775 000
	Totale	139 106 885 938	135 502 602 817	- 74 701 500	248 460	139 032 184 438	135 502 851 277
	Di cui riserve (40 02 41)	117 342 000	44 775 000	- 71 000 000		46 342 000	44 775 000»

A pagina 436 la tabella è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE "POLITICA REGIONALE E URBANA"		82 299 094	82 299 094			82 299 094	82 299 094
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI	1	24 988 950 000	31 286 893 080	2 480 038		24 991 430 038	31 286 893 080
13 04	FONDO DI COESIONE (FC)	1	7 963 000 000	11 092 840 264			7 963 000 000	11 092 840 264
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO RE- GIONALE E COOPERAZIONE RE- GIONALE E TERRITORIALE		39 000 000	405 590 679	- 2 480 038		36 519 962	405 590 679
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ	9	p.m.	150 000 000			p.m.	150 000 000
	Titolo 13 — Totale		33 073 249 094	43 017 623 117			33 073 249 094	43 017 623 117»



Da pagina 437 a pagina 441 la tabella è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 13

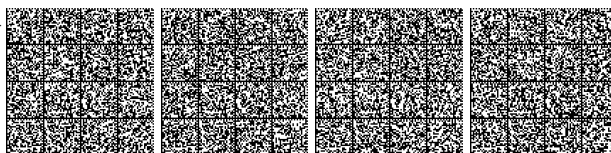
POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

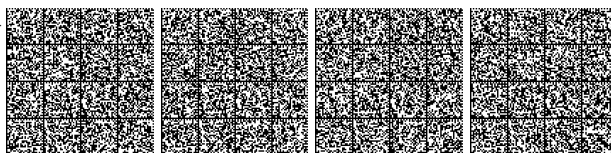
Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI							
13 03 01	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 03	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 04	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 05	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 06	Completamento di Urban (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 07	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 08	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 09	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 12	Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 13	Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



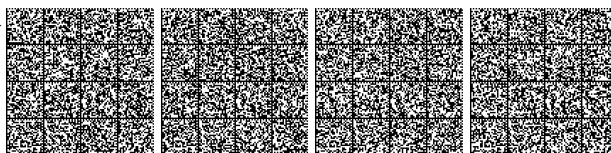
Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 14	Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 16	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza	1.2	p.m.	23 944 700 000			p.m.	23 944 700 000
13 03 17	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE	1.2	p.m.	26 000 000			p.m.	26 000 000
13 03 18	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione	1.2	p.m.	4 376 486 929			p.m.	4 376 486 929
13 03 19	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1.2	p.m.	1 286 126 020			p.m.	1 286 126 020
13 03 20	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1.2	p.m.	25 600 000			p.m.	25 600 000
13 03 31	Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macro-regioni (2007-2013)	1.2	p.m.	1 600 000			p.m.	1 600 000
13 03 40	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 41	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all'occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 60	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"	1.2	17 627 800 000	1 125 000 000			17 627 800 000	1 125 000 000
13 03 61	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"	1.2	2 865 400 000	167 824 266			2 865 400 000	167 824 266



Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 62	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”	1.2	3 650 900 000	209 061 086			3 650 900 000	209 061 086
13 03 63	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”	1.2	209 100 000	13 000 000			209 100 000	13 000 000
13 03 64	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea		505 700 000	53 703 765	– 505 700 000	– 53 703 765		
13 03 64 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1.2			505 700 000	53 703 765	505 700 000	53 703 765
13 03 64 02	Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)	1.2			2 480 038		2 480 038	p.m.
13 03 64 03	Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)	1.2					p.m.	p.m.
	Articolo 13 03 64 — Totale parziale		505 700 000	53 703 765	2 480 038		508 180 038	53 703 765
13 03 65	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa							
13 03 65 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1.2	69 000 000	47 000 000			69 000 000	47 000 000
13 03 65 02	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 13 03 65 — Totale parziale		69 000 000	47 000 000			69 000 000	47 000 000
13 03 66	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell’ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile	1.2	50 100 000	p.m.			50 100 000	p.m.
13 03 67	Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell’Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulle strategie delle macro-regioni 2014-2020	1.2	2 500 000	1 250 000			2 500 000	1 250 000



Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 68	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica	1.2	2 500 000	1 250 000			2 500 000	1 250 000
13 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
13 03 77 01	Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 02	Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione a livello globale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 03	Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 04	Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 05	Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile	1.2	p.m.	549 014			p.m.	549 014
13 03 77 06	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale	1.2	p.m.	2 000 000			p.m.	2 000 000
13 03 77 07	Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1.2	p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000
13 03 77 08	Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze e eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	p.m.	1 300 000			p.m.	1 300 000
13 03 77 09	Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea	1.2	—	167 000			—	167 000
13 03 77 10	Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica	1.2	p.m.	400 000			p.m.	400 000



Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Bilancio rettificativo n. 3/2014		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 77 11	Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 12	Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	1 800 000	800 000			1 800 000	800 000
13 03 77 13	Progetto pilota — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la "scala di eccellenza"	1.2	1 200 000	600 000			1 200 000	600 000
13 03 77 14	Azione preparatoria — Una strategia regionale per la regione del Mare del Nord	1.2	250 000	125 000			250 000	125 000
13 03 77 15	Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano	1.2	2 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000
13 03 77 16	Progetto pilota — Lo stato effettivo e desiderato del potenziale economico nelle regioni diverse dalla capitale greca Atene	1.2	700 000	350 000			700 000	350 000
	Articolo 13 03 77 — Totale parziale		5 950 000	8 291 014			5 950 000	8 291 014
	Capitolo 13 03 — Totale		24 988 950 000	31 286 893 080	2 480 038		24 991 430 038	31 286 893 080»

15CE1223

Rettifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 3 marzo 2011)

A pagina 1, considerando 5:

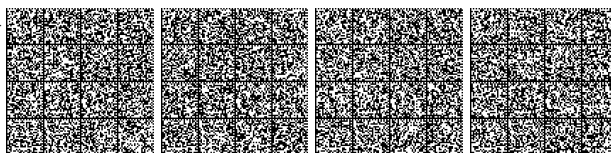
anziché: «(5) La facoltà di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.»

leggi: «(5) È opportuno che il potere di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II e III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia concreta alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.»

15CE1224

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUE-061) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

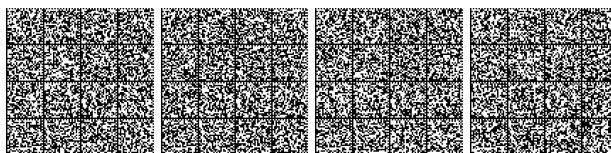
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 5 0 8 0 6 *

€ 12,00

